

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 2 gennaio 1958

N. 1

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

pag.

Concessione di « EXEQUATUR » al Console Generale di Egitto.

3

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053: *Estensione al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.*
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della R. I. n. 284 del 18-11-57)

3

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

Exequatur al Console Generale d'Egitto in Mogadiscio

« Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 21 ottobre 1957, l'«exequatur» al Signor SALAH ELDIN KANSOU EL-SHAFEI, Console Generale d'Egitto in Mogadiscio »

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA.

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053.

Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della Legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese agli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del Territorio della Somalia e con le modifiche di cui ai articoli seguenti:

- a) - al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana o che arruolato in Somalia fu in disposizione di altri Governi dell'Africa Orientale
- b) - agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti

Art. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. E', inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana al Governo ed al Comando Truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi truppe dell'Africa orientale italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli Affari Esteri, il quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.

Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che riveste qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.

Art. 4.

All'onne derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi iscritti negli stati Finanziari di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 22 ottobre 1957.

GRONCHI

ZOLI - PELLA - MEDICI

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

BOLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 18 gennaio 1958

Suppl. N. 1 al 1

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

pag.

ORDINANZA 18 gennaio 1958, n. 1: *Convalida legislativa del D. A. 3 febbraio 1954, n. 10.*

9

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

ORDINANZA 18 gennaio 1958, n. 1.

Convalida legislativa del D. A. 3 febbraio 1954, n. 10.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto 3 febbraio 1954, n. 10 relativo al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie del Territorio;

RITENUTA la necessità di attribuire alle disposizioni di cui al predetto decreto amministroriale piena ed intera forza di legge nonché di convalidarle formalmente;

SENTITA l'Assemblea Legislativa;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo unico

Piena ed intera forza di legge è attribuita al Decreto Amministroriale 3 febbraio 1954, n. 10.

Le disposizioni di cui al predetto Decreto sono, con la presente Ordinanza, convalidate a tutti gli effetti con la decorrenza in esso stabilita.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE

Piero Franca

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1 febbraio 1958

N. 2

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

pag.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 31 dicembre 1957, n. 1 rep.: *Nomina del Dr. Giuseppe Laudani a rappresentante dell'Amministrazione Italiana per la stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione medesima.*

13

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1957, n. 1 rep.

**Nomina del Dr. Giuseppe Laudani a rappresentante dell'Amministrazione Italiana
per la stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione medesima.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357 e 2358;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina di un rappresentante per la stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione Italiana;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1958 il Dottor Giuseppe LAUDANI è nominato rappresentante dell'Amministrazione Italiana per la stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione medesima.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1957.

**IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Piero Franza**

VISTO e Registrato - Reg. n. 24 - foglio n. 32.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

Supplementi pubblicati durante il mese di gennaio 1958:

Supplemento N. 1 al N. 1 in data 18 gennaio 1958 contenente:

**ORDINANZA 18 gennaio 1958, n. 1: *Convalida legislativa del
D. A. 3 febbraio 1954, n. 10.***

9

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 18 febbraio 1958

Suppl. N. 1 al N. 2

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 1 rep.: *Modifica dell'art. 14 ed abrogazione dell'art. 28 del Decreto 24 dicembre 1955, n. 246.*

pag.

17

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 2 rep.: *Sfollamento volontario personale a contratto locale ex-B.A.S.*

18

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 1 rep.

Modifica dell'art. 14 ed abrogazione dell'art. 28 del Decreto 24 dicembre 1955, n. 246.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto di impiego locale a tempo determinato, approvato con decreto 24 dicembre 1955, n. 246;

RITENUTO di modificare il predetto Testo Unico;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Consiglio Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Il congedo previsto dall'art. 14 del Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, può essere concesso anche d'Ufficio.

Art. 2.

L'art. 28 del Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, è abrogato.

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1958.

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 45.

Mogadiscio, lì 17 febbraio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 2 rep.

Sfollamento volontario personale a contratto locale ex-B.A.S.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto di impiego locale a tempo determinato, approvato con decreto 24 dicembre 1955, n. 246;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo:

DECRETA:

Art. 1.

Al personale a contratto locale che abbia prestato comunque servizio presso l'A.F.I.S. ininterrottamente dal 1º aprile 1950 e che entro il 28 febbraio 1958 chieda di essere dispensato dal servizio sarà corrisposto, al momento della rescissione del rapporto d'impiego:

- a) — una liquidazione, in luoghi di quelle previste nel Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, pari a venti mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera;
- b) — la liquidazione del congedo maturato e non fruito.

Dall'importo delle predette liquidazioni sarà accantonata, a titolo di deposito spese di viaggio per sé e familiari a carico, una somma pari all'ammontare delle spese occorrenti per recarsi in Italia col mezzo più economico.

A richiesta degli interessati, le liquidazioni di cui al presente articolo, possono essere disposte, per il corrispondente importo in Italia.

Art. 2.

La rescissione del rapporto d'impiego del personale di cui al precedente art. 1, avrà luogo alla data del 1º marzo 1958, salva la facoltà dell'Amministrazione di mantenere il personale stesso in servizio anche dopo la predetta data ma non oltre il 30 giugno 1958.

Art. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, che entro tre mesi dalla data di rescissione del contratto d'impiego lasci definitivamente il Territorio, sarà inoltre concesso il viaggio gratuito, per sé e familiari a carico, fino al luogo di sbarco nel paese di destinazione prescelto e nel limite massimo risultante dall'applicazione dell'art. 11, secondo comma, del Testo Unico sopra citato, oltre alla restituzione del deposito di cui al 2º comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1 può essere trattenuto in servizio col consenso degli interessati, oltre il termine stabilito nell'art. 2, ed alle medesime condizioni dei rispettivi contratti attuali. In tal caso, al momento della rescissione del rapporto d'impiego, il personale trattenuto avrà diritto, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 1 e 3, soltanto ad un dodicesimo dello stipendio per ogni mese di servizio prestato a decorrere dal 1° luglio 1958.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche, con le stesse condizioni e modalità, al personale tuttora in servizio con rapporto d'impiego ex-B.A.S. nonché al personale che, in analoghe posizioni di quello previsto nell'art. 1, presta servizio presso il Municipio di Mogadiscio.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale a contratto locale che, successivamente al 31 marzo 1950, abbia prestato servizio in Somalia, per qualsiasi periodo di tempo, quale dipendente delle Amministrazioni metropolitane dello Stato Italiano.

Art. 7.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, il 15 febbraio 1958.

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 46.

Mogadiscio, il 17 febbraio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1 marzo 1958

N. 3

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ORDINANZE:

ORDINANZA 31 dicembre 1957, n. 1: *Variazioni al bilancio di previsione AFIS per l'esercizio finanziario 1957.*

23

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1957, n. 2 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione AFIS per l'esercizio finanziario 1957.*

27

PARTE TERZA

N. N.

Supplementi pubblicati durante il mese di febbraio 1958


Supplemento N. 1 al N. 2 in data 18 febbraio 1958 contenente:

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 1 rep.: *Modifica dell'art. 14 ed abrogazione dell'art. 28 del Decreto 24 dicembre 1955, n. 246.*

17

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 2 rep.: *Sfollamento volontario personale a contratto locale ex-B.A.S.*

18



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

ORDINANZA 31 dicembre 1957, n. 1 (A.F.I.S.).

Variazioni al bilancio di previsione AFIS per l'esercizio finanziario 1957.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301, del 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, nn. 2157 e 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 approvato con Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RITENUTO di dover apportare le necessarie variazioni in diminuzione alla entrata ed alla spesa del bilancio predetto, in dipendenza del minor intervento finanziario da parte dello Stato Italiano nei confronti di quello richiesto, tenendo conto tuttavia dell'aumento verificatosi negli altri capitoli dell'entrata;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo Unico

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

ENTRATA

In diminuzione

Cap. 1. — Assegnazione dello Stato italiano

So. 1.707.000,00

In aumento

Cap. 2. — Entrate varie ed eventuali

So. 900.942,23

Cap. 3. — Recupero di somme da reintegrare canali dello Stato di previsione

SPESA

In diminuzione

Cap. 6. —	segni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso gli uffici del Governo della Somalia. Indennità di cessazione dal servizio al personale giornaliero	So. 396.505,76
Cap. 8. —	Compensi speciali previsti dall'Ordinanza n. 8 del 15-3-54 e dal D. A. n. 8356630 del 30-4-1954	» 25.000,—
Cap. 9. —	Gettone di presenza ai componenti di Commissioni	» 28.000,—
Cap. 12. —	Indennità di equipaggiamento al personale dello Stato italiano destinato in Somalia	» 6.000,—
Cap. 14. —	Oneri provvidenziali ed assistenziali per il personale non di ruolo a carico dell'AFIS	» 112.000,—
Cap. 16 —	Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione Italiana	» 10.000,—
Cap. 17 —	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	» 10.000,—
Cap. 18 —	Spese per gli automezzi di rappresentanza della Amministrazione italiana	» 44.000,—
Cap. 21 —	Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione italiana	» 46.000,—
Cap. 24. —	Spese per il mantenimento in italia di somali inviati per corsi speciali di studio. Spese per borse di studio all'estero e contributi all'Istituto Superiore di Diritto e Economia	» 206.000,—
Cap. 25 —	Spese da effettuarsi nel Territorio per missioni di carattere internazionale	» 15.000,—
Cap. 35. —	Spese varie connesse allo studio ed alla elaborazione dei piani	» 20.000,—
Cap. 37. —	Spese casuali	» 5.000,—
Cap. 38. —	Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa	» 87.651,31
Cap. 40. —	Spese per la valorizzazione economica del Territorio	» 900.000,—

So. 1.911.157,07

Cap. 28. — Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale italiano del Presidio ed a quello in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	» 85.000,--
Cap. 29. — Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio ed indennità relative a trasferimenti, missioni e congedi al personale dello Stato italiano facente parte del Presidio od in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	» 260.000,--
Cap. 31. — Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato Italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso l'Aeronautica della Somalia	» 555.300,--
Cap. 42/quater — Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di proprietà immobiliare dell'Amministrazione italiana	» 198.465,--

So. 1.140.825,--

Mogadiscio, 31 dicembre 1957.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Piero Franca

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1957, n. 2 rep.

Variazioni al bilancio di previsione AFIS per l'esercizio finanziario 1957.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 approvato con Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RITENUTO necessario dover adeguare gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione dell'Entrata n. 10 « Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi » e n. 11 « Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'A.F.I.S. » e gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della Spesa n. 46 « Spese per conto di terzi » e n. 47 « Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S. » in relazione alle operazioni intervenute durante il periodo 1. novembre 31 dicembre 1957, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957;

IN AUMENTO

Titolo II - Entrate Straordinarie

Categoria III - Contabilità speciale

Cap. 10 — Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi So. 112.835,17

Cap. 11 — Recupero di anticipazioni per spese per-

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1957, n. 2 rep.

Variazioni al bilancio di previsione **AFIS** per l'esercizio finanziario 1957.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 approvato con Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RITENUTO necessario dover adeguare gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione dell'Entrata n. 10 «Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi» e n. 11 «Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'A.F.I.S.» e gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della Spesa n. 46 «Spese per conto di terzi» e n. 47 «Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.» in relazione alle operazioni intervenute durante il periodo 1. novembre 31 dicembre 1957, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957;

IN AUMENTO

Titolo II - Entrate Straordinarie

Categoria III - Contabilità speciale

Cap. 10 — Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi So. 112.835,17

Cap. 11 — Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'A.F.I.S.

So. 78.316,—

Totali aumenti Entrata

So. 191.151,17

Titolo II - Spese straordinarie

Categoria III - Contabilità speciale

Cap. 46 — Spese per conto di terzi

So. 112.835,17

Cap. 47 — Spese pertinenti allo Stato Italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.

So. 78.316,—

Totali aumenti Spesa

So. 191.151,17

Mogadiscio, li 31 dicembre 1957.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Piero Franza

VISTO e Registrato - Reg. n. 24 - foglio n. 42.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.
UFFICIO PIANIFICAZIONE

Elenco delle operazioni intervenute durante il periodo 1. novembre-31 dicembre 1957 a carico dei capitoli di contabilità speciale del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

Cap. 10 - ENTRATA - Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi

Cap. 46 - SPESA - Spese per conto di terzi

- Ufficio Internazionale del Lavoro — per pagamento fatture per passaggi aerei ai delegati al Congresso tenutosi a Ginevra So. 9.005,00
- Cassa Assicurazioni Sociali della Somalia — per contributi personale a C. L. per il periodo 1/7 — 30-9-1957 So. 40.618,40
- Firedda Giuliano — per restituzione somma concessagli a titolo di liquidazione danni 11-1-1948 per irreperibilità del creditore So. 382,36
- Ministero Affari Esteri — Roma — per ricavo vendita francobolli serie « Campagna Antitubercolare » So. 62.819,05

— Ufficio Provinciale del Tesoro — Bologna — per ritenute contributi ENPAS mese di ottobre 1957 Sig. Aurelio La Brocca	So. 9.46
 Totale	So. 112.835,17

**Cap. 11 - ENTRATA - Recupero anticipazioni per spese pertinenti
allo Stato Italiano effettuate dall'A.F.I.S.**

**Cap. 47 - SPESA - Spese pertinenti allo Stato Italiano da
effettuarsi dall'A.F.I.S.**

— Dott. Menotti Tomaselli -- paghe ed indennità agli ex militari somali per il mese di novembre 1957	So. 32.803,—
— Dott. Menotti Tomaselli — per gettoni di presenza a componenti commissione	So. 4.000,—
— Dott. Menotti Tomaselli — per paghe di indennità agli ex militari somali per il mese di dicembre 1957	So. 32.803,—
— Dott. Menotti Tomaselli — per assegni medaglie al V. M. II semestre	So. 7.500,—
— Regione Alto Giuba — anticipazione suppletiva per pagamento stipendi e paghe a ex militari somali per il IV trimestre	So. 1.210,—
 Totale	So. 78.316,—

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 20 marzo 1958

Suppl. N. 1 al N. 3

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ORDINANZE:

ORDINANZA 14 marzo 1958, n. 2: *Approvazione del bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.*

33

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

ORDINANZA 14 marzo 1958, n. 2.

**Approvazione del bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana
della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958 dell'Amministrazione italiana redatto a norma di legge;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo unico

E' approvato il bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.

Mogadiscio, li 14 marzo 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
P. Franca



BILANCIO DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione Italiana
per l'esercizio finanziario 1958



ENTRATA



ENTRATA

N. capitoli	1957	1958	DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni	Competenza			
				per l'anno 1957	in più o in meno	risultante per l'anno 1958			
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE									
Categoria I — Entrate effettive									
1	1		Assegnazione dello Stato italiano	54.285.714 p.m.	+ 2.857.141(a) —	57.142.855 p.m.			
2	2		Entrate varie ed eventuali						
3	3		Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della Spesa	p.m.	—	p.m.			
TOTALE TITOLO I				54.285.714	+ 2.857.141	57.142.855			
TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE									
Categoria I — Entrate effettive									
4	4		Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della Spesa	p.m.	—	p.m.			
5	5		Entrate provenienti da prelevamenti dal Fondo di ri- serva costituito con gli avanzi di gestione	p.m.	—	p.m.			
6	—		Contributi straordinari in dipendenza di situazioni di emergenza	p.m.	—	eliminato			
Categoria II — Movimento di capitali									
Accensione di debiti e fondo scorta									
7	6		Provventi dalla accensione di debiti verso Enti o privati	p.m.					
8	7		Fondo scorta per reparti o servizi militari	339.000	— 222.570	p.m. 116.430			
Categoria III — Contabilità speciale									
Partite che si compensano con la Spesa									
9	8		Depositi e cauzioni	p.m.	—	p.m.			
10	9		Anticipazioni e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	p.m.	—	p.m.			
11	10		Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato Italiano effettuate dall'A.F.I.S.	p.m.	—	p.m.			
TOTALE TITOLO II				339.000	— 222.570	116.430			

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE			
Categoria I — Entrate effettive	54.285.714	+ 2.857.141	57.142.855
TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE			
Categoria I — Entrate effettive	p.m. 339.000	— 222.570	p.m. 116.430
Categoria II — Movimento di capitali	p.m.	—	p.m.
Categoria III — Contabilità speciale			
TOTALE GENERALE			
	54.624.714	+ 2.634.571	57.259.285
RIASSUNTO PER CATEGORIE			
Categoria I — Entrate effettive ordinarie e straordinarie	54.285.714	+ 2.857.141	57.142.855
Categoria II — Movimento di capitali	339.000	— 222.570	116.430
Categoria III — Contabilità speciale	p.m.	—	p.m.
TOTALE GENERALE			
	54.624.714	+ 2.634.571	57.259.285

S P E S A

S P E S A

N. capitoli	1957	1958	DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958					
				per l'anno 1957							
TITOLO I — SPESE ORDINARIE											
Categoria I — Spese effettive											
GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE											
1	1		Spese per il Rapporto alle Nazioni Unite e per le relazioni con gli Organi di Tutela	200.000	— 90.000 (a)	110.000					
2	2		Spese di rappresentanza dell'Amministrazione del Territorio	48.000	—	48.000					
3	3		Spese riservate	84.000	—	84.000					
4	4		Spese per missioni di carattere internazionale . . .	20.000	+ 10.000 (b)	30.000					
TOTALE SPESE PER IL GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE				352.000	— 80.000	272.000					
UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI											
5	5		<i>Spese per il personale</i> Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano, a quello municipale ed a quello non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione italiana; liquidazione al personale a C.L. ed al personale giornaliero italiano in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione italiana	2.900.000	+ 2.299.000 (c)	5.199.000					
			<i>a riportare So.</i>	2.900.000	+ 2.299.000	5.199.000					

43

(a) La riduzione è determinata da minori previste esigenze.

(b) L'aumento è in relazione a maggiori esigenze già verificate si nel precedente esercizio.

(c) Lo stanziamento comprende So. 2.814.000 per la effettiva competenza del 1958 e So. 2.385.000 per il trattamento economico di licenza e di liquidazione spettante al personale per il servizio prestato in Somalia.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	2.900.000	+ 2.299.000	5.199.000
6	6	Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano, a quello municipale ed a quello non somalo assunto dall'Amministrazione italiana in base alle norme vigenti localmente in servizio presso gli Uffici dell'Assemblea Legislativa e del Governo della Somalia; liquidazione al personale a C.L. in servizio presso il Governo della Somalia ed al personale giornaliero italiano in servizio presso lo stesso Governo con assunzione da data anteriore al 18 maggio 1956			
7	7	Compensi per lavoro straordinario	12.110.000	+ 3.815.000 (a)	15.925.000
8	8	Compensi speciali previsti dall'Ordinanza n. 8 del 15 marzo 1954 e dai D.A. n. 8356680 del 30-4-1954	250.000	+ 56.000 (b)	306.000
9	9	Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni	48.000	—	48.000
10	10	Spese di viaggio ed indennità per trasferimenti, rimpatri e congedi del personale	70.000	—	70.000
11	11	Spese di viaggio ed indennità al personale italiano per missioni di servizio nel Territorio ed extra Territorio	750.000	+ 1.298.571 (c)	2.048.571
12	12	Indennità di equipaggiamento al personale dello Stato italiano destinato in Somalia	250.000	—	250.000
13	13	Spese per accertamenti e cure sanitarie	15.000	+ 5.000 (d)	20.000
14	14	Oneri previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a carico dell'Amministrazione per il dipendente personale	10.000	+ 25.000 (d)	35.000
		Totale Spese per il personale	420.000	— 220.000 (e)	200.000
			16.823.000	+ 7.278.571	24.101.571

(a) Lo stanziamento comprende So. 8.680.000 per la effettiva competenza del 1958 e So. 7.245.000 per il trattamento economico di licenza e di liquidazione spettante al personale per il servizio prestato in Somalia.

(b) L'aumento è in relazione ad accertate maggiori esigenze in parte connesse alla riduzione delle unità di personale.

(c) Lo stanziamento comprende So. 400.000 per la effettiva competenza del 1958 e So. 1.648.571 per l'accantonamento delle spese di rimpatrio concernenti tutto il personale italiano in servizio in Somalia.

(d) Aumento dipendente da accertate maggiori esigenze.

(e) Diminuzione connessa alla riduzione del personale italiano nel corso dell'esercizio.

S P E S A

N. capitoli	1957	1958	DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
				per l'anno 1957		
15	15		<i>Spese d'amministrazione</i>			
15	15		Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio concernenti gli Uffici dell'Amministrazione italiana e gli alloggi di rappresentanza del personale italiano	20.000	—	20.000
16	16		Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione italiana	150.000	— 100.000 (a)	50.000
17	17		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000	— 20.000 (a)	50.000
18	18		Spese per automezzi di rappresentanza dell'Amministrazione italiana	200.000	— 50.000 (a)	150.000
19	19		Spese per gli edifici adibiti a sede degli Uffici dell'Amministrazione italiana e ad alloggi gratuiti per il personale italiano	120.000	+ 130.000 (b)	250.000
20	20		Spese di liti, arbitrati, risarcimenti danni ed accessori	25.000	+ 25.000 (b)	50.000
21	21		Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione italiana	530.000	— 20.000	510.000
22	22		Spese riservate varie	100.000	+ 80.000 (b)	180.000
23	23		Residui passivi eliminati per perenzione amministrativa	p.m.	—	p.m.
			Totale Spese d'amministrazione	1.215.000	+ 45.000	1.260.000
			<i>Spese per i servizi</i>			
24	24		Spese per borse di studio e per il mantenimento in Italia di Somali inviati per corsi speciali di studio. Contributo all'Istituto Superiore di Diritto ed Economia.	1.920.000	+ 80.000 (b)	2.000.000
			<i>a riportare So.</i>	1.920.000	+ 80.000	2.000.000

(a) Diminuzione connessa ad accertate minori esigenze
(b) Aumento dipendente da accertate maggiori esigenze.

N. capitoli	DENOMINAZIONE		Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
	1957	1958			
		<i>Riporto So.</i>	1.920.000	+ 80.000	2.000.000
25	—	Spese da effettuarsi nel Territorio per missioni di carattere internazionale	15.000	— 15.000 (a)	eliminato
—	25	Spese per la gestione e la manutenzione del Cimitero Cristiano di Mogadiscio e dell'Ossario ai Caduti Italiani	—	+ 40.000 (b)	40.000
26	26	Spese di ogni genere per il funzionamento delle Scuole italiane e spese per l'assistenza scolastica	67.000	+ 308.000 (c)	375.000
27	27	Spese per i servizi sanitari di pertinenza dell'Amministrazione italiana	p.m.	—	p.m.
		Totale Spese per i servizi	2.002.000	+ 413.000	2.415.000
		TOTALE SPESE PER L'UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI	20.040.000	+ 7.736.571	27.776.571
		FORZE DI POLIZIA			
28	28	Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale italiano in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	8.190.000	— 3.579.000 (d)	4.611.000
29	29	Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio ed indennità relative a trasferimenti, missioni e congedi al personale dello Stato italiano in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	450.000	+ 244.000 (e)	694.000
30	30	Spese varie di funzionamento	320.000	+ 15.000 (f)	335.000
		TOTALE SPESE FORZE DI POLIZIA	8.960.000	— 3.320.000	5.640.000

(a) Il capitolo viene eliminato perché le spese non sono più a carico del bilancio dell'Amministrazione.

(b) Il capitolo viene istituito per provvedere alle spese indicate già facenti carico al Municipio di Mogadiscio.

(c) Aumento dipendente dall'assunzione a carico del bilancio dell'Amministrazione di tutte le spese relative al funzionamento delle scuole italiane, anche primarie.

(d) Diminuzione connessa alla riduzione del personale italiano nel corso dell'esercizio.

(e) Aumento dipendente da accertate maggiori esigenze per il rimpatrio dei personale italiano.

(f) Lo stanziamento riguarda per So. 300.000 il funzionamento dello squadrone blindo-corazzato che graverà col prossimo esercizio sul bilancio del Governo della Somalia.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		AERONAUTICA DELLA SOMALIA			
31	31	Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso la Aeronautica della Somalia.			
32	32	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso i reparti e servizi militari dell'Aeronautica.	2.650.000	— 700.000 (a)	1.950.000
33	33	Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità varie spettanti al personale italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia.	650.000	— 465.000 (b)	185.000
34	34	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Aeronautica.	265.000 1.135.000	+ 115.000 (c) + 185.000 (d)	380.000 1.320.000
		TOTALE SPESE PER L'AERONAUTICA DELLA SOMALIA	4.700.000	— 865.000	3.835.000
		UFFICIO PIANIFICAZIONE			
		Spese varie			
35	35	Spese varie connesse allo studio ed alla elaborazione dei piani			
36	36	Spese per la provvigione alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e spese di trasferimento dell'assegnazione dello Stato italiano	25.000	— 15.000	10.000
37	37	Spese casuali	200.000 8.000	+ 100.000 (e) — 8.000	300.000 p.m.
		a riportare So.	233.000	+ 77.000	310.000

(a) Diminuzione conseguente alla riduzione delle unità di personale italiano nel corso dell'esercizio.

(b) La diminuzione deriva dal trasferimento dell'onere di tutto il personale militare somalo a carico del bilancio del Governo della Somalia (spese per le Forze di Polizia). Col prossimo esercizio graverà su tale bilancio anche la spesa per il personale cl-

esigenze per il rimpatrio del personale italiano.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>			
38	38	Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della Spesa	233.000	+ 77.000	310.000
			1.281.554	— 974.910	306.644
		TOTALE SPESE PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE	1.514.554	— 897.910	616.644
		TOTALE TITOLO I	35.566.554	+ 2.573.661	38.140.215
		TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
		Categoria I — Spese effettive			
39	39	<i>Integrazione al bilancio del Governo della Somalia</i> Contributo a pareggio del bilancio del Governo della Somalia	8.719.160	+ 213.480 (a)	8.932.640
40	40	<i>Spese per lo sviluppo economico e sociale del Territorio</i> Spese per la valorizzazione economica e sociale del Territorio. Contributi all'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (D. 16 dicembre 1956, n. 109). Versamenti a favore del Fondo Valorizzazione Somalia a titolo di contropartita in esecuzione alla Convenzione del 28 giugno 1954 «Stati Uniti America - Italia».	10.000.000	—	10.000.000
41		<i>Spese varie</i>			
42					
42 bis	41	Spese per la delimitazione dei confini Somalia - Kenya .	—	+ 70.000 (b)	70.000
	42	Fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione (art. 12 D.P.R.I. 9 dicembre 1952)	pm.	—	pm.
		<i>a riportare So.</i>	18.719.160	+ 283.480	19.002.640

(a) Aumento dipendente da accertate maggiori esigenze.

(b) Capitolo che si istituisce per la copertura delle spese indicate.


S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
ter.	43	<i>Riporto So.</i>	18.719.160	+ 283.480	19.002.640
quater	44	Spese per il pagamento di somme dovute a carico della Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957	p.m.	—	p.m.
		Spese per l'acquisto, la costruzione, l'arredamento e la manutenzione straordinaria di immobili dell'Amministrazione italiana	p.m.	—	p.m.
		Totale Categoria I	18.719.160	+ 283.480	19.002.640
		Categoria II — Movimento di capitali			
	43	<i>Estinzione di debiti e fondo scorta</i>			
	45	Rimborso di debiti verso Enti o privati	p.m.		p.m.
	46	Fondo scorta per reparti e servizi militari	339.000	— 222.570	116.430
		Totale Categoria II	339.000	— 222.570	116.430
		Categoria III — Contabilità speciale			
	45	<i>Partite che si compensano con le Entrate</i>			
	47	Restituzione di depositi e cauzioni	p.m.	—	p.m.
	47	Spese per conto di terzi	p.m.	—	p.m.
	48	Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.	p.m.	—	p.m.
		TOTALE TITOLO II	19.058.160	+ 60.910	19.119.070

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I — SPESE ORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE	352.000	— 80.000	272.000
UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI	16.823.000	+ 7.278.571	24.101.571
Spese per il personale	1.215.000	+ 45.000	1.260.000
Spese di amministrazione	2.002.000	+ 413.000	2.415.000
Spese per i servizi	8.960.000	— 3.320.000	5.640.000
FORZE DI POLIZIA	4.700.000	— 865.000	3.835.000
AERONAUTICA DELLA SOMALIA	1.514.554	— 897.910	616.644
TOTALE TITOLO I			
	35.566.554	+ 2.573.661	38.140.215
TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
UFFICIO PIANIFICAZIONE			
Integrazione al bilancio del Governo della Somalia .	8.719.160	+ 213.480	8.932.640
Spese per lo sviluppo economico e sociale del Territorio	10.000.000	—	10.000.000
Spese varie	—	+ 70.000	70.000
Totale Categoria I			
	18.719.160	+ 283.480	19.002.640

S P E S A

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
Categoria II — Movimento di Capitali			
Estinzione di debiti e fondo scorta	339.000	— 222.570	116.430
Categoria III — Contabilità Speciale			
Partite che si compensano con l'Entrata	p.m.	—	p.m.
TOTALE TITOLO II	19.058.160	+ 60.910	19.119.070
TOTALE GENERALE	54.624.714	+ 2.634.571	57.259.285
 RIASSUNTO PER CATEGORIE			
Categoria I — Spese effettive ordinarie e straordinarie	54.285.714	+ 2.857.141	57.142.855
Categoria II — Movimento di capitali	339.000	— 222.570	116.430
Categoria III — Contabilità speciale	p.m.	—	p.m.
TOTALE GENERALE	54.624.714	+ 2.634.571	57.259.285



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio 1 aprile 1958

N. 4

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI
N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 24 dicembre 1957, n. 47 rep. (G.S.): *Nomina del Prof. Ermete Buoso ad Ispettore dell'Istruzione Secondaria.*

57

DECRETO Amm.vo 20 marzo 1958, n. 3 rep.: *Cessazione dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore del Dr. Fettarappa-Sandri Carlo e nomina del Dr. Chiti Arnaldo.*

58

PARTE TERZA

V A R I E
N. N.

Supplementi pubblicati durante il mese di marzo 1958:

Supplemento N. 1 al N. 3 in data 20 marzo 1958 contenente:

ORDINANZA 14 marzo 1958, n. 2: *Approvazione del bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.*

33



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 24 dicembre 1957, n. 47 rep.

Nomina del prof. Ermelio Buoso ad Ispettore dell'Istruzione Secondaria.

MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI

IL MINISTRO

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'art. 95 del precitato decreto;

VISTO il proprio decreto 4 dicembre 1956, n. 333334 che conferisce al prof. Mario Pittarelli l'incarico di Ispettore per le Scuole Secondarie;

RITENUTO di dover rendere effettiva la separata organizzazione delle Scuole Secondarie Somale nel senso del Decreto 20 dicembre 1956, n. 124 che istituisce la Direzione delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia;

CONSIDERATO che finora l'Ispettorato dell'Istruzione Secondaria è stato tenuto dal prof. Mario Pittarelli, Preside del Liceo Italiano «Leonardo da Vinci» e Direttore delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1 gennaio 1958, il prof. Mario Pittarelli cessa

Art. 2.

Sotto la stessa data, al prof. Ermete Buoso viene conferita la titolarità dello stesso Ispettorato.

Mogadiscio, il 24 dicembre 1957.

IL MINISTRO
SCEK ALI GIUMALE

VISTO e Registrato - Reg. n. - foglio n. 179.

Mogadiscio, il 31 dicembre 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Ammivo 20 marzo 1958, n. 3 rep.

Cessazione dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore del Dr. Fettarappa-Sandri Carlo e nomina del Dr. Chiti Arnaldo.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto amministratoriale 18 maggio 1956, n. 79, relativo alla organizzazione degli uffici dell'AFIS;

VISTO il decreto amministratoriale 24 luglio 1957, n. 56031, col quale al Dott. Fettarappa-Sandri Carlo veniva conferita la carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore;

DECRETA:

Con decorrenza 14 marzo 1958 il Dott. Fettarappa-Sandri Carlo — 1º Segretario per l'Oriente — cessa dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore e, dalla stessa data, il Dott. Chiti Arnaldo — Adetto commerciale di 1ª Classe — è nominato Capo di Gabinetto.

Mogadiscio, il 20 marzo 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Piero Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 foglio n. 87

Mogadiscio, il 25 marzo 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

BOLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 12 aprile 1958

Suppl. N. 1 al N. 4

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO Amm.vo 20 marzo 1958, n. 4 rep.: *Elenco delle domande presentate dal personale di cui agli articoli 1 e 5 del Decreto 15 febbraio 1958, n. 2.*

61

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

Elenco delle domande presentate dal personale di cui agli articoli 1 e 5 del Decreto 15 febbraio 1958, n. 2.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto 15 febbraio 1958, n. 2, relativo allo sfollamento volontario del personale a contratto locale in servizio presso l'A.F.I.S. dall'1 aprile 1950;

ESAMINATE le domande del predetto personale presentate entro il 28 febbraio 1958 per ottenere l'esonero dal servizio alle condizioni stabilite nel precitato decreto;

ACCERTATO che il personale medesimo ha prestato ininterrottamente servizio dal 1° aprile 1950;

SENTITO il Consiglio Amministrativo;

DECRETA:

E' approvato l'annesso elenco delle domande presentate dal personale di cui agli articoli 1 e 5 del decreto 15 febbraio 1958, n. 2, e ritenute valide agli effetti della concessione dei benefici previsti nel decreto medesimo.

Mogadiscio, li 20 marzo 1958.

Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 95.

Mogadiscio, li 28 marzo 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ELENCO delle domande presentate dal personale di cui agli articoli 1 e 5 del decreto 15 febbraio 1958, n. 2, e ritenute valide agli effetti della concessione dei benefici previsti nel decreto stesso.

PERSONALE DELL'A.F.I.S.

1) ACQUAVIVA Luigi	Ministero Affari Economici
2) ALIGHIERI Faustina	Ministero Affari Sociali
3) ALIGHIERI Pietro	Ministero Affari Generali
4) ALLARA Ernesto	Ministero Affari Sociali
5) ALLEGRI Silvio	Ministero Affari Economici
6) ANDRINI Francesco	Comando Aeronautica
7) ANGILERI Filippo	Ministero Affari Sociali
8) BARBIERI Luciana	Ufficio Affari Italiani
9) BASIRICO' Leonardo	Ministero Affari Sociali
10) BASSANESE Bernardina	Ministero Affari Economici
11) BATTIGELLI Angelo	Ministero Affari Economici
12) BATTISTINI Giovanni	Ministero Affari Economici
13) BECHIS Maria	Ufficio Affari Italiani
14) BENNARDIS Domenico	Ministero Affari Economici
15) BERTELLI Severo	Ministero Affari Sociali
16) BERTI Luigi	Ministero Affari Generali
17) BERTOLANI Evelina	Ministero Affari Economici
18) BIAGI Biagio	Segreteria Generale
19) BOGO Desiderio	Comando Aeronautica
20) BOMBAGGIO Mariano	Ministero Grazia e Giustizia
21) BONANNO Luigi	Ministero Affari Economici
22) BONETTI Giuseppe	Ministero Affari Generali
23) BONINI Albertino	Ministero Affari Finanziari
24) BONINO Grazia	Ministero Affari Sociali
25) BORG Maria Teresa	Ufficio Pianificazione
26) BOTTACIN Antonio	Ministero Affari Economici
27) BRAGGIOTTI Armando	Ministero Affari Economici
28) BRUCOLI Nicolò	Ministero Affari Economici
29) BRUNAMONTI Domenico	Ministero Grazia e Giustizia
30) CABASSI Luigi	Ministero Affari Economici
31) CAPUTO Vincenzo	Ministero Affari Economici
32) CASOLI Iris	Ministero Affari Economici
33) CASTELLI Francesco	Comando Aeronautica
34) CAVALLETTI Albina	Ministero Affari Economici
35) CAVALLETTI Alessandro	Ministero Affari Finanziari
36) CAVALLI Maria Vittoria	Ministero Affari Sociali
37) CEYNAR Walter	Ministero Affari Sociali
38) CERAVOLO Francesco	Ministero Affari Economici
39) CHIZZINI Felice	Ministero Affari Economici
40) CICOGNA Giuseppe	Ministero Affari Economici
41) CICONI Domenico	Ministero Affari Economici
42) CONSALVO Mario	Ministero Affari Sociali

43) COPPI Arnaldo	Ministero Affari Economici
44) CORBATTO Silvia	Ministero Affari Finanziari
45) CORNO Cesare	Ministero Affari Sociali
46) DANESIN Marco	Ufficio Ex Militari
47) DECINA Roberto	Ministero Affari Sociali
48) DELLA CASA Lucia	Ministero Aifari Sociali
49) DELLA NAVE Lorenzo	Ministero Affari Economici
50) DE PAOLIS Vittorio	Ministero Affari Generali
51) DI CERA Giovanni	Ministero Affari Economici
52) DI CERA Worna	Ministero Affari Sociali
53) DI SALVIA Antonio	Ministero Affari Economici
54) DONADON Carlo	Presidenza del Consiglio
55) DOVIGO Luigi	Comando Polizia
56) ERRIU Flaminio	Ministero Affari Sociali
57) FABELLINI Ugo	Ministero Affari Economici
58) FABI Antonio	Ministero Affari Finanziari
59) FABI Lidia	Gabinetto Amministratore
60) FABIANI Giovanni	Ministero Affari Economici
61) FAUSTINI Fausto	Ministero Affari Sociali
62) FERRERI Alessandrina	Ragioneria
63) FERRO Luigi	Ministero Affari Generali
64) FIORAVANZI Luigi	Comando Polizia
65) FIORELLI Mario	Ministero Affari Economici
66) FOICO Filippo	Ministero Affari Economici
67) FOLCO Davide	Ministero Affari Economici
68) FONTANA Luigi	Ministero Affari Economici
69) FRANCIOSI Bruna	Ufficio Pianificazione
70) FRASCAROLO Emilia	Ministero Affari Economici
71) GALLO Agostino	Comando Polizia
72) GALLO Giovanni	Ministero Affari Economici
73) GASPERIN Marino	Comando Aeronautica
74) GHIONE Alerino	Ministero Affari Economici
75) GHIRARDINI Curzio	Ministero Affari Economici
76) GHIRARDINI Saverio	Ministero Affari Economici
77) GIANNETTO Domenico	Ministero Affari Sociali
78) GIUFFRE' Norma	Ministero Affari Economici
79) GIULIANO Alfredo	Ministero Affari Sociali
80) GRACEFFO Pasquale	Ministero Affari Sociali
81) GRACEFFO Vittorio	Ministero Affari Sociali
82) GRASSI Guido	Comando Polizia
83) GRASSO Antonio	Ministero Affari Generali
84) GRASSO Gaetano	Ministero Affari Economici
85) GRASSO Pietro	Ministero Affari Economici
86) GRECO Vincenzo	Ministero Affari Economici
87) IACONA Ettore	Ministero Grazia e Giustizia
88) IRACI Salvatore	Ministero Affari Generali
89) LALOMIA Carmelo	Ministero Affari Sociali
90) LA MACCHIA Vito	Ministero Affari Economici
91) LA PORTA Vittorio	Ministero Affari Economici

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 92) LEONI Girolamo | E.N.A.M. |
| 93) LIMATA Giuseppe | Presidenza Consiglio Ministri |
| 94) LINDEN Carlo | Ministero Affari Economici |
| 95) LOMBARDO Giuseppa | Scuole Elementari Italiane |
| 96) LO TEMPIO Antonino | Comando Aeronautica |
| 97) MADARO Pietro | Ministero Affari Economici |
| 98) MALAVARCA Antonio | Comando Aeronautica |
| 99) MANFREDI Giovanni | Ministero Affari Generali |
| 100) MARENNE Alberto | Ministero Affari Economici |
| 101) MARINI Amedeo | Ministero Affari Economici |
| 102) MARRONE Arturo | Ministero Affari Sociali |
| 103) MARTELLI Giuliana | Ufficio Affari Italiani |
| 104) MARTINI Amalia | Ministero Affari Sociali |
| 105) MARVONA Giuseppe | Ministero Affari Economici |
| 106) MIGLIO Francesco | Ministero Affari Sociali |
| 107) MIGNECO Francesco | Ministero Affari Economici |
| 108) MIRABILE Fortunato | Ministero Grazia e Giustizia |
| 109) MOJA Graziella | Ministero Affari Economici |
| 110) MOLIN Angelo | Comando Polizia |
| 111) MONDIN Tullio | Comando Polizia |
| 112) MCRANDO Cesarina | Ministero Affari Sociali |
| 113) MORTARA Lucia | Ministero Affari Sociali |
| 114) MUSTAFA' ben Ali | Ministero Affari Economici |
| 115) NEGRENTE Vittorio | Ministero Affari Generali |
| 116) NOGALI Valentino | Ministero Affari Generali |
| 117) NORDIO Vittorio | Comando Aeronautica |
| 118) ORTENZI Mario | Ragioneria |
| 119) PAGANIN Giovanni | Ministero Affari Economici |
| 120) PALMA Paolino | Ministero Affari Generali |
| 121) PALMIERI Pasquale | Ministero Affari Economici |
| 122) PALMIFRI Raffaele | Ministero Affari Economici |
| 123) PANI Salvatore | Comando Polizia |
| 124) PANZA Pasquale | Ministero Affari Economici |
| 125) PACIETTI Olga | Ministero Affari Finanziari |
| 126) PACIETTI Renato | Ministero Affari Finanziari |
| 127) PACILIZZI Pier Paolo | Ministero Affari Economici |
| 128) PARIS Mario | Ministero Affari Economici |
| 129) PARODI Dante | Ministero Affari Interni |
| 130) PATRUCCO Ebles | Ministero Affari Generali |
| 131) PATTI Egidio | Comando Polizia |
| 132) PEZZALI Riccardo | Ministero Affari Generali |
| 133) PICCIONE Carmelo | Ministero Grazia e Giustizia |
| 134) PIGNATELLI Rodolfo | Ministero Grazia e Giustizia |
| 135) PINTUS Antonio | Ufficio Ex Militari |
| 136) PINTUS Gabriella | A.S.E.S. |
| 137) PINTUS Umberto | Ministero Affari Finanziari |
| 138) PLATINETTI Antonio | Comando Polizia |
| 139) POLIDORI Alfredo | Ministero Affari Economici |
| 140) PREGNO Mario | Comando Polizia |

141) PREVITERA Luciano	Comando Aeronautica
142) PROTO Salvatore	Ministero Affari Sociali
143) PUGLIESI Paolo	Ufficio Affari Italiani
144) RAFFAELLI Renzo	Ministero Affari Sociali
145) RANIERI Catello	Comando Aeronautica
146) RIMINI Amedeo	Ministero Affari Finanziari
147) RIVA Angelo	Ministero Affari Economici
148) RIVA Celeste	Ministero Affari Economici
149) RIVABELLA Sergio	Ministero Affari Generali
150) ROSSI Giuseppe	Ministero Affari Economici
151) SABBADIN Adalgisa	Ministero Affari Economici
152) SACCANI Giorgio	Ministero Affari Interni
153) SALEH Hassan Fetali	Ministero Affari Generali
154) SALVATORI Adelaide	Ragioneria
155) SANDRE Ferruccio	Comando Polizia
156) SANNA Antonino	Ministero Affari Finanziari
157) SCAGLIA Sebastiano	Ministero Affari Generali
158) SCHIV Kumar Kashyap	Ministero Grazia e Giustizia
159) SELUCCI Roberto	Comando Aeronautica
160) SERAFINI Elvezia	Ministero Affari Generali
161) SETTI Natale	Ministero Affari Interni
162) SIMEONI Romolo	Comando Aeronautica
163) SPOSATO Salomone	Ministero Affari Sociali
164) STEFANI Carlo	Ministero Affari Sociali
165) STEL Ernesto	Ministero Affari Economici
166) STELLA Anita	Ufficio Affari Italiani
167) STORINO Antonio	Ministero Affari Economici
168) STUPAZZINI Adolfo	Ministero Affari Generali
169) TARANTINO Mario	Ministero Affari Economici
170) TEDESCHI Giulia	Ministero Affari Economici
171) TEODORI Giacomo	Ministero Affari Economici
172) THIONE Giorgio	Comando Polizia
173) TIEPOLO Virginio	Ministero Affari Economici
174) TONELLI Aldo	Ministero Affari Economici
175) UBALDI Attilio	Presidenza Consiglio Ministri
176) UCCELLA Lorenzo	Ufficio Ex Militari
177) VALENTINI Linda	Ministero Affari Sociali
178) VECCHIO Luciano	Ministero Affari Economici
179) VENTURINI Maurizio	Ufficio Affari Italiani
180) Verna Antonio	Comando Polizia
181) Verna Saverio	Ministero Affari Economici
182) VILIGIARDI Otello	Comando Poiizia
183) VILLAROSA Giovanni	Ministero Affari Economici
184) VINCIATI Romano	Ministero Affari Economici
185) VITALI Giuseppe	Ministero Affari Economici
186) VOLPI Anny	Ministero Affari Finanziari
187) WALLS Roberto	Ragioneria
188) ZACCARIA Luigi	Comando Polizia
189) ZANGARI Domenico	Ministero Affari Generali

190) ZAVOLI Mario	Ministero Affari Economici
191) ZEPPA Fortunato	Ministero Affari Interni
192) ZEPPA Giovanni	Ministero Grazia e Giustizia
193) ZEPPA Ugolino	Ufficio Affari Italiani
194) ZEREGA Clemente	Ministero Affari Economici

PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO

1) CROZZOLI Luigi	Municipio di Mogadiscio
2) LANZA Salvatore	Municipio di Mogadiscio
3) SANNA Ernesto	Municipio di Mogadiscio
4) SASSI Carlo	Municipio di Mogadiscio

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

BOLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 12 aprile 1958

Suppl. N. 2 al N. 4

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

LEGGE 1º aprile 1958, n. 13 (G.S.): *Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.*

69

DECRETI:

N.N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

LEGGE 1º aprile 1958, n. 13 (G.S.)

Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il Governo della Somalia è autorizzato ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, per l'esercizio finanziario 1º gennaio - 31 dicembre 1958 ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio medesimo in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi della Somalia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 1º aprile 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Piero Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD



ENTRATA

bilancio di governo
del governo della So
per l'anno 1958



ENTRATA

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE					
Categoria I — Entrate effettive					
Rubrica I — REDDITI PATRIMONIALI					
1	1	Canoni di affitto delle aree edilizie in centri abitati e dei fabbricati	200.000	+ 50.000 (a)	250.000
2	2	Proventi derivanti dalla cessione di beni demaniali	80.000	+ 120.000 (b)	200.000
3	3	Diritti sui permessi di ricerca e di concessioni minerali e sulle concessioni di pesca, di spiagge e pertinenze marittime	7.500	—	7.500
4	4	Proventi delle concessioni di taglio di boschi ed altri proventi vari	50.000	+ 20.000 (b)	70.000
Totale rubrica I				337.500	527.000
Rubrica II — IMPOSTE DIRETTE					
5	5	Imposta sul reddito	4.300.000	+ 900.000 (c)	5.200.000
6	6	Ritenute sugli assegni del personale dello Stato Italiano per imposta di R.M. complementare e bollo (art. 18 D.P.R.I., 9 dicembre 1952, n. 2359)	600.000		600.000
7	7	Imposte sulle abitazioni non soggette alla imposta sul reddito	500.000	+ 250.000 (d)	750.000
8	8	Tributo sulle coltivazioni dei terreni non soggetti alla imposta sul reddito (D.A. 9-7-1952, n. 9)	150.00	+ 100.000 (e)	250.000
—	9	Imposta sul bestiame macellato	—	+ 200.000 (f)	200.000
Totale rubrica II				5.550.000	7.000.000

(a) - Aumento che si propone in relazione all'aumento dei canoni di fitto.

(b) - Aumento che si propone in relazione all'andamento del gettito nell'esercizio in corso.

(c) - Aumento che si propone in relazione alla nuova legge sull'imposta sul reddito.

(d) - Aumento che si propone in relazione alla nuova legge dell'imposta sulle abitazioni non soggette alla imposta sul reddito.

(e) - Aumento che si propone in previsione di un maggior gettito conseguente al perfezionamento del sistema di accertamento e riscossione.

(f) - Capitolo che si istituisce in relazione alla legge istitutiva dell'imposta sul bestiame macellato.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		Rubrica III — TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI			
9	10	Imposta sulle successioni	10.000	—	10.000
10	11	Imposta di registro	650.000	+ 50.000 (a)	700.000
11	12	Tassa di bollo e sulle autorizzazioni governative	1.200.000	+ 200.000 (b)	1.400.000
12	13	Imposta di surrogazione del registro e bollo	100.000	+ 20.000 (d)	120.000
13	14	Imposte ipotecarie	30.000	—	30.000
14	15	Tassa sulle assicurazioni	20.000	—	20.000
15	16	Tassa sulla circolazione degli automezzi	275.000	+ 175.000 (c)	450.000
16	17	Tasse scolastiche	p.m.	+ 15.000 (d)	15.000
17	18	Diritti erariali sui pubblici spettacoli	207.000	+ 43.000 (d)	250.000
18	19	Diritti di segreteria e diritti riscossi dai Qadi	120.000	— 10.000 (e)	110.000
19	20	Tasse di carattere locale non devolute ai servizi municipali	20.000	—	20.000
		Totale rubrica III	2.632.000	+ 493.000	3.125.000
		Rubrica IV — DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE			
20	21	Dazi d'importazione e diritti conglobati	14.000.000	+ 1.000.000 (f)	15.000.000
21	22	Dazi di esportazione e diritti conglobati	4.500.000	+ 250.000 (f)	4.750.000
22	28	Diritti di magazzinaggio, multe, ammende e varie	300.000	—	300.000
23	24	Imposta di fabbricazione degli spiriti e sovraimposta di confine	50.000	—	50.000
24	25	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero e sovraimposta di confine	4.600.000	+ 1.250.000 (g)	5.850.000
		<i>a riportare So.</i>	23.450.000	+ 2.500.000	25.950.000

(a) - Aumento che si propone in relazione di un previsto maggiore volume di affari connesso allo sviluppo economico del Territorio.

(b) - Aumento che si propone in relazione allo sviluppo dell'economia del Territorio e di ogni genere di rapporti sociali ed alla revisione delle tariffe in vigore.

(c) - Aumento che si propone in relazione alla nuova legge che aumenta le misure della tassa ed al graduale aumento dei mezzi in circolazione.

(d) - Aumento che si propone in relazione al gettito dell'esercizio in corso.

(e) - Riduzione che si propone in relazione all'andamento del gettito dell'esercizio in corso.

(f) - Aumento che si propone in relazione all'aumento volume del traffico d'importazione e di esportazione.

(g) - Aumento che si propone in relazione all'aumento della produzione e del consumo dello zucchero.

ENTRATA

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>			
25	26		23.450.000	+ 2.500.000	25.950.000
20bis	27	Imposta di consumo sui carburanti Addizionale al daizo d'importazione della farina :	1.500.000 375.000	+ 800.000 (a) — 15.000 (b)	2.300.000 360.000
		Totale rubrica IV	25.325.000	+ 3.285.000	28.610.000
		Rubrica V — MONOPOLIO SUI TABACCHI E SUI FIAMMIFERI			
26	28	Proventi dalla vendita dei tabacchi e derivanti e dei fiammiferi	5.400.000	+ 750.000 (c)	6.150.000
27	29	Proventi vari	35.000	— 5.000 (d)	30.000
		Totale rubrica V	5.435.000	+ 745.000	6.180.000
		Rubrica VI — PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI			
28	30	Vendita carte valori postali, tassa vaglia, caselle po- stali e vari	1.000.000		1.000.000
29	31	Proventi delle radio comunicazioni	900.000	+ 100.000 (e)	1.000.000
30	32	Proventi telefonici	400.000	+ 50.000 (f)	450.000
31	33	Diritti marittimi e tasse di ancoraggio	50.000	+ 20.000 (g)	70.000
32	34	Diritti per i servizi degli aeroporti	50.000	+ 40.000 (g)	90.000
33	35	Canone sulla concessione dei servizi imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio	540.000	— 200.000 (h)	340.000
		<i>a riportare So.</i>	2.940.000	+ 10.000	2.950.000

- (a) - Aumento che si propone in relazione al previsto maggior consumo di carburanti in dipendenza dell'aumento dei mezzi in circolazione.
- (b) - Riduzione che si propone in relazione all'andamento del gettito nell'esercizio in corso.
- (c) - Aumento che si propone in relazione al provvedimento di revisione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette.
- (d) - Riduzione che si propone in relazione all'andamento del gettito dell'esercizio in corso.
- (e) - Aumento che si propone in relazione allo sviluppo delle radio comunicazioni.
- (f) - L'aumento proposto è connesso allo sviluppo dell'uso del telefono.
- (g) - Aumento che si propone in relazione all'aumento del traffico portuale ed aeroportuale.
- (h) - La riduzione è in relazione alla costituzione dei depositi costieri che vengono riforniti direttamente dalle

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	2.940.000	+ 10.000	2.950.000
34	36	Multe ed ammende inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, escluse le dogane, oblazioni e pene pecuniarie. Proventi da depositi giudiziari	100.000 10.000	+ 50.000 (a) —	150.000 10.000
35	37	Proventi dell'agricoltura e zootecnia			
36	38	Proventi derivanti dalla vendita del Boll. Uff. e di altre pubblicazioni; proventi delle inserzioni pubblicitarie	100.000	—	100.000
37	39	Rette dei collegi	30.000	+ 70.000 (b)	100.000
38	40	Proventi carcerari	15.000	+ 10.000 (c)	25.000
39	41	Rette di ospedalità; proventi derivanti dalla vendita di preparati e di prestazioni sanitarie	250.000	+ 250.000 (d)	500.000
40	42	Proventi vari dell'Istituto Siero-vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e dalle prestazioni veterinarie	800.000	—	800.000
—	43	Utili derivanti dalla gestione di aziende speciali	—	—	p.m.
		Totale rubrica VI	4.245.000	+ 390.000	4.635.000
		Rubrica VII — ENTRATE DIVERSE			
41	44	Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati; ritenute sugli assegni del personale militare e del personale militarmente ordinato responsabile di guasti al materiale e per altri motivi			
41bis	45	Proventi derivanti dalla vendita di targhe automobilistiche	150.000 100.000	+ 200.000 (e) — 100.000 (f)	350.000 p.m.
		<i>a riportare So.</i>	250.000	+ 100.000	350.000

(a) - Aumento che si propone in relazione al maggior gettito previsto.

(b) - Aumento che si propone in relazione all'aumentato numero dei collegiali.

(c) - Aumento che si propone in relazione al gettito dell'esercizio in corso.

(d) - Aumento che si propone in relazione all'aumento delle tariffe per prestazioni sanitarie e per ricoveri negli ospedali.

(e) - L'aumento che si propone è connesso alla giacenza di oggetti fuori uso da alineare.

(f) - Il capitolo viene conservato p.m. per l'imputazione di proventi dalla vendita di targhe automobiliste.

ENTRATA

		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
N. capitoli	1957				
		<i>Riporto So.</i>	250.000	+ 100.000	350.000
42	46	Proventi derivanti da servizi speciali resi nell'interesse di privati	790.000	- 70.000 (a)	720.000
43	47	Entrate varie ed eventuali non altrimenti preciseate	600.000	-	600.000
44	48	Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello Stato di previsione della spesa	p.m.	-	p.m.
45	49	Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	500.000	- 200.000 (b)	300.000
		Totale rubrica VII	2.140.000	- 170.000	1.970.000
		 TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE			
		Categoria I — Entrate effettive			
		Rubrica VIII — CONTRIBUTI			
46	50	Integrazione dell'Amministrazione Fiduciaria a pareggio del bilancio	8.719.160	+ 213.480 (c)	8.932.000
47	51	Contributi straordinari in dipendenza di situazioni di emergenza	p.m.	-	p.m.
		Totale rubrica VIII	8.719.160	+ 213.480	8.932.000
		 Rubrica IX — ENTRATE DIVERSE			
48	52	Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	p.m.	-	p.m.
		Totale rubrica IX	p.m.	-	p.m.

(a) - La riduzione che si propone è in relazione alla prevista minore richiesta di servizi speciali da parte di privati.

(b) - Riduzione che si propone in relazione al gettito dell'esercizio in corso.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		Categoria II — Movimento di capitali Rubrica X — ACCENSIONI DI DEBITI, VENDITE PATRIMONIALI			
49	53	Proventi dalla accensione di debiti verso Eenti o privati	p.m.	—	p.m.
50	54	Somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali	p.m.	—	p.m.
		Totale rubrica X	p.m.	—	p.m.
		Categoria III — Contabilità speciale Rubrica XI — PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			
51	55	Depositi e cauzioni	p.m.	—	p.m.
52	56	Recupero di somme anticipate per spese delle Aziende Speciali	p.m.	—	p.m.
53	57	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	p.m.	—	p.m.
54	58	Addizionale sulla tassa di esportazione dell'incenso a favore delle Municipalità della Migiurtinia	12.000	— 12.000	p.m.
		Totale rubrica XI	12.000	— 12.000	p.m.

ENTRATA

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE			
Categoria I — Entrate effettive			
Rubrica I - Redditi patrimoniali	337.000	+ 190.000	527.500
Rubrica II - Imposte dirette	5.550.000	+ 1.450.000	7.000.000
Rubrica III - Tasse ed imposte indirette sugli affari	2.632.000	+ 493.000	3.125.000
Rubrica IV - Dogane ed imposte di fabbricazione	25.325.000	+ 3.285.000	28.610.000
Rubrica V - Monopolio sui tabacchi e fiammiferi	5.435.000	+ 745.000	6.180.000
Rubrica VI - Proventi derivanti dai servizi	4.245.000	+ 390.000	4.635.000
Rubrica VII - Entrate diverse	2.140.000	— 170.000	1.970.000
Totale Titolo I Entrate effettive ordinarie	45.664.500	+ 6.383.000	52.047.500
TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE			
Categoria I — Entrate effettive			
Rubrica VIII - Contributi	8.719.160	+ 213.480	8.932.640
Rubrica IX - Entrate diverse	p.m.	—	p.m.
Totale entrate effettive ordinarie	8.719.160	+ 213.480	8.932.640
Categoria II — Movimento di capitali			
Rubrica X - Accensione di debiti e vendite patrimoniali	p.m.	—	p.m.
Categoria III — Contabilità speciale			
Rubrica XI - Partite che si compensano con la spesa	12.000	— 12.000	p.m.
Totale Titolo II — Entrate straordinarie	8.719.160	+ 213.480	8.932.640
TOTALE GENERALE	54.395.660	+ 6.584.480	60.980.140

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
RIASSUNTO PER CATEGORIA			
Categoria I - Entrate effettive			
Ordinarie	45.664.500	+ 6.383.000	52.047.500
Straordinarie	8.719.160	+ 213.480	8.932.640
Categoria II - Movimento di capitali	p.m.	—	p.m.
Categoria III - Contabilità speciale	12.000	— 12.000	p.m.
TOTALE GENERALE		54.395.660	+ 6.584.480
			60.980.140

**Bilancio preventivo
del Governo della Somalia
per l'anno 1958**

S P E S A



S P E S A

N. capitoli	1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
		TITOLO I — SPESE ORDINARIE Categoria I — Spese effettive			
		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
55	1	Assegnazione per il funzionamento dell'Assemblea Legislativa	1.500.000	— 100.000 (a)	1.400.000
1	2	Spese riservate	60.000	—	60.000
2	3	Spese varie di funzionamento degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri	10.000	+ 26.000 (b)	36.000
27	4	Spese per il funzionamento delle biblioteche e delle fototeca e per il Museo della Garesa (acquisto di libri e pubblicazioni, rilegature e lavori cartografici)	25.000	—	25.000
28	5	Spese per contributi a missioni di studio per la pubblicazione di opere interessanti la Somalia	12.00	—	12.000
28	6	Spese per il servizio di statistica e per la relativa attrezzatura	—	+ 35.200 (c)	35.000
29	7	Spese per i servizi di stampa e di radiodiffusione e per il cinema educativo	652.800	—	652.800
		Totale Presidenza Consiglio dei Ministri	2.259.800	— 38.800	2.221.000
		MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI			
		<i>Spese per l'Organizzazione amministrativa e per gli organi elettivi</i>			
3	8	Spese per le elezioni e per il funzionamento dei Consigli Distrettuali	125.000	—	125.000
4	9	Spese per la rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali	330.000	—	330.000
		<i>a riportare So.</i>	455.000	—	455.000

(a) - La riduzione è connessa alle minori esigenze dell'Assemblea Legislativa.

(b) - L'aumento è in relazione alle spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Avvocatura Erariale.

(c) - L'aumento è in relazione alle spese di funzionamento dell'Ufficio Statistico.

N capitoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
				1958
	<i>Riporto So.</i>	455.000	—	455.000
5 10	Contributi ai bilanci dei Municipi; sovvenzioni integrative delle spese delle amministrazioni dei servizi municipali nei centri non costituiti in Municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle amministrazioni dei servizi municipali	1.150.000	— 740.000 (a)	410.000
6 11	Assegni a capi eletti e tradizionali	1.020.000	— 130.000 (b)	890.000
— 12	Assegni alle notabilità	—	+ 190.000 (c)	190.000
	<i>Spese per la Pubblica Sicurezza</i>			18
7 13	Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Polizia	9.680.000	+ 1.320.000 (c)	11.000.000
8 14	Spese varie per il funzionamenti della Polizia	2.180.000	+ 200.000 (c)	2.380.000
9 15	Stipendi, indennità varie e spese di trasferta agli Ilalo	3.400.000	+ 300.000 (c)	3.700.000
10 16	Spese per la vestizione e l'equipaggiamento degli Ilalo	240.000	+ 20.000 (c)	260.000
	<i>Spese varie</i>			
14 17	Spese per lo normale assistenza in casi ed eventi eccezionali ed sovvenzioni ad enti sportivi	535.000	—	535.000
15 18	Spese riservate	150.000	—	150.000
	Totale Ministero per gli Affari Interni	18.810.000	+ 1.160.000	19.970.000

- (a) - Riduzione che si propone in relazione al passaggio del servizio anticendi dal Municipio di Mogadiscio alle Forze di Polizia ed alle istituite addizionali a favore dei Municipi.
- (b) - Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze accertate.
- (c) - Capitolo che si istituisce per una più esatta imputazione della spesa e lo stanziamento è determinato in relazione alle esigenze.
- (d) - Aumento che si propone in relazione alle effettive necessità.

S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
MINISTERO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA					
<i>Spese per i servizi giudiziari</i>					
84	19	Spese di funzionamento dei servizi giudiziari e spese di giustizia	180.000	+ 100.000 (a)	280.000
85	20	Compensi agli incaricati di funzioni notarili, ai cancellieri ed ufficiali giudiziari per ricupero di somme sui campioni civili e penali	20.000	—	20.000
<i>Spese carcerarie</i>					
11	21	Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento spettanti alle guardie carcerarie	485.000	+ 58.000 (b)	543.000
12	22	Spese per la vestizione e l'equipaggiamento delle guardie carcerarie	28.000	—	28.000
13	23	Spese per il mantenimento dei detenuti e per gli stabiliimenti di pena	1.000.000	—	1.000.000
Totale Ministero Grazia e Giustizia					
			1.713.000	+ 158.000	1.871.000
MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI					
<i>Spese per la Pubblica Istruzione</i>					
16	24	Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle scuole pubbliche	490.000	+ 43.000 (c)	533.000
17	25	Spese di ogni genere per collegi, orfanotrofli; sovvenzione a scuole ed altri enti di assistenza scolastica	750.000	+ 140.300 (c)	890.300
<i>a riportare So.</i>					
			1.240.000	+ 183.300	1.323.300
<p>(a) - L'aumento che si propone è connesso al maggior onere derivante dagli istituenti uffici per i Giudici Distrettuali.</p> <p>(b) - L'aumento che si propone è connesso al maggior onere per gli aumenti biennali.</p> <p>(c) - L'aumento che si propone è connesso alle maggiori esigenze accertate.</p>					

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1958	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	1.240.000	+ 183.300	1.323.300
18	26	Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento	750.000	- 142.800 (a)	607.200
19	27	Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo e di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici	100.000	-	100.000
20	28	Spese per gli studi ed esperimenti in materia di educazione di base. Spese nel Territorio per missioni di carattere internazionale	100.000	-	100.000
		<i>Spese per il lavoro</i>			
21	29	Spese per il lavoro e la previdenza sociale	40.000	+ 60.000 (b)	100.000
		<i>Spese per la sanità pubblica</i>			
22	30	Spese per il funzionamento degli Ospedali, infermerie, ambulatori e laboratori; spese per il vitto ai ricoverati	2.560.000	+ 200.000 (c)	2.760.000
23	31	Spese per l'acquisto di medicinali e di materiali sanitari; spese per il funzionamento del Deposito Centrale Materiale Sanitario e dell'Istituto Chimico Farmaceutico	960.000	+ 164.000 (c)	1.124.000
24	32	Spese per l'igiene, la profilassi e la medicina sociale	370.000	+ 31.300 (c)	401.300
		<i>Spese per i servizi veterinari</i>			
25	33	Spese per i servizi veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame	300.000	-	300.000
26	34	Spese per l'Istituto SieroVaccinogeno	110.000	-	110.000
		Totale Ministero Affari Sociali	6.530.000	+ 495.800	7.025.800

98

(a) - La diminuzione è la risultante fra una integrazione ed una diminuzione. La riduzione è connessa alla cessazione della convenzione con il Vicariato Apostolico (Suore).

(b) - L'aumento che si propone è connesso alle maggiori necessità correlative al Codice del Lavoro.

(c) - L'aumento che si propone è connesso alle maggiori esigenze accertate.

S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI					
<i>Spese per l'industria, il commercio, i trasporti e le comunicazioni</i>					
30	35	Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio; contributi e sovvenzioni ad enti che si occupano dello sviluppo commerciale ed agricolo del Territorio	230.000	— 30.000 (a)	200.000
31	36	Spese per il servizio geologico e per lo sviluppo mine- rario della Somalia	29.000	—	29.000
32	—	Spese per il funzionamento del Consiglio Economico. Spe- se per il servizio di controllo e di disciplina dei com- merci e delle industrie	39.000	— 39.000 (b)	soppresso
48	37	Spese per il funzionamento dei Dipartimenti del Mini- stero. Spese per il minuto mantenimento	135.000	+ 99.000 (c)	234.000
33	38	Spese per il funzionamento e la manutenzione delle ope- re di segnalamento delle coste, dei porti e delle rade	71.000	+ 59.000 (d)	130.000
34	39	Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e por- tuali	65.000	+ 40.000 (d)	105.000
35	40	Spese per il funzionamento dei servizi aeroportuali	20.000	+ 14.000 (d)	34.000
36	41	Spese per il funzionamento del Pubblico Registro Au- tomobilistico	8.000	+ 12.000 (d)	20.000
37	42	Spese per l'esercizio dei servizi postali e telegrafici	550.000	+ 180.000 (d)	730.000
38	43	Spese per l'esercizio dei servizi telefonici e per la ma- nutenzione degli impianti	254.000	+ 32.000 (d)	286.000
39	44	Spese per l'esercizio dei servizi delle comunicazioni	335.000	+ 65.000 (d)	400.000
40	45	Sovvenzioni per linee di comunicazioni	245.000	— 254.000 (c)	p.m.
<i>a riportare So.</i>				1.981.000	+ 187.000
<i>18</i>					2.168.000

(a) - La riduzione è connessa alle esigenze generali di contrazione delle spese ovunque si presenti la possibilità.

(b) - Il capitolo viene soppresso per la contrazione delle spese.

(c) - La denominazione viene modificata per l'unificazione delle spese di funzionamento di tutti i Dipartimenti del Ministero, che nel corrente esercizio gravano su diversi capitoli. L'aumento è connesso alle maggiori esigenze.

(d) - L'aumento è in relazione alle effettive esigenze accertate per il funzionamento dei vari servizi.

(e) - Il capitolo non viene dotato di stanziamento, prevedendosi di non sostenere alcuna spesa per sovvenzioni di linee di comu-

N. capitoli 1957	1958	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
		<i>Riporto So.</i>	1.981.000	+ 187.000	2.168.000
<i>Spese per i lavori pubblici</i>					
41	46	Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio	700.000	+ 500.000 (a)	1.200.000
42	47	Manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti	800.000	+ 1.400.000 (a)	2.200.000
43	48	Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei ponti, traghetti e natanti; spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni	190.000	+ 300.000 (a)	490.000
44	49	Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e delle rade di approdo	220.860	+ 269.140 (b)	490.000
45	50	Spese per l'esercizio delle centrali elettriche	185.000	+ 105.000 (c)	290.000
46	51	Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi	735.000	+ 365.000 (c)	1.100.000
47	52	Spese per il funzionamento delle officine dei lavori pubblici comprese quelle delle sezioni presso le Regioni	590.000	+ 10.000 (d)	600.000
49	53	Spese di sorveglianza dei cantieri, dell'officina e degli stabili demaniali	178.000	—	178.000
50	54	Spese per gli automezzi del Dipartimento lavori pubblici e delle sezioni presso le Regioni	245.000	+ 55.000 (d)	300.000
		<i>a riportare So.</i>	5.824.860	+ 3.191.140	9.016.000

(a) - L'aumento è in relazione alle effettive necessità per la conservazione del patrimonio immobiliare

(b) - L'aumento è connesso alle maggiori necessità ed al funzionamento del complesso dragante per il disinneschiamento del porto di Mogadiscio.

(c) - L'aumento è connesso alle maggiori necessità ed alle spese di funzionamento della centrale elettrica di Chisimalo per la quale viene prevista la spesa per tutto l'esercizio.

(d) - L'aumento che si propone è connesso alle maggiori occorrenze per la manutenzione degli automezzi.

S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	5.824.860	+ 3.191.140	9.016.000
		<i>Spese per l'agricoltura e la zootechnia</i>			
51	55	Spese per il servizio agrario, forestale e venatorio. Spese per l'impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala	827.000	+ 31.000 (a)	858.000
52	56	Spese per il servizio zootechnico	96.000	- 6.000 (b)	90.000
53	57	Spese per il servizio meteorologico	20.000	- 1.000 (b)	19.000
54	58	Spese per il funzionamento del servizio antiacridico e per le retribuzioni al personale addettovi	480.000	—	480.000
		Total Ministero Affari Economici	7.247.860	+ 3.215.140	10.463.000
		<i>MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI</i>			
56	59	Stipendi, indennità varie di trasferimento riguardanti il personale somalo della Guardia di Finanza	520.000	+ 10.000 (c)	530.000
57	60	Spese per il servizio della Guardia di Finanza: armamento vestiario e spese generali	160.000	—	160.000
		<i>Spese per i servizi Tributari ed i Monopoli</i>			
58	61	Spese per il funzionamento dei servizi tributari e per le riscossioni dei tributi in genere	90.000	+ 110.000 (d)	200.000
59	62	Spese per l'esercizio del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi	2.300.000	—	2.300.000
60	63	Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente perciette	20.000	+ 30.000 (e)	50.000
		<i>a riportare So.</i>	3.090.000	+ 150.000	3.240.000

(a) - L'aumento che si propone è in relazione alle maggiori esigenze della Sezione cotone.

(b) - Riduzione che si propone in relazione alle esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità.

(c) - L'aumento è connesso agli aumenti di stipendio biennali.

(d) - L'aumento è in relazione alle maggiori necessità per l'organizzazione della riscossione dei tributi.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	3.090.000	+ 150.000	3.240.000
61	64	<i>Spese per il servizio Fondiario e del Demanio</i> Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio fondiario e del demanio e per il servizio tecnico erariale	50.000	+ 10.000 (a)	60.000
62	65	<i>Spese varie</i> Spese di tesoreria e per il funzionamento del servizio bilancio	30.000	- 20.000 (b)	10.000
63	66	Spese casuali	8.000	-	8.000
64	67	Spese per liti e arbitrati	10.000	-	10.000
65	68	Fondo di riserva	255.000	+ 41.340 (c)	296.340
		Totale Ministero Affari Finanziari	3.443.000	+ 181.340	3.624.340
		MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI			
		<i>Spese per il Personale</i>			
66	69	Spese per indennità ai membri del Governo e gettoni ai componenti del Consiglio dei Ministri	160.000	+ 9.000 (d)	169.000
67	70	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Interni e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	1.535.000	+ 125.000 (e)	1.660.000
73	71	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	620.000	+ 300.000 (f)	920.000
		<i>a riportare So.</i>	2.315.000	+ 434.000	2.749.000

(a) - L'aumento che si propone è in relazione al completamento della attrezzatura del servizio Fondiario e del Demanio.

(b) - La riduzione è connessa alle esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità.

(c) - L'aumento è determinato dall'opportunità di dotare maggiormente il capitolo per far fronte alle spese non previste.

(d) - L'aumento è connesso alle effettive esigenze accertate nel corrente esercizio.

(e) - L'aumento è connesso all'attribuzione dell'aumento biennale di stipendio ed al maggior onere per le promozioni.

(f) - L'aumento è in relazione alle competenze da corrispondere ai Giudici Distrettuali.

S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1958	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	2.315.000	+ 434.000	2.749.000
68	72	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, compreso quello militarmente ordinato, in servizio presso il Ministero per gli Affari Sociali e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	4.167.000	+ 450.000 (a)	4.617.000
69	73	Stipendi ed indennità spettanti al personale civile e militare somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Economici e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	1.677.000	+ 180.000 (a)	1.857.000
70	74	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Finanziari e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	686.000	+ 32.000 (a)	718.000
71	75	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Generali e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	1.780.000	+ 575.000 (a)	2.355.000
72	76	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Gabinetto dell'Amministratore ed uffici e servizi da esso dipendenti, nonché presso la Ragioneria e l'Uff. del Magistr. ai Conti	280.000	—	280.000
74	77	Compensi per lavoro straordinario	100.000	+ 50.000 (b)	150.000
75	78	Sussidi ad impiegati in servizio	25.000	+ 5.000 (b)	30.000
76	79	Gettoni di presenza ai componenti di commissioni	20.000	+ 5.000 (b)	25.000
77	80	Indennità e rimborsi spese di viaggio per missioni nell'interno ed all'estero e trasferimenti	250.000	+ 50.000 (b)	300.000
78	81	Oneri previdenziali ed assistenziali	280.000	+ 20.000 (b)	300.000
		<i>a riportare So.</i>	11.580.000	+ 1.801.000	13.381.000

(a) - L'aumento è connesso all'attribuzione dell'aumento biennale di stipendio ed al maggior onere per le promozioni.

(b) - L'aumento è connesso alle maggiori esigenze.

N. capitoli 1957 1958		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
		<i>Riporto So.</i>	11.580.000	+ 1.801.000	13.381.000
—	82	Quota interessi a favore del Credito Somalo relativa a mutui per credito edilizio ai dipendenti del Governo (D. 29-8-1957, n. 29 — art. 4)	—	+ 5.000 (a)	5.000
79	83	<i>Spese per il funzionamento dei servizi generali</i> Spese per la vestizione del personale civile somalo	140.000	— 40.000 (b)	100.000
80	84	Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili; spese per l'arredamento e per le macchine d'ufficio	75.000	+ 125.000 (c)	200.000
81	85	Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. Minute spese d'ufficio e varie di funzionamento per gli uffici centrali e periferici e spese di illuminazione. Spese per fitto locali	260.000	+ 9.000 (d)	269.000
82	86	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	350.000	—	350.000
83	87	Spese per l'Autoparco Civile	750.000	+ 300.000 (e)	1.050.000
		Totale Ministero Affari Generali	13.155.000	+ 2.200.000	15.355.000
		TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
		Categoria I — Spese effettive			
		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
—	88	Spese per le attrezzature straordinarie degli uffici dei Giudici Distrettuali	—	— (f)	p.m.
		<i>a riportare So.</i>	—	—	p.m.

(a) - Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione all'articolo 4 del Decreto 29-8-1957, n. 29.

(b) - Riduzione che si propone in relazione alle minori necessità.

(c) - L'aumento è connesso alle maggiori necessità ed alla spesa per l'acquisto degli emblemi della Somalia.

(d) - L'aumento è connesso alle effettive esigenze accertate.

(e) - L'aumento è connesso al rinnovo di parte del parco automobilistico.

(f) - Capitolo che si istituisce per imputarvi le relative spese. Sarà dotato del relativo stanziamento mediante storno di fondi da altri capitoli.

S P E S A

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
		<i>Riporto So.</i>	—	—	p.m.
		MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI			
—	89	Spese per le elezioni politiche e per quelle amministrative	—	— (a)	p.m.
		MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI			
86	90	Spese derivanti dalla esecuzione di accordi internazionali per la medicina sociale	350.000	+ 100.000 (b)	450.000
		MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI			
87	91	Spese per la costruzione ed il ripristino di edifici ed impianti pubblici per la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche	400.000	400.000 (c)	p.m.
88	92	Spese per impegni del Governo verso Enti di diritto pubblico	p.m.	—	p.m.
89	93	Fondo per prezzi politici connessi a situazioni di emergenza	p.m.	—	p.m.
—	94	Spese per eventuali integrazioni al bilancio dell'E.N.A.M.	—	— (a)	p.m. p.m.
		MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI			
90	95	Spese per attrezzature ed arredamenti straordinari	p.m.	—	p.m.
		Totale Spese Effettive Straordinarie	750.000	— 300.000	450.000

— 93 —

(a) - Capitolo che si istituisce per imputarvi le relative spese. Sarà dotato del relativo stanziamento mediante storno di fondi da altri capitoli.

(b) - L'aumento è connesso in relazione al maggiore contributo da parte dell'UNICEF per la medicina sociale.

(c) - La riduzione è connessa alle necessità di ridurre le spese ove se ne presenti la possibilità. Il capitolo viene conservato per memoria.

N. capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
1957	1958				
91	96	Categoria II — Movimento di capitali Rimborsi di debiti verso enti e privati	p.m.	—	p.m.
		Totale Movimento di Capitali	p.m.	—	p.m.
92	97	Categoria III — Contabilità Speciale <i>Partite che si compensano con l'entrata</i>			
93	98	Restituzione di depositi e cauzioni	p.m.	—	p.m.
94	99	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali	p.m.	—	p.m.
95	100	Spese per conto di terzi	p.m.	—	p.m.
		Versamento alle Municipalità della Migiurtinia dell'ad-dizionale sulla tassa di esportazione dell'incenso	12.000	— 12.000	p.m.
		Totale Contabilità Speciale	12.000	— 12.000	p.m.

S P E S A

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1958
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I — SPESE ORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
Presidenza Consiglio dei Ministri	2.259.800	— 38.800	2.221.000
Ministero per gli Affari Interni	18.810.000	+ 1.160.000	19.970.000
Ministero per la Grazia e Giustizia	1.713.000	+ 158.000	1.871.000
Ministero per gli Affari Sociali	6.530.000	+ 495.800	7.025.800
Ministero per gli Affari Economici	7.247.860	+ 3.215.140	10.463.000
Ministero per gli Affari Finanziari	3.443.000	+ 181.340	3.624.340
Ministero per gli Affari Generali	13.155.000	+ 2.200.000	15.355.000
Totale Spese Effettive Ordinarie	53.158.660	+ 7.371.480	60.530.140
TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
Presidenza Consiglio dei Ministri	—	—	—
Ministero per gli Affari Interni	—	—	p.m.
Ministero per la Grazia e Giustizia	—	—	p.m.
Ministero per gli Affari Sociali	—	—	450.000
Ministero per gli Affari Economici	350.000	+ 100.000	p.m.
Ministero per gli Affari Finanziari	400.000	— 400.000	—
Ministero per gli Affari Generali	—	—	p.m.
Totale Spese Effettive Straordinarie	750.000	— 300.000	450.000

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1957	Competenza risultante per l'anno 1958	Variazioni in più o in meno
Categoria II — Movimento di capitali			
Estinzione di debiti verso enti e privati	p.m.	—	p.m.
Categoria III — Contabilità Speciale			
Partite che si compensano con l'entrota	12.000	— 12.000	p.m.
TOTALE GENERALE	53.920.660	7.059.480	60.980.140
RIASSUNTO PER CATEGORIA			
Categoria I - Spese ordinarie e straordinarie	53.908.660	+ 7.071.480	60.980.140
Categoria II - Movimento di capitali	p.m.	—	p.m.
Categoria III - Contabilità speciale	12.000	— 12.000	p.m.
TOTALE GENERALE	53.920.660	+ 7.059.480	60.980.140

**ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL GOVERNO DELLA SOMALIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958**

LLEGATÒ N. 1**APITOLO N. 3 — Spese varie di funzionamento degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

— Funzionamento ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri	So.	10.000
— Funzionamento ufficio dell'Avvocatura Erariale	»	26.000
	TOTALE	So. 36.000

LLEGATÒ N. 2**APITOLO N. 4 — Spese per il funzionamento della Biblioteca, della Fototeca e per il Museo (acquisto di libri e pubblicazioni, rilegatura e lavori cartografici).**

— Acquisto pubblicazione per la biblioteca	So.	10.000
— Acquisto fotografie e ordinamento delle fototeca	»	6.000
— Spese per il Museo della Garesa	»	6.000
— Rilegatura libri, lavori cartografici, ecc.	»	3.000
	TOTALE	So. 25.000

66

LLEGATÒ N. 3**APITOLO N. 5 — Spese per contributi a Missioni di Studio, per la pubblicazione di opere interessanti la Somalia.**

— Contributi a Missioni di Studio	So.	3.000
— Pubblicazione di opere interessanti la Somalia e contributo per pubblicazioni private di interesse pubblico	»	9.000
	TOTALE	So. 12.000

LLEGATÒ N. 4.**APITOLO N. 6 — Spese per il servizio di statistica e la relativa attrezzatura.**

— Stampati tecnici	So.	10.000
— Attrezzatura e varie di funzionamento	»	25.200
	TOTALE	So. 35.200

« SPESE GENERALI »:

— Spese postali e telegrafiche	So.	20.000
— Documentazione informativa, raccolte illustrate, opere di consultazione, encyclopedie aggiornate	»	20.000

« CORRIERE DELLA SOMALIA »

— Stampa del Giornale	»	192.000
— Cliché	»	16.000
— Collaborazioni fisse	»	28.000
— Corrispondenti Somalia e collaborazioni saltuarie	»	20.000
— Agenzia (Ansa - Mondar - Aidi - SSS - AFP - Reuter - etc.)	»	15.000
— Ripresa fotografie di attualità	»	10.000
— Acquisto giornali e riviste	»	9.000

RADIO

— Orchestra, cantanti e dicitori	»	128.200
— Recitatori ed interpreti Corano	»	9.600
— Speaker Somali ed italiani	»	34.000
— Apprendisti tecnici	»	12.000
— Acquisto accessori	»	42.000
— Acquisto dischi	»	15.000
— Acquisto nastri	»	10.000
— Energia elettrica	»	10.000
— Riparazioni auditorium	»	2.000

CINEMA MOBILE E CINEMA EDUCATIVO

— lubrificanti e lubrificanti	»	5.000
— Manutenzione carri, attrezzi per il palco e sceneggiature	»	2.500
— Compensi autori commedie, scenografi e comparse	»	7.500
— Acquisto pellicole	»	10.000
— Operatore cinematografico	»	5.000
— Varie per sonorizzazione, compensi per comparse e montaggio film	»	10.000
— Stampa, sviluppo e sonorizzazione	»	20.000

TOTALE So. 652.800

ALLEGATO N. 6**CAPITOLO N. 8 — Spese per le elezioni e per il funzionamento dei Consigli Distrettuali.**

— Spese per elezioni	So.	20.000
— Gettoni di presenza ai consiglieri distrettuali	»	27.000
— Diarie giornaliere ai consiglieri distrettuali	»	54.000
— Spese di viaggio per i consiglieri distrettuali non residenti nel capoluogo	»	24.000
	TOTALE	So. 125.000

ALLEGATO N. 7**CAPITOLO N. 9 — Spese per la rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali.**

— Stampati	So.	60.000
— Funzionamento uffici	»	30.000
— Indennità ai rilevatori	»	240.000
	TOTALE	So. 330.000

ALLEGATO N. 8**CAPITOLO N. 10 — Contributi ai bilanci dei Municipi; sovvenzioni integrative delle spese dei servizi municipali nei centri non costituiti in Municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte della amministrazione dei servizi municipali.**

— Contributi ai Municipi	So.	390.000
— Spese per i centri non costituiti in Municipalità	»	20.000
	TOTALE	So. 410.000

ALLEGATO N. 9**CAPITOLO N. 11 — Assegni ai Capi eletti e tradizionali.**

Assegni ai Capi eletti.		
— Migiurtinia	So.	144.120
— Mudugh	»	117.720
— Hiran	»	52.200
— Alto Giuba	»	127.680
— Benadir	»	189.840
— Basso Giuba	»	61.320
— Per eventuali nuove nomine	»	62.120
— Assegni ai capi tradizionali	»	135.000
	TOTALE	So. 890.000

CAPITOLO N. 12 — Assegni alle notabilità.

— Migiurtinia	So.	44.880
— Mudugh	»	45.600
— Hiran	»	7.440
— Alto Giuba	»	29.520
— Benadir	»	52.560
— Basso Giuba	»	5.640
— Per eventuali aumenti	»	4.360
	TOTALE	So. 190.000

ALLEGATO N. 11

CAPITOLO N. 13 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Polizia.

Unità		
— Capitani	15	So. 189.000
— Tenenti	14	» 159.600
— S. Tenenti	21	» 214.200
— Ispettori Capi	14	» 104.000
— Ispettori	31	» 222.000
— V. Ispettori	41	» 216.400
— 1° Sergente	146	» 613.200
— Sergente	205	» 787.200
— 1° Agenti	605	» 1.913.000
— Agenti	2.457	» 6.581.400
	TOTALE	So. 11.000.000

— 102 —

ALLEGATO N. 12

CAPITOLO N. 14 — Spese varie per il funzionamento della Polizia.

FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI

— Provvista carburanti e lubrificanti	So.	575.000
— Coperture e camere d'aria	»	72.000
— Manutenzione e riparazione automezzi	»	160.000
— Funzionamento officina	»	60.000

VESTIARIO E CASERMA GAGGIO

— Rinnovazione vestiario al personale	»	690.000
— Riparazione calzature e vestiario personale	»	24.000

A riportare So. 1.581.000

Segue Allegato 12

Riporto So. 1.581.000

— Manutenzione effetti di casermaggio	»	36.000
— Manutenzione, riparazioni armi	»	6.000
— Liscivatura effetti letterecci	»	2.400

POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E VARIE

— Spese d'ufficio, postali, telegrafiche e telefoniche	»	84.000
— Manutenzione rete radio	»	84.000
— Fornitura energia elettrica e petrolio illuminante	»	96.000
— Approvvigionamento acqua da lavanda e potabile	»	108.000
— Spese per il servizio investigazione e premi al personale	»	66.000
— Fitto locali adibiti a caserme e minuto mantenimento	»	48.000
— Spese per l'igiene	»	6.000
— Mantenimento quadrupedi e noleggio camelli	»	31.000
— Vitto detenuti ristretti nelle camere di sicurezza	»	12.000
— Manutenzione fanfara	»	3.600
— Spese per il personale somalo giornaliero	»	216.000

TOTALE So. 2.380.000

ALLEGATO N. 13

CAPITOLO N. 15 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferta spettanti agli Ilalo.

— 103 —

Grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI				Totale generale
			paga	indennità Polizia	indennità alloggio	gratifica	
Capo Ilalo . . .	39	3.600	140.400	28.080	14.040	5.850	188.370
S. Capo Ilalo . . .	63	2.280	143.640	34.020	18.900	5.985	202.545
Uakil	136	1.800	244.800	48.960	24.480	10.200	328.440
Ilalo	1221	1.620	1.978.020	439.560	219.780	82.416	2.719.776
Totale	1459	—	2.506.860	550.620	277.200	104.451	3.439.131
							3.439.131

NOTA: Le paghe e le gratifiche sono state calcolate in base al 3º aumento periodico.

— Indennità confinaria a calcolo	So.	70.550
— Indennità di trasferta	»	190.310

TOTALE SPESA So. 3.700.000

CAPITOLO N. 16 — Spese per la vestizione e l'equipaggiamento degli Italo.

— Acquisto sahariane	So.	640
— Acquisto n. 1459 pantaloni lunghi	»	20.426
— Acquisto n. 2958 pantaloni corti	»	26.262
— Acquisto n. 2918 camicie maniche corte	»	35.016
— Acquisto n. 2918 bustine	»	5.836
— Acquisto n. 2918 sandali	»	72.950
— Acquisto n. 1459 coperte	»	36.475
— Acquisto n. 1459 boracce per acqua	»	36.475
— Acquisto n. 1459 cinturoni	»	21.885
— Per imprevisti	»	4.035
	TOTALE	So. 260.000

ALLEGATO N. 15

CAPITOLO N. 17 — Spese per la pubblica assistenza, sovvenzioni ad Enti ed Istituti assistenziali

— Spese per la normale assistenza	So.	340.000
— Spese per rimpatrio di somali indigenti che si trovano all'estero	»	10.000
— Spese per regale alle Moschee per fine Ramadan	»	30.000
— Spese per soccorsi, carestie, naufragi, ecc.	»	80.000
— Spese per pellegrinaggio alla Mecca (fitto locali varie)	»	25.000
— Spese per attività sportive in genere	»	50.000
	TOTALE	So. 535.000

ALLEGATO N. 16

CAPITOLO N. 18 — Spese di funzionamento dei servizi Giudiziari e spese di Giustizia.

— Spese per indennità ad autorità giudiziarie, periti, testimoni ed esponenti	So.	150.000
— Illuminazione e fitto uffici giudiziari	»	25.000
— Spese postali, telegrafiche e telefoniche.	»	20.000
— Stampati, cancelleria e varie	»	85.000
	TOTALE	So. 280.000

ALLEGATO N. 17

CAPITOLO N. 21 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento spettanti alle Guardie Carcerarie.

Grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI				Totale generale
			paga	indennità carceraria	indennità alloggio	gratifica	
Ispettore Capo	1	5.700	5.700	1.080	480	238	7.498
Ispettore	3	4.400	13.320	2.700	1.260	555	17.835
V. Ispettore	1	3.300	3.300	720	360	140	4.520
1° Sergente	12	3.000	36.000	6.480	3.600	1.500	47.580
Sergente	12	2.610	31.680	6.480	3.600	1.320	43.080
Agente scelto	40	2.250	91.200	14.400	7.200	3.800	116.600
Agente	116	1.900	229.680	41.760	20.880	9.570	301.890
Totale	185	—	410.880	73.620	37.380	17.123	539.003
							539.003

NOTA: Le paghe e le gratifiche sono state calcolate in base al 3° aumento periodico.

— Indennità di specializzazione e disagiata residenza	So.	3.997
TOTALE	So.	543.000

— 105 —

ALLEGATO N. 18

CAPITOLO N. 22 — Spese per la vestizione e l'equipaggiamento delle Guardie Carcerarie.

— Spese per acquisto tessuti per divise	So.	10.852
— Spese per acquisto accessori per divise	»	360
— Spese per confezione divise	»	2.928
— Spese per acquisto sandali	»	8.460
— Spese per acquisti cappotti	»	5.400
TOTALE	So.	28.000

— 105 —

ALLEGATO N. 19

CAPITOLO N. 23 — Spese per il mantenimento dei detenuti e per gli stabilimenti di pena.

— Spese per il mantenimento dei detenuti	So.	900.000
— Spese di corredo e casermaggio	»	40.000
— Spese per illuminazione carceri, trasporto detenuti e varie	»	50.000
TOTALE	So.	1.000.000

— Mobilio scolastico per le scuole secondarie e per le scuole primarie	So.	60.000
— Arredamento Direzioni, biblioteche, sale professori, gabinetti di chimica e di fisica	»	20.000
— Materiale didattico (pallottolieri, tabelloni, carte geografiche, plastici, mappamondi, modelli, cassette didattiche, ecc.	»	50.000
— Riparazione mobbilio scolastico	»	40.000
— Attrezzature scolastiche (attrezzi sportivi, apparecchi per gabinetti scientifici, lumi petromax, strumenti macchinari e utensili per scuole professionali, attrezzi per lavoro manuale, ecc.)	»	130.000
— Manutenzione natanti scuola marittima ed attrezzature nautiche e di pesca	»	14.000
— Spese di funzionamento delle pubbliche scuole (sulla base delle attuali anticipazioni) per acqua, luce, personale di fatica, pulizia, ecc.	»	199.000
— Trasporti materiali scolastici	»	10.000
— Gite di istruzione nel Territorio e crociera della cuola Marittima	»	10.000
TOTALE		So. 533.000

ALLEGATO N. 21

CAPITOLO N. 25 — Spese di ogni genere per Collegi, Orfanotrofi, sovvenzioni a scuole ed altri enti di assistenza scolastica.

— Spese di funzionamento per orfanotrofi	So.	375.000
— Spese di funzionamento per il Collegio «Somalia»	»	275.000
— Spese per il funzionamento per il Collegio El Mugne	»	80.000
— Spese di funzionamento per il Collegio di Baidoa	»	70.000
— Spese di funzionamento per il Collegio Magistrale	»	70.000
— Sovvenzione a scuole ed a Enti di assistenza scolastica, fitto locali, ecc.	»	20.000
TOTALE		So. 890.000

ALLEGATO N. 22

CAPITOLO N. 26 — Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento.

— Scuole per adulti	So.	310.000
— Corsi di qualificazione per impiegati dell'Amministrazione	»	60.000
— Corsi speciali di aggiornamento	»	15.000
— Incarichi di insegnamento ad estranei presso corsi speciali e personale insegnante convenzionato	»	222.200
TOTALE		So. 607.200

ALLEGATO N. 23

CAPITOLO N. 27 — Spese per la stampa e acquisto di libri di testo e di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici.

— Stampa ed acquisto di libri di testo, cancelleria	So.	15.000
— Acquisto pubblicazione per le biblioteche scolastiche	»	10.000
— Compilazione e riproduzione dispense scolastiche	»	10.000
— Distribuzione gratuita di libri, cancelleria, divise ed altri oggetti scolastici agli alunni poveri	»	35.000
— Assistenza scolastica, sanitaria, sportiva, culturale, fiocco verde	»	30.000
	TOTALE	So. 100.000

107

ALLEGATO N. 24

CAPITOLO N. 28 — Spese per gli studi ed esperimenti in materia di educazione di base; spese nel Territorio per missioni di carattere internazionale.

— Spese per l'educazione di base, funzionamento dell'D.A.U.F.E.P. e del centro di educazione di base	So.	60.000
— Spese per il progetto di educazione dei nomadi	»	40.000
	TOTALE	So. 100.000

ALLEGATO N. 25

CAPITOLO N. 29 — Spese per il lavoro e la Previdenza Sociale.

— Cancellerie e stampati	So.	25.000
— Acquisto di pubblicazioni	»	5.000
— Spese varie di funzionamento degli uffici del Lavoro	»	70.000
	TOTALE	So. 100.000

ALLEGATO N. 26

CAPITOLO N. 30 — Spese per il funzionamento degli Ospedali, Infermerie, Ambulatori e Laboratori; spese per il vitto ai ricoverati.

— Spese per i contratti di forniture viveri agli Ospedali di Mogadiscio, direttamente stipulati dal Ministero per gli Affari Sociali, sulla base degli importi attuali, maggiorati del 10%	So.	540.000
--	-----	---------

— Convenzione con il Vicariato Apostolico per le Scuole, Infermerie e per il Cappellano dell'Ospedale De Martino	»	232.400
— Convenzione con lo S.M.O.M. per la gestione dell'Ospedale Lebrosario di Alessandria	»	67.200
— Convenzione con la Ditta Bacca per la manutenzione degli apparecchi radiologici ed elettromedicali di Mogadiscio	»	9.600
— Pagamento compensi agli insegnanti dei corsi professionali sanitari, nonché compensi alle allieve levatrici giornaliere assunte in base alle disposizioni vigenti	»	50.000
— Spese di materiale didattico per l'addestramento del personale sanitario, spese per libri di testo e spese per il funzionamento dei corsi professionali sanitari	»	10.000
— Spese per il funzionamento dell'Ospedale G. De Martino e fornitura vitto agli indigeni per i generi non coperti da contratto, sulla base delle effettive attuali anticipazioni trimestrali	»	635.000
— Idem per l'Ospedale G. Forlanini	»	361.800
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione dell'Alto Giuba	»	80.000
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Basso Giuba	»	45.000
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione della Migiurtinia	»	80.000
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Benadir	»	65.000
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Mudugh	»	45.000
— Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Hiran	»	30.000
— Convenzione con i Fatebenefratelli per la gestione dell'Ospedale di Chisimaio	»	180.000
— Convenzione con i Fatebenefratelli per la gestione del Dispensario Antitubercolare di Chisimaio	»	24.000
— Spese per gli stampati ospedalieri per i libretti di cura antitracomatosi, per le schede di cura antiluetica, per lo schedario antitubercolare, per vaccinazioni antitubercolare, per il censimento della bilharzia, ecc.	»	16.000
— Spese per il pagamento delle percentuali sui proventi di laboratorio	»	9.000
— Spese per il funzionamento, le riparazioni e le sostituzioni di pezzi delle due unità sanitarie mobili, delle dieci autoambulanze e dei due autocarri sanitari	»	10.000
— Spese per il funzionamento degli ambulatori di Mogadiscio per i canoni telefonici vari, acqua, bombole di liquigas, ed altre piccole spese	»	30.000
— Spese per la fornitura zucchero e marmellata agli Ospedali di Mogadiscio	»	80.000
— Spese per il trasporto dei medicinali via mare e via terra tra il D.C.M.S. per tutti gli Stabilimenti sanitari dell'interno	»	20.000
— Spese per il compenso speciale sanitario al personale sanitario giornaliero	»	80.000
— Piccola spesa di minuto mantenimento degli immobili sanitari, riparazione mobilio, riparazione attrezzature sanitarie, rifacimento materassi, assegnazioni temporanee di personale operaio per minuto mantenimento e per tutte le riparazioni sopra accennate	»	10.000

TOTALE

So. 2.760.000

ALLEGATO N. 27**CAPITOLO N. 31 — Spese per l'acquisto di medicinali e di materiale sanitario; spese per il funzionamento del Deposito Centrale Materiale Sanitario e dell'Istituto Chimico Farmaceutico.**

— Spese per l'acquisto di medicinali e materiali sanitari esclusi quelli per la medicina sociale	So.	554.000
— Spese per rinnovazione materiali lettere e ci, biancheria e dotazioni ospedaliere	»	100.000
— Spese per rinnovazione mobile (letti, tavoli, armadi, lettini operatori, attrezzatura d'ambulatorio, sgabelli, comodini, letti da parto, lampade scialitiche, tavolini a rotelle, ecc.)	»	80.000
— Acquisto attrezzature specialistiche, apparecchi elettromedicali, tubi radiologici, termostati, apparecchi aerosol, apparecchi a corrente galvanica e per elettrochoc, elettro termocauteri, filtri a pressione, centrifughe, vetrerie ed altre attrezzature varie per gli ambulatori specialistici e comuni nonché per le sale chirurgiche e da parto e da laboratorio	»	70.000
— Spese per il funzionamento del D.C.M.S.	»	70.000
— Spese per acquisti di alcool, zucchero, petrolio e materiali di imballaggio per la riparazione e spedizione di prodotti medicinali	»	36.000
— Spese per la riparazione e la rimessa in efficienza di sterilizzatrici, autoclavi ed altri materiali fuori uso versati dagli Stabilimenti sanitari al D.C.M.S.	»	15.000
— Spese per svincoli doganali e pagamento di diritti doganali su materiali sanitari importati	»	50.000
— Spese di funzionamento dell'I.C.F.A.S.	»	40.000
— Acquisto di attrezzature di laboratorio e macchinari industriali per la produzione di medicinali presso l'I.C.F.A.S., nonché manutenzione e riparazione degli apparecchi in dotazione	»	29.000
— Acquisto inarie prime per la produzione medicinali I.C.F.A.S. e relativi materiali di confezione e di imballaggio	»	80.000
TOTALE		So. 1.124.000

601

ALLEGATO N. 28**CAPITOLO N. 32 — Spese per l'igiene, la profilassi e la medicina sociale.**

— Medicinali e materiali per la lotta contro il tracoma nelle scuole e nei villaggi	So.	10.000
— Spese per le campagne antivaiolose di massa (stampati, vaccini, trasferimenti delle squadre, ecc.)	»	14.000
— Spese per indagini e esperimenti sul terreno per la lotta contro la bilharzia	»	36.000
— Vaccinazioni antitubercolari e lotta contro la TBC	»	30.000
— Acquisto viveri ed alimenti concentrati e prodotti vitaminici per interventi di emergenza	»	38.000
<i>A riportare</i>		So. 128.000

— Spese per l'acquisto di DDT e per la lotta antimalaria a integrazione della campagna antimalaria svolta in collaborazione con l'UNICEF con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio	»	30.000
— Mense, centri di maternità ed infanzia, assistenza sanitaria scolastica ed altre provvidenze a favore della maternità ed infanzia	»	40.000
— Acquisti medicinali e materiali per la lotta contro le malattie sociali, lue. tbc. malaria, anchilostomiasi, varicella, malattie contagiose, ecc.)	»	91.300
— Spese di carburanti e lubrificanti, pneumatici, autisti, ed in genere spese di funzionamento delle Unità Sanitarie mobili	»	45.000
— Schede e stampati per l'indagine sociale, bollettini di propaganda ed in genere materiali per l'educazione sanitaria della popolazione	»	25.000
— Spese per interventi igienici, per risanamento di villaggi, disinfezioni di collettività, depurazione di acque, ed in genere per l'igiene ambientale	»	30.000
— Spese per il reperimento ed il trasporto dei lebbrosi e per interventi straordinari in loro aiuto nonché per il rinnovamento della barca addetta al traghetto di Alessandria e pagamento del relativo barcaiolo	»	12.000
	TOTALE	
	So.	<u>401.300</u>

110

ALLEGATO N. 29

CAPITOLO N. 33 — Spese per i servizi veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame

— Acquisto medicinali	So.	230.000
— Spese per acquisto di materiale da carovana ed attrezzature sanitarie per la veterinaria	»	18.000
— Spese per stampati, boccchetti di ricevute, trasporto di sieri e vaccini, trasporto di personale, ecc.	»	12.000
— Spese per le nuove attrezzature delle carovane veterinarie affidate agli assistenti veterinari scambi (si prevede la creazione di sei nuove carovane leggere di questo tipo)	»	16.000
— Spese per l'esportazione bestiame (piastrine, tanaglie, costruzione di recinti, ecc.)	»	9.000
— Spese per l'abbonamento a riviste, acquisto pubblicazioni, pubblicazione di studi veterinari, esecuzione di ricerche, ecc.	»	5.000
— Spese per l'acquisto di medicinali veterinari	»	10.000
	TOTALE	
	So.	300.000

LLEGATO N. 30**APITOLO N. 34 — Spese per l'Istituto Sierovaccinogeno.**

— Spese di normale funzionamento dell'Istituto Sierovaccinogeno di Merca (acqua, luce, energia motrice, materiali di pulizia, ecc.)	So.	24.000
— Personale giornaliero di fatica per la custodia e la pulizia dell'Istituto e degli animali in dotazione all'Istituto	»	8.000
— Spese per manutenzione degli immobili e dei mobili dell'Istituto (stalle comprese)	»	10.000
— Manutenzione, riparazione, rinnovamento di apparecchi scientifici e nuovi acquisti	»	15.000
— Funzionamento della scuola assistenti veterinari (comprese gli insegnanti, materiale didattico, libri, ecc.)	»	10.000
— Acquisto animali da esperimento e per la produzione dei vaccini	»	10.000
— Spese per il mantenimento degli animali suddetti	»	5.000
— Spese per reagenti, disinfezioni, materiale di laboratorio e materie prime per la produzione dei sieri e dei vaccini	»	10.000
— Pubblicazione scientifiche	»	1.000
— Spese per la produzione del siero antitetanico (cavalli, attrezzi, flaconcini, ecc.)	»	9.000
— Attrezzi, studi ed esperimenti per la fecondazione artificiale	»	8.000
TOTALE		So. 110.000

LLEGATO N. 31**APITOLO N. 35 — Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio, contributi e sovvenzioni ad Enti che si occupano dello sviluppo commerciale, industriale ed agricolo della Somalia.**

— Spese per favorire lo sviluppo dell'attività artigiana e peschereccia dei somali, contributi alle cooperative artigiane e pescherecce	So.	40.000
— Spese per Missioni internazionali di studio nel Territorio, indagini ittologiche e piani di sviluppo economico	»	15.000
— Contributi e sovvenzioni alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia per l'assolvimento dei propri compiti	»	140.000
— Spese per l'abbonamento a periodici e pubblicazioni tecniche, varie ed eventuali	»	5.000
TOTALE		So. 200.000

LLEGATO N. 32**APITOLO N. 36 — Spese per il servizio Geologico e per lo Sviluppo Minerario del Territorio.**

— Spese per l'acquisto di apparecchi scientifici e di reagenti chimici, pubblicazioni riviste, cancelleria, stampati, ecc.	So.	19.000
— Spese per l'acquisto carburanti e lubrificanti, manutenzione automezzi	»	10.000
TOTALE		So. 29.000

CAPITOLO N. 37 — Spese per il funzionamento dei Dipartimenti del Ministero; spese per minuto mantenimento.

— Spese per il Dipartimento trasporti e comunicazioni (Dip. I)	So.	14.000
— Spese per il Dipartimento dei Lavori Pubblici (Dip. II)	»	131.000
— Spese per il Dipartimento dell'Agricoltura e zootecnia (Dip. III)	»	64.000
— Spese per il Dipartimento del Commercio Interno, estero e valute (Dip. IV)	»	25.000
	TOTALE	So. 234.000

ALLEGATO N. 34

CAPITOLO N. 38 — Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere di segnalamento delle coste, dei porti e delle rade.

— Spese di manutenzione ordinaria	So.	30.000
— Spese di funzionamento	»	100.000
	TOTALE	So. 130.000

ALLEGATO N. 35

CAPITOLO N. 39 — Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e portuali.

— Spese di funzionamento	So.	75.000
— Carburanti e lubrificanti	»	10.000
— Attrezzi e strumenti di navigazione e di manutenzione	»	10.000
— Attrezzi e strumenti di manutenzione	»	10.000
— Attrezzi e strumenti di manutenzione, locali e attrezzature	»	10.000
	TOTALE	So. 105.000

— 112 —

ALLEGATO N. 36

CAPITOLO N. 40 — Spese per il funzionamento dei servizi aeroportuali.

— Manutenzione stabile aerostazione, strisce di sicurezza e sfalcio erba	So.	10.000
— Manutenzione generale impianti e attrezzature fisse	»	15.000
— Carburanti e lubrificanti	»	6.000
— Minuto mantenimento	»	3.000
	TOTALE	So. 34.000

ALLEGATO N. 37**CAPITOLO N. 41 — Spese per il funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.**

— Spese per la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico	So.	10.000
— Cancelleria, stampati, pubblicazioni tecniche, minuto mantenimento e varie	»	10.000
	TOTALE	So. 20.000

ALLEGATO N. 38**CAPITOLO N. 42 — Spese per l'esercizio dei Servizi Postali e Telegrafici.****SERVIZI POSTALI**

— Trasporti aerei e di superficie	So.	200.000
— Scorta valori	»	10.000
— Diritti esteri sui pacchi e buoni internazionali risposta	»	10.000
— Compenso ai rivenditori carte valori	»	20.000
— Stampati tecnici; stampati litografia; pubblicazioni tecniche	»	40.000
— Manutenzione automezzi carburanti e lubrificanti	»	15.000
— Acqua, luce e servizi igienici	»	15.000
— Manutenzione casellario, impianto elettrico e minuto mantenimento	»	5.000
— Affrancatura corrispondenza, sigilli e manutenzione sacchi postali	»	5.000
— Funzionamento uffici postali periferici	»	30.000
— Spese stampa francobolli celebrativi	»	80.000
— Personale giornaliero	»	100.000
	So.	530.000

SERVIZI TELEGRAFICI

— Diritti esteri sui telegrammi	»	175.000
— Associazione U.I.T. e pubblicazioni tecniche	»	10.000
— Stampati d'uso telegrafico	»	15.000
	»	200.000
	TOTALE	So. 730.000

ALLEGATO N. 39**CAPITOLO N. 43 — Spese per l'esercizio dei Servizi Telefonici e per la manutenzione degli impianti.****FUNZIONAMENTO**

— Diritti esteri sulle comunicazioni	So.	25.000
— Illuminazione, acqua, ecc.	»	10.000
— Varie	»	16.000
	So.	51.000

*A riportare**So. 51.000*

SPESE DI MANUTENZIONE

— Acquisto materiali vari	»	100.000
— Ricambi pile, ecc.	»	25.000
— Riparazione automezzi e acquisto automezzi	»	80.000
— Carburanti e lubrificanti	»	30.000
		<hr/>
	TOTALE	So. 286.000
		<hr/>

ALLEGATO N. 40

CAPITOLO N. 44 — Spese per l'esercizio dei servizi delle Telecomunicazioni.

— Energia elettrica e carburanti per il funzionamento degli apparati	So.	200.000
— Acquisto e manutenzione apparecchiature, batterie, accumulatori e pezzi di ricambio	»	150.000
— Funzionamento e manutenzione uffici centrali	»	30.000
— Funzionamento delle stazioni R. T. periferiche	»	20.000
	<hr/>	
	TOTALE	So. 400.000
		<hr/>

ALLEGATO N. 41

CAPITOLO N. 45 — Sovvenzioni per linee di comunicazione.

— Sovvenzioni a linee di comunicazioni marittime	p.m.	
— Sovvenzioni a linee di comunicazioni automobilistiche interne	p.m.	
	<hr/>	
	TOTALE	p.m.
		<hr/>

ALLEGATO N. 42

CAPITOLO N. 46 — Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio.

— Manutenzione strade asfaltate comprese le opere d'arte	So.	600.000
— Manutenzione piste stabilizzate	»	200.000
— Manutenzione piste a fondo naturale con impiego mezzi meccanici	»	250.000
— Manutenzione piste a fondo naturale con impiego di sola manovalanza	»	150.000
	<hr/>	
	TOTALE	So. 1.200.000
		<hr/>

ALLEGATO N. 43**CAPITOLO N. 47 — Manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti.**

— Manutenzione di edifici demaniali di nuova costruzione	So. 700.000
— Manutenzione di edifici demaniali non di nuova costruzione e soggetti a grandi rifa- cimenti	» 1.500.000
	TOTALE So. 2.200.000

ALLEGATO N. 44**CAPITOLO N. 48 — Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei porti, traghetti e natanti, spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni.**

— Manutenzione di n. 12 ponti sull'Uebi Scebeli, compresi quelli sul canale scaricatore di Villabruzzi e quelli sulla diga di Genale	So. 100.000
— Manutenzione dei due traghetti di Dolo e dei traghetti di Lugh Ferrandi e Bardera	» 100.000

DISCIPLINA DELLE ACQUE

— Manutenzione delle opere del Centro idrico di Genale	So. 145.000
— Complesso dragante sull'Uebi Scebeli per il disinsabbiamento a monte delle dighe:	» 30.000
— manutenzione	» 115.000
— Funzionamento del complesso e suoi trasferimenti per via terra fra i vari bacini	» 290.000
	TOTALE So. 490.000

ALLEGATO N. 45**CAPITOLO N. 49 — Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e rade di approdo.**

— Manutenzione pontili e attrezzature annesse del Porto di Mogadiscio	So. 220.000
— Complesso dragante per il disinsabbiamento dei porti:	So. 50.000
— manutenzione	» 80.000
— funzionamento (carburanti e lubrificanti)	» 90.000
— paghe e varie	» 220.000
— Manutenzione edifici demaniali adibiti a servizi portuali	» 50.000
	TOTALE So. 400.000

CAPITOLO N. 50 — Spese per l'esercizio delle centrali elettriche.

ALLEGATO N. 47

CAPITOLO N. 51 — Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi.

— Manutenzione e funzionamento pozzi trivellati	So.	700.000
— Manutenzione e funzionamento pozzi a gola aperta	»	100.000
— Manutenzione e funzionamento degli impianti idrici nei fabbricati demaniali	»	300.000
	TOTALE	So. 1.100.000

19

ALLEGATO N. 48

CAPITOLO N. 52 — Spese di funzionamento delle officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle Sezioni presso le Regioni.

— Officina Centrale di Mogadiscio	So.	530.000
— Officina Sezione LL. PP. Alto Giuba	»	20.000
— Officina Sezione LL. PP. Basso Giuba	»	25.000
— Officina Sezione LL. PP. Hiran	»	5.000
— Officina Sezione LL. PP. Mudugh	»	10.000
— Officina LL. PP. Migiurtinia	»	10.000
TOTALE		600.000

ALLEGATO N. 49

CAPITOLO N. 53 — Spese di sorveglianza dei cantieri, dell'officina e degli stabilimenti demaniali

— Paghe al personale giornaliero So. 178.000
TOTALE So. 178.000

ALLEGATO N. 50**CAPITOLO N. 54 — Spese per gli automezzi del Dipartimento LL.PP. e delle Sezioni presso le Regioni.**

— Dipartimento LL. PP.	So.	220.000
— Sezione LL. PP. Alto Giuba	»	15.000
— Sezione LL. PP. Basso Giuba	»	15.000
— Sezione LL. PP. Hiran	»	10.000
— Sezione LL. PP. Benadir	»	15.000
— Sezione LL. PP. Mudugh	»	10.000
— Sezione LL. PP. Migiurtinia	»	15.000
	TOTALE	So. 300.000

ALLEGATO N. 51**CAPITOLO N. 55 — Spese per il Servizio Agrario Forestale e Venatorio. Impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala.****SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E DEI SERVIZI CENTRALI**

— Ufficio Centrale e campi dimostrativi	So.	254.000
— Servizio Fitopatologico	»	80.000
	So.	334.000

SERVIZIO DELLA Sperimentazione Agrario

— Ufficio Centrale - Servizio della Sperimentazione agrario	»	25.000
— Servizio Forestale	»	25.000
— Servizio meccanizzazione	»	28.000
— Osservatorio di economia agraria	»	6.000
— Vivai di Mogadiscio e giardini demaniali	»	9.000
	»	93.000

SERVIZI PERIFERICI

— Sezione Agraria di Afgoi	»	45.000
— Centro Agrario di Alessandra	»	45.000
— Sezione Agraria di Baidoa	»	40.000
— Sotto-Sezione Agraria di Bardera-Dugiuma	»	5.000
— Sezione Agraria di Belet Uen	»	20.000
— Sezione Agraria di Brava	»	6.000
— Centro Agrario di Genale	»	180.000
— Sezione Agraria di Ionte	»	40.000
— Sezione Agraria di Villabruzzi (compreso Balad)	»	50.000
	»	431.000
	TOTALE	So. 858.000

ALLEGATO N. 52**CAPITOLO N. 56 — Spese per il servizio Zootecnico.**

— Spese per la propaganda fra autoctoni per il miglioramento della specie e per la valorizzazione del bestiame (rassegne zootecniche, corsi, pratici, diffusione a mezzo stampa e proiezioni tecniche, acquisto piccola attrezzatura, carburanti, lubrificanti, manutenzione automezzi ecc.)	So. 25.000
— Spese per migliorare i prodotti pastorali (polli, sehen, carni), mano d'opera	» 5.000
— Spese per il miglioramento dei pascoli, mano d'opera e carburanti	» 5.000
— Spese di funzionamento dell'azienda zootecnica (mano d'opera, carburanti, ecc.)	» 40.000
— Spese di funzionamento di 1° Centro di raccolta di prodotti pastorali (mano d'opera carburanti, ecc.)	» 15.000
	<hr/>
	TOTALE So. <u>90.000</u>
	<hr/>

ALLEGATO N. 53**CAPITOLO N. 57 — Spese per il servizio Meteorologico.**

— Spese per acquisto strumenti ed attrezzature tecniche	So. 20.000
— Spese per manutenzione attrezzature, riparazioni strumenti, premi agli osservatori	» 9.000
	<hr/>
	TOTALE So. <u>29.000</u>
	<hr/>

ALLEGATO N. 54**CAPITOLO N. 58 — Spese per il funzionamento del Servizio Antiacridico e per le retribuzioni del personale addetto.**

— Spese generali, manutenzione automezzi	So. 50.000
— Spese per il personale	» 330.000
— Spese per carburanti e lubrificanti	» 70.000
— Spese materiale per la lotta antiacridica	» 20.000
— Varie ed eventuali	» 10.000
	<hr/>
	TOTALE So. <u>480.000</u>
	<hr/>

LEGATO N. 55

APITOLO N. 59 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Guardia di Finanza.

Grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI					Totale generale
			paga	indennità polizia	indennità alloggio	gratifica	Totale	
ottotenenti .	6	7.200	43.200	9.360	3.600	1.800	57.960	
far. Maggiori .	1	4.980	4.980	1.080	480	207	6.747	
» Capi . .	3	4.260	12.780	2.700	1.260	533	17.273	
» Ordinari .	2	3.300	6.600	1.440	720	275	9.035	
Brigadieri .	5	2.640	13.200	2.700	1.500	550	17.950	
Brigadieri .	13	2.400	31.200	7.020	3.900	1.300	43.420	
Appuntati . .	10	2.040	20.400	3.600	1.800	850	26.650	
finanziari . .	120	1.810	217.200	43.200	21.600	9.050	291.050	
Totale	160	—	349.560	71.100	34.860	14.565	470.085	470.085

— 119 —

— Indennità confinaria a calcolo	»	20.000
— Indennità disagiata residenza	»	17.000
— Indennità specializzazione	»	5.915
— Indennità di missione e spese di trasporto per trasferimenti	»	15.000
— Assegno personale	»	2.000
TOTALE		530.000

LEGATO N. 56

APITOLO N. 60 — Spese per il servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali.

ARMAMENTO

— Riparazione armi in dotazione	So.	1.500
— Acquisto nuove armi	»	12.500
— Acquisto munizioni per addestramento	»	2.000

CASERMAGGIO

— Sostituzione materiali deteriorati	»	6.000
— Acquisto nuovi materiali per la dotazione dei reparti	»	20.000

A riportare So. 42.000

VESTIARIO

— Acquisto oggetti di vestiario per militari somali	»	46.000
— Riparazione oggetti di vestiario	»	2.500

SPESE GENERALI

— Cancelleria e stampati	»	10.000
— Lavatura biancheria e pulizia locali	»	3.500
— Minuto mantenimento e pulizia locali	»	11.000
— Spese postali, telefoniche e telegrafiche	»	6.000
— Illuminazione	»	8.000
— Rifornimento acqua potabile e da lavanda	»	9.000
— Fitto locali	»	10.000
— Servizio informazioni	»	9.000
— Varie ed imprevisti	»	3.000

TOTALE So. 160.000

LEGATO N. 57

APITOLO N. 61 — Spese per il funzionamento dei servizi tributari e per le riscossioni dei tributi in genere.

— Stampati speciali per gli uffici tributari e cancelleria	So.	40.000
— Spese per illuminazione e rifornimento acqua dogane	»	4.000
— Spese postali: telefoniche e telegrafiche	»	5.000
— Sovrastampa valori bollati	»	5.000
— Aggio ai rivenditori di valori bollati	»	24.000
— Paghe al personale giornaliero addetto alla riscossione dei tributi	»	120.000
— Minuto mantenimento e varie	»	2.000

TOTALE So. 200.000

— 120 —

LEGATO N. 58

APITOLO N. 62 — Spese per l'esercizio del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi.

— Acquisto tabacchi lavorati	So.	1.851.000
— Acquisto tabacchi da mastica	»	60.000
— Acquisto fiammiferi	»	167.200
— Spese per trasporti via mare e via terra	»	153.000

A riportare So. 2.231.200

egue Allegato 58

	Riporto	So.	2.231.200
— Provvigioni ai gestori dei magazzini di vendita	»	17.500	
— Spese per fitto locali	»	13.800	
— Cancelleria e stampati	»	6.500	
— Spese gestione magazzini Merca e Chisimaio	»	4.000	
— Spese lavorazione tabacco da mastica	»	27.000	
	TOTALE	So.	2.300.000

LLEGATO N. 59**APITOLO N. 64 — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Fondiario e per il Servizio Tecnico Erariale.**

— Cancelleria e stampati	So.	5.000
— Acquisto materiale tecnico	»	20.000
— Varie di funzionamento	»	35.000
	TOTALE	So.
		60.000

— 121 —

LLEGATO N. 60**APITOLO N. 70 — Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Interni e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti.**

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
MM.NE CENTRALE	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
Dipartimento	A/6	8	8.640	17.280	720	18.000	
	B/8	5.640	5.640	235	5.875		
	C/8	5.640	22.560	940	23.500		
	C/7	3.720	3.720	155	3.875		
	C/120	3.120	3.120	130	3.250		
			62.160	2.590	64.750		So. 64.750
							A riportare So. 64.750

CSEGBNI LORDI ANNUI

			Spendito	Gratifica	TOTALE	TOTALE GENERALE
M.NE REGIONALE						
Dipartimenti e Distretti						
						Riporto
						So. 64.750
	A/5	14	9.840	137.760	5.740	143.500
	A/6	9	8.640	77.760	3.240	81.000
	A/7	10	7.440	74.400	3.100	77.500
	B/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000
	B/7	7	7.440	52.080	2.170	54.250
	B/8	6	5.640	45.120	1.880	47.000
	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000
	C/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000
	C/7	11	7.440	81.840	3.420	85.260
	C/8	45	5.640	253.800	10.575	264.375
	C/9	12	4.320	51.840	2.160	54.000
	C/10	14	3.720	52.080	2.170	54.250
	C/11	23	3.120	71.760	2.990	74.750
	D/9	1	4.440	4.440	185	4.625
	D/10	4	3.840	15.360	640	16.000
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500
	D/12	6	2.520	15.120	630	15.750
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250
	D/14	14	1.920	26.880	952	27.832
	D/15	28	1.620	45.360	1.904	47.264
sonale non inquadrato		9		31.464	1.311	32.775
	Totali	227	—	1.112.664	46.217	1.158.881
						So. 1.158.881
M.NE CENTRALE						
Dipartimenti						
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875
	C/10	3	3.720	11.130	465	11.595
	Totali	6	—	32.850	1.370	34.220
						So. 34.220

A riportare

So. 1.257.851

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE			
				Stipendio	Gratifica	TOTALE				
				<i>Riporto</i>						
M.NE CENTRALE	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	So.	1.257.851		
Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000				
	A/7	3	7.440	22.320	930	23.250				
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875				
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875				
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250				
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000				
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440				
	Totali	14	—	63.300	2.640	65.940	So.	65.940		

— 123 —

— Per indennità di carica a n. 6 Prefetti a So. 3.600 annui ciascuno	So.	21.600
— Per indennità di carica a n. 30 Commissari Distrettuali a So. 1.800 annui ciascuno	»	54.000
— Per indennità di disagiata residenza a n. 80 unità in servizio presso la Regione della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno	»	43.200
— Per indennità di carica ad eventuali Reggenti di Regioni e Distretti a calcolo	»	20.000
— Per promozioni ed aumenti a calcolo	»	137.409
— Per maneggio fondi	»	10.000
— Per il personale di ruolo in servizio per il rilevamento anagrafico	»	50.000
	TOTALE	So. 1.660.000

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
Ufficio di Giustizia	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Totali		9	—	41.160	1.716	42.876	So. 42.876
Ufficio del Giudice di Appello	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
Personale non inquadrato		1	6.660	275	6.875		
Totali		9	—	39.000	1.625	40.625	So. 40.625
Ufficio del Pubblico Ministero	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	
	Totali	6	—	21.960	915	22.875	So. 22.875
A riportare							So. 106.376

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
Ufficio dei Giudici Regionali	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	So. 106.376
	C/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/11	6	3.120	18.720	780	19.500	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	4	1.620	6.480	272	6.752	
	Totali	18	—	70.980	2.960	73.940	
Ufficio dei Cadi	A/6	17	8.640	146.880	6.120	153.000	So. 73.940
	A/8	15	5.640	84.600	3.525	88.125	
	A/9	34	4.320	146.880	6.120	153.000	
	B/9	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	12	—	39.000	1.625	40.625	

Totali 83 — 432.780 18.033 450.813 So. 450.813

125

- Per indennità di disagiata residenza a n. 30 unità in servizio presso le regioni della Migiurtinia e del Mudugh a Sc. 540 annui ciascuno So. 19.440
 - Per promozioni ed aumenti periodici » 25.681
 - Per nuove assunzioni » 43.750
 - Assegni ai Giudici Distrettuali » 200.000
- TOTALE So. 920.000

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
MM.NE CENTRALE Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Totali		6	—	30.660	1.278	31.938	So. 31.938
Scuole Elementari, Collegi Orfanotrophi	A/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000	
	B/6	14	8.640	120.960	5.040	126.000	126.000
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	B/8	23	5.640	129.720	5.405	125.125	
	B/9	106	4.320	457.920	19.080	477.000	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	5	5.640	28.200	1.175	29.375	
	C/9	13	4.320	56.160	2.340	58.500	
	C/10	53	3.720	197.160	8.215	205.375	
	C/11	59	3.120	184.080	7.670	191.750	
	D/9	2	4.440	8.880	370	9.250	
	D/10	6	3.840	23.040	960	24.000	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	15	2.520	37.800	1.575	39.375	
	D/13	12	2.220	26.640	1.116	27.756	
	D/14	7	1.920	13.440	560	14.000	
	D/15	40	1.620	64.800	2.720	67.520	
Personale non inquadrato		227	42.449	509.388	9.355	518.743	
Totali		589	—	1.905.228	67.541	1.972.769	So. 1.972.769

A riportare So. 2.004.707

Segue allegato N. 62

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
						<i>Riporto</i>	So. 2.004.707
AMM.NE CENTRALE II Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	Totali	2	—	18.480	770	19.250	So. 19.250
AMM.NE CENTRALE III Dipartimento (Sanità Pubblica)	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064	
	Totali	14	—	54.660	2.279	56.939	So. 56.939
Ospedali, Infermerie e Ambulatori	B/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000	
	B/9	3	4.320	12.960	540	13.500	
	C/7	9	7.440	66.960	2.790	69.750	
	C/8	50	5.640	282.000	11.750	293.750	
	C/9	25	4.320	108.000	4.500	112.500	
	C/10	70	3.720	259.700	10.850	270.550	
	C/11	47	3.120	146.640	6.110	152.750	
	C/12	30	2.520	75.600	3.150	78.750	
	C/13	89	2.220	197.580	8.277	205.857	
	C/14	4	1.920	7.680	320	8.000	
	C/15	10	1.620	16.200	680	16.880	
	D/10	3	3.840	11.520	480	12.000	
	D/12	33	2.520	93.160	3.465	86.625	
a riportare			376	—	1.293.920	53.992	1.347.912

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
Riporto		376	—	1.293.920	53.992	1.347.912	So. 2.080.896
Personale non inquadrato	D/13	25	2.220	55.500	2.325	57.825	
	D/14	76	1.920	145.920	6.080	152.000	
	D/15	144	1.620	233.280	9.792	243.072	
		18	—	41.640	1.735	43.375	
Totali		639	—	1.770.260	73.924	1.844.184	So. 1.844.184
AMM.NE CENTRALE							
IV Dipartimento							
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/10	6	3.720	22.260	930	23.190	
	C/11	8	3.120	24.960	1.040	26.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Totali		16	—	56.280	2.348	58.628	So. 58.628

Grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	paga	ASSEGNI ANNUI LORDI			Totale
				indennità veterin.	indennità alloggia	gratifica	
Isp. Guard. Vet.	1	5.220	5.220	1.080	480	238	7.108
Cap. Guard. V.	2	3.840	7.680	1.440	720	220	10.060
S. C. Guard. V.	6	2.880	17.280	3.240	1.800	720	23.040
Guardia scelta	7	2.520	17.640	3.780	2.100	735	24.255
1 ^a Guardia	7	2.280	15.960	2.520	1.260	685	20.425
Guardia Veter.	37	1.980	73.260	13.320	6.660	3.070	96.310
Totali	60	—	137.040	25.380	13.020	5.668	181.108
							181.108

A riportare So. 4.164.816

Segue allegato N. 62

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
						<i>Riporto</i>	So. 4.164.816
AMM.NE CENTRALE							
V Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	A/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/8	6	5.640	33.840	1.410	35.250	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/14	4	1.920	7.680	320	8.000	
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440	
Personale non inquadrato		1	---	2.760	115	2.875	
	Totali	28	--	109.500	4.565	114.065	So. 114.065

— Per indennità di disagiata residenza a 60 unità del I Dipartimento	So. 32.400
— Per indennità di carica a 20 Maestri Direttori	» 19.200
— Per indennità sanitaria e profilassi	» 150.000
— Per indennità di disagiata residenza a 64 unità del III Dipartimento	» 34.560
— Per indennità di missione e trasferta alle Guardie Veterinarie	» 15.932
— Per indennità di specializzazione alle Guardie Veterinarie	» 10.800
— Per promozioni ed aumenti biennali di stipendio	» 75.227
	TOTALE	So. 4.617.000

CAPITOLO N. 73 — ~~Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile e militare somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Economici e presso gli Uffici e servizi da esso dipendenti.~~

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
AMM.NE CENTRALE	A/6	2	8.640	17.280	720	18.000	
I Dipartimento	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
(Ind. Com. Tras. Comm.)	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/8	4	5.640	22.560	940	23.500	
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/11	3	3.120	9.360	390	9.750	
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
	D/15	2	1.620	3.240	136	3.376	
	Totali	24	—	113.940	4.749	118.689	So. 118.689
Servizi Fari e segnalamenti Marittimi	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/10	4	3.720	14.840	620	15.460	
	C/11	11	3.120	34.320	1.430	35.750	
	D/12	16	2.520	40.320	1.680	42.000	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	4	1.920	7.680	320	8.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	38	—	106.640	4.446	111.086	So. 111.086
					<i>A riportare</i>		So. 229.775

Segue allegato N. 63

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
Servizi Marittimi e Portuali	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	B/9	3	4.320	12.960	540	13.500	
	C/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/10	1	3.840	3.840	185	4.025	
	D/14	3	1.920	5.760	240	6.000	
	Totali	16	—	73.680	3.095	76.775	So. 76.775

Grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			Totale	
			paga	indennità alloggio	gratifica		
Capo 3 ^a cl.	1	3.300	3.300	360	140	3.800	
Sergente	2	2.580	5.160	600	215	5.975	
Sottocarab.	12	2.280	27.360	2.160	1.140	30.660	
Mar. Com. 1 ^a cl.	13	2.160	28.080	2.340	1.170	31.590	
Mar. Com. 2 ^a cl.	19	1.980	37.620	3.420	1.568	42.608	
Totali	47		101.520	8.380	4.233	114.633	So. 114.633

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							<i>Riporto</i> So. 421.183
Servizio Poste e Telecomunicazioni	B/7	3	7.440	22.320	930	23.250	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	39	5.640	219.960	9.165	229.125	
	C/9	13	4.320	56.160	2.340	58.500	
	C/10	32	3.720	119.040	4.960	124.000	
	C/11	52	3.120	162.240	6.760	169.000	
	D/10	2	3.840	7.680	320	8.000	
	D/12	8	2.520	20.160	340	21.000	
	D/13	7	2.220	15.540	648	16.188	
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	
Personale non inquadrato	D/15	4	1.620	6.480	272	6.752	
		1	5.160	5.160	215	5.275	
	Totali	163	—	644.100	26.840	670.940	So. 670.940
Servizio Telefoni	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	9	5.640	50.760	2.115	52.875	
	C/9	3	4.320	12.960	540	13.500	
	C/10	20	3.720	74.400	3.100	77.500	
	C/11	13	3.120	40.560	1.690	42.250	
	D/12	5	2.520	12.600	525	13.125	
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	56	—	213.420	8.693	222.313	So. 222.313

A riportare So. 1.314.436

Segue allegato N. 63

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							Riporto So. 1.314.436
AMMIN. CENTRALE							
II Dipartimento	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	6	5.640	33.840	1.410	35.250	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/9	1	4.440	4.440	185	4.625	
	D/10	6	3.840	23.040	960	24.000	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	9	2.520	22.680	945	23.625	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	3	1.920	5.760	240	6.000	
Personale non inquadrato		2	—	5.100	215	5.315	
	Totali			141.720	5.908	147.628	So. 147.628
Lavori Pubblici							
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	12	2.520	30.240	1.260	31.500	
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
	D/15	9	1.620	14.580	612	15.192	
Personale non inquadrato		2	3.480	3.480	145	3.625	
	Totali		31	—	69.780	2.912	72.692

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							<i>Riporto</i> So. 1.534.156
AMM.NE CENTRALE							
III Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	5	3.120	15.600	650	16.250	
	D/12	4	2.520	10.080	420	10.500	
	D/13	5	2.220	11.100	463	11.563	
	D/14	9	1.920	17.280	720	18.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Personale non inquadrato		1	—	1.980	75	2.055	
	Totali			89.940	3.741	93.681	So. 93.681
Agricoltura e Zootecnia							
	B/9	3	4.320	12.260	540	13.500	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/10	5	3.720	18.550	775	19.325	
	C/11	9	3.120	28.060	1.170	29.250	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	12	1.920	23.040	960	24.000	
Personale non inquadrato		2	—	3.324	137	3.461	
	Totali	34	—	96.814	4.035	100.849	So. 100.849

- Per indennità di disagiata residenza a n. 60 unità del I Dipartimento a So. 540 annui ciascuno in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh So. 31.400
- Per indennità di disagiata residenza a n. 10 unità del II Dipartimento in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno » 6.480
- Per indennità di disagiata residenza a n. 11 unità del III Dipartimento in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno » 5.940
- Per promozioni ed aumenti biennali » 67.714
- Indennità maneggio fondi ai personale delle PP. e TT. » 18.180

TOTALE So. 1.857.000

LEGATO N. 64

CAPITOLO N. 74 — Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Finanziari e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti.

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
M.NE CENTRALE Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	B/8	1	5.640	5.640	225	5.875	
	D/13	1	2.220	2.220	92	2.312	
	D/15	1	1.620	1.620	64	1.684	
	Totali	4	—	19.320	896	20.126	So. 20.126
M.NE CENTRALE Dipartimento	C/8	1	5.640	5.640	225	5.875	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	D/15	2	1.620	3.240	136	3.376	
	Totali	5	—	15.120	631	15.751	So. 15.751
ervizi Doganali	A/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/7	6	8.640	51.840	2.160	54.000	
	B/7	5	7.440	37.200	1.550	38.750	
	B/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	B/9	3	4.320	12.960	540	13.500	
	C/8	5	5.640	33.840	1.410	35.250	
	C/9	10	4.320	43.200	1.800	45.000	
	C/10	9	3.720	33.390	1.395	34.785	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	a riportare	46	—	249.870	10.415	260.285	

A riportare

So.

35.877

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
	Riporto	46	—	249.870	10.415	260.285	So. 35.877
Personale non inquadrato	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/14	12	1.920	23.040	960	24.000	
	D/15	9	1.620	14.580	612	15.192	
		1	—	1.320	55	1.375	
	Totali			293.250	12.227	305.477	So. 305.477
Servizio Monopolio	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	7	—	35.700	1.485	37.188	So. 37.188
Servizio Imposte Dirette	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	11	5.640	62.040	2.585	64.625	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/10	2	3.720	7.440	310	7.550	
	C/11	6	3.120	18.720	780	19.500	
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/12	8	2.520	20.160	840	21.000	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
		3	15.060	15.060	620	15.690	
	Totali			157.440	6.568	164.003	So. 164.003

A riportare

So. 542.545

segue allegato N. 64

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							Riporto
							So. 542.545
fficio Tasse Affari	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	8	—	27.900	1.163	29.063	So. 29.063
MM.NE CENTRALE I Dipartimento	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500	
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	Totali	7	—	36.300	1.513	37.813	So. 37.813

137

- Per indennità di disagiata residenza a n. 25 unità del Dipartimento II distaccato presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno So. 13.500
- Per promozioni ed aumenti biennali » 30.079
- Per assunzioni di n. 10 Procuratori Tributari a So. 350 mensili » 45.500
- Per maneggio fondi agli Ufficiali Doganali » 19.500

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
AM.NE CENTRALE Dipartimento	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500	
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	A/7	6	7.440	44.640	1.860	46.500	
	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/8	2	5.640	11.280	470	11.750	
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/7	5	7.440	37.200	1.550	38.750	
	C/8	5	5.640	28.200	1.175	29.375	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/9	3	4.440	13.320	550	13.875	
	D/10	6	3.840	23.040	960	24.000	
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500	
	D/12	9	2.520	22.680	945	23.625	
	D/13	3	2.220	6.660	278	6.938	
	D/14	4	1.920	7.680	320	8.000	
	D/15	4	1.620	6.480	272	6.752	
Personale non inquadrato		3	8.220	8.480	350	8.570	
Riporto		63	—	286.080	11.930	298.010	So. 298.010
AM.NE CENTRALE Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
Totali		5	—	29.160	1.215	30.375	So. 30.375
					<i>A riportare</i>		So. 328.385

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							Riporto
tomato e Cassa	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	So. 328.385
	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	D/13	5	2.220	11.100	463	11.563	
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064	
	Totali	15	—	53.880	2.247	56.127	So. 56.127
oparco	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000	—
	B/7	3	7.440	22.320	930	23.250	—
	C/7	5	7.440	37.200	1.550	38.750	—
	C/8	27	5.640	152.280	6.340	158.625	—
	C/9	57	4.320	246.240	10.260	256.500	—
	C/10	116	3.720	431.530	17.920	449.510	—
	C/11	52	3.120	162.240	6.760	169.000	—
	C/12	1	2.520	2.520	105	2.650	—
	D/10	4	4.440	17.760	740	18.500	—
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875	—
	D/13	3	2.220	6.660	273	6.938	—
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	—
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	—
	Totali	274	—	1.098.490	45.771	1.144.261	So. 1.144.261

— Per indennità di disagiata residenza a n. 40 autisti in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So 540 anni ciascuno	So. 25.920
— Per promozioni nei vari gradi e per aumenti biennali	» 134.307
— Per nuove assunzioni nei gradi A, B, C, D	» 100.000
— Per immissioni nei ruoli di n. 30 V. Applicati	» 65.000
— Assegni al personale da inquadrare	» 501.000
	TOTALE
	So. 2.355.000

PITOLO N. 76 — Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Gabinetto di S.E. l'Amministratore ed uffici e servizi da esso dipendenti, nonché presso la Ragioneria e l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			TOTALE GENERALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
Segreteria Particolare	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000	
	D/12	6	2.520	15.120	630	15.750	
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064	
Totali		17	—	42.180	1.759	43.939	So. 43.939
Gabinetto di S. E. l'Amministratore	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500	
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440	
Totali		12	—	46.200	1.928	48.128	So. 48.128
Ufficio del Segretario Generale	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875	
	C/10	4	3.720	14.840	620	15.460	
	D/12	4	2.520	10.080	420	10.500	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.040	
Totali		13	—	37.640	1.572	39.212	So. 39.212

A riportare So. 131.279

UFFICIO	Categoria	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI LORDI ANNUI			GENERALE TOTALE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
							<i>Riporto</i>
							So. 131.279
Ufficio del Magistrato di Conti	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/10	2	3.720	7.440	310	7.750	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
	Totali	6	—	22.740	948	23.688	So. 23.688
gneria	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250	
	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/11	3	3.120	9.360	390	9.750	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250	
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313	
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064	
ersonale non inquadrato		2	—	9.120	380	9.500	
	Totali	23	—	102.600	277	106.877	So. 106.877

— Per promozioni ed aumenti periodici So. 18.156

TOTALE So. 280.000

APPITOLO N. 83 — Spese per la vestizione del personale civile somalo.

— Spese per acquisto tessuto kaki, per divise, mt. 18.000x4	So.	72.000
— Spese per acquisto tessuto per foderame, mt. 1.500x2,50	»	3.750
— Spese per acquisto bottoni	»	1.200
— Spese per confezione divise	»	13.650
— Acquisto di 400 paia di sandali a So. 23,50	»	9.400
	TOTALE	So. 100.000

LEGATO N. 68

APPITOLO N. 84 — Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili; spese per l'arredamento e per le macchine d'ufficio.

— Manutenzione mobili	So.	65.000
— Acquisto mobili d'ufficio	»	60.000
— Arredamento alloggi di rappresentanza	»	10.000
— Acquisto e manutenzione macchine d'ufficio	»	25.000
— Acquisto di 500 emblemi della Somalia da installare su tutti gli edifici pubblici	»	50.000
	TOTALE	So. 200.000

— 142 —

LEGATO N. 69

APPITOLO N. 85 — Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio, minute spese d'ufficio e varie di funzionamento per gli uffici centrali e periferiche e spese di illuminazione; spese per fitto locali.

— Cancelleria	So.	60.000
— Stampati per uffici	»	45.000
— Pubblicazioni speciali	»	70.000
— Minute spese d'ufficio	»	20.000
— Spese d'illuminazione e varie	»	60.000
— Spese per fitto locali	»	14.000
	TOTALE	So. 269.000

ALLEGATO N. 70

CAPITOLO N. 86 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

— Affrancatura posta	So.	15.000
— Spese telegrafiche	»	285.000
— Spese telefoniche	»	50.000
		<hr/>
	TOTALE	So. 350.000
		<hr/>

ALLEGATO N. 71

CAPITOLO N. 87 — Spese per l'Autoparco Civile.

— Spese per carburanti e lubrificanti	So.	370.000
— Acquisto coperoni e camere d'aria per automezzi	»	125.000
— Spese per energia elettrica per forza motrice ed illuminazione	»	30.000
— Minute spese acqua, stracci, petrolio per lavaggio di macchine. ecc.	»	6.000
— Miglioramento attrezzatura officina	»	30.000
— Acquisto parti di ricambio	»	70.000
— Acquisto materiale elettrauto	»	30.000
— Acquisto materiale per carrozzeria	»	15.000
— Riparazione automezzi presso officine private	»	70.000
— Varie ed imprevisti	»	4.000
— Per rinnovo parco automobilistico	»	300.000
		<hr/>
	TOTALE	So. 1.050.000
		<hr/>



PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.



BOLETTINO UFFICIALE



DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 2 maggio 1958

N. 5

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

Supplementi pubblicati durante il mese di aprile 1958:

Supplemento N. 1 al N. 4 in data 12 aprile 1958 contenente:
DECRETO Amm.vo 20 marzo 1958, n. rep.: *Elenco delle domande presentate dal personale di cui agli articoli 1 e 5 del Decreto 15 febbraio 1958, n. 2.*

61

Supplemento N. 2 al N. 4 in data 12 aprile 1958 contenente:
LEGGE 1º aprile 1958, n. 13 (G.S.): *Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.*

69



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

bollettino ufficiale

dell'amministrazione fiduciaria italiana della somalia

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1° giugno 1958

N. 6

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ERRATA CORRIGE alla Legge 1° aprile 1958 — *Bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1958* — pubblicato nel suppl. n. 2 al n. 4 in data 12 aprile 1958.

53

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 24 aprile 1958, n. 5 rep.: *Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.*

55

DECRETO Amm.vo 24 aprile 1958, n. 6 rep.: *Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.*

56

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI:

ERRATA CORRIGE

alla Legge 1° aprile 1958 *Bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1958* — pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 4 in data 12 aprile 1958.

Pag.	73 — rigo 10	<i>Errata</i> - li <i>Corrigere</i> - di
Pag.	73 — rigo 12 - Totale rubrica I - colonna 6	<i>Errata</i> - 527.000 <i>Corrigere</i> - 527.500
Pag.	74 — rigo 12 - colonna 2	<i>Errata</i> - 28 <i>Corrigere</i> - 23
Pag.	75 — rigo 6	<i>Errata</i> - derivanti <i>Corrigere</i> - derivati
Pag.	77 — rigo 14 - colonna 6	<i>Errata</i> - 8.932.000 <i>Corrigere</i> - 8.932.640
Pag.	77 — rigo 17 - colonna 6	<i>Errata</i> - 8.932.000 <i>Corrigere</i> - 8.932.640
Pag.	78 — rigo 3	<i>Errata</i> - Eenti <i>Corrigere</i> - Enti
Pag.	79 — rigo 11	<i>Errata</i> - ordinarie <i>Corrigere</i> - straordinarie
Pag.	83 — rigo 13 - colonna 4	<i>Errata</i> - 12.00 <i>Corrigere</i> - 12.000
Pag.	83 — rigo 15 - colonna 6	<i>Errata</i> - 35.000 <i>Corrigere</i> - 35.200
Pag.	85 — rigo 6	<i>Errata</i> - giudiziari <i>Corrigere</i> - giudiziari
Pag.	87 — rigo 23	<i>Errata</i> - sercizi <i>Corrigere</i> - servizi
Pag.	87 — rigo 26	<i>Errata</i> - comunicabioni <i>Corrigere</i> - comunicazioni
Pag.	93 — rigo 9	<i>Errata</i> - elifici <i>Corrigere</i> - edifici
Pag.	93 — rigo 12	<i>Errata</i> - lel <i>Corrigere</i> - del
Pag.	103 — rigo penultimo - colonna 9	<i>Errata</i> - 70.550 <i>Corrigere</i> - 70.559

Pag. 105 — rigo penultimo	<i>Errata</i> - 40.000
	<i>Corrige</i> - 45.000
Pag. 105 — rigo ultimo	<i>Errata</i> - 50.000
	<i>Corrige</i> - 55.000
Pag. 112 — rigo 27	<i>Errata</i> - Spse
	<i>Corrige</i> - Spese
Pag. 114 — rigo 10	<i>Errata</i> - baterie
	<i>Corrige</i> - batterie
Pag. 142 — rigo 18	<i>Errata</i> - periferiche
	<i>Corrige</i> - periferici

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.o 24 aprile 1958, n. 5 rep.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 2 in data 14 marzo 1958 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958;

CONSIDERATO che il Commissario del Mudugh nell'esercizio finanziario 1949-50, per spese relative al funzionamento dei servizi, a fronte di anticipazioni ricevute ammontanti a So. 320.000,— ha presentato un rendiconto di So. 347.842.85, con una differenza a credito del funzionario delegato di So. 27.842.85 che dovrà essere rimborsata per il successivo versamento all'entrata del bilancio dell'Amministrazione a copertura della minore somma a suo tempo versata dal funzionario delegato medesimo per entrate riscosse;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento del costo del biglietto aereo sul percorso Mogadiscio-Teheran-Mogadiscio, ammontante a So. 5.723,20 per la missione compiuta a Teheran nel settembre 1956 dal Dott. Fulvio Rizzetto per partecipare, in rappresentanza dell'AFIS, ad una riunione dell'O.M.S. pagamento a suo tempo non effettuato alla Mitchell Cotts dal cessato Ufficio Speciale per gli Affari Sociali;

RITENUTO che le spese di cui sopra debbono gravare sul cap. 43 dello stato di previsione della Spesa del bilancio dell'Amministrazione italiana per l'esercizio finanziario 1958 che — iscritto per memoria — dovrà essere provveduto dai fondi necessari mediante storno dal cap. 38 «Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa»;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958:

TITOLO I - Spese ordinarie

Categoria I - Spese effettive

In diminuzione

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa . . . So. 33.566,05

TITOLO II - Spese straordinarie

Categoria I - Spese effettive

In aumento

Cap. 43 - Spese per il pagamento di somme dovute a carico dell'Amministrazione italiana per gli esercizi anteriori al 1957 . . . So. 33.566,05

Mogadiscio, li 24 aprile 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

Piero Franza

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 179.

Mogadiscio, li 10 maggio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm,vo 24 aprile 1958, n. 6 rep.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 2 in data 14 marzo 1958 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958;

VISTA la richiesta del Comando Aeronautica della Somalia n. 99 di prot. in data 27 gennaio 1958 concernente il pagamento della somma di Lit. 5.979.260 a favore del Ministero Difesa Aeronautica — Direzione Generale Costruzione ed Approvvigionamenti — per lavori di revisione ai motori P.W.R. 1830/91 MM. 6042 e 8185;

CONSIDERATO che l'impegno assunto dalla Ragioneria con foglio n. 4444792 in data 20 dicembre 1955 — Imp. 48, part. 23, cap. 107 esercizio finanziario 1955 — in data 31 dicembre 1957 è stato eliminato per perenzione amministrativa;

RITENUTO necessario dover pagare al predetto Ministero Difesa Aeronautica la predetta somma;

CONSIDERATO che le spese di trasferimento della somma predetta per provvigione alla Cassa Circolazione Monetaria della Somalia, ammontanti a So. 205.03 sono a carico dell'AFIS;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958:

TITOLO I - Spese ordinarie
Categoria I - Spese effettive

In diminuzione

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa So. 68.549,58

In aumento

Cap. 23 - Residui passivi eliminati per perenzione amministrativa So. 68.549,58

Mogadiscio, li 24 aprile 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

Piero Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 178.

Mogadiscio, li 10 maggio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 8 Giugno 1958

Suppl. n. 1 al n. 6

S O M M A R I O

P A R T E P R I M A

LEGGI E DECRETI

LEGGE della Repubblica Italiana, 13 marzo 1958, n. 365: *Ope-
ra nazionale per gli orfani di guerra.*

61

D E C R E T I :

N. N.

P A R T E S E C O N D A


D E C R E T I A M M I N I S T R A T I V I

N. N.

P A R T E T E R Z A

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA.

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365.

Opera nazionale per gli organi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge.

Disposizioni generali

Art. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

Art. 2.

Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, la autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella, «Gazzetta Ufficiale» o nel «Bollettino ufficiale della Provincia». Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

Degli orfani di guerra

Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà, sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art. 1.

Art. 5.

L'assistenza spetta:

a) - ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) - agli interdetti per infermità di mente.

Art. 6.

L'assistenza è estesa:

a) - ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento.

quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278 e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore;

b) - ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge finché duri lo stato di dispersione.

Art. 7.

Sono considerati orfani:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subite purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 8.

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente iscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 9.

Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia

— 64 —
sulla cipolla, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha

ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore è morto per gli eventi di cui all'art. 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani, nati all'estero, l'annotazione è fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecunaria comminata dall'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Organi dell'Opera nazionale

Art. 10.

Il Comitato nazionale è composto:

- a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza degli orfani di guerra;
- b) di un delegato del Ministero del tesoro;
- c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;
- d) di un delegato dell'Ordine militare;
- e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
- f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;
- g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
- h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;
- i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera a).

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 11.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali ed ai consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque alla assistenza degli orfani di guerra;

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonché quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere;

d) dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente delle istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli organi di Consiglio dei Ministri;

e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente, mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.

Art. 12.

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente, o, in sua vece, dal vicepresidente e composta dei delegati del Ministero del tesoro e della giustizia di due membri del Comitato all'uopo designati dal Comitato stesso.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 13.

Il Comitato provinciale è composto:

- a) di tre membri, nominati dal prefetto della Provincia tra persone, dell'uno e dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza agli orfani di guerra;
- b) del giudice tutelare;
- c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;
- d) di un delegato dell'Ordinario militare;
- e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
- f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;
- g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza della maternità e dell'infanzia;
- h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;
- i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera a).

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Consiglio provinciale.

Il Comitato provinciale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 14.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

- a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse, o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;
- b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;
- c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso.

d) provvede, ove ne riconosca la necessità, per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, nonché della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) invigila e che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

Art. 15.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, dal giudice tutelare e dal delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 16.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza di cui all'art. 14.

Esso delega inoltre, a propri membri, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad una apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani invalidi della Provincia.

Art. 17.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro del culto diverso, ove ciò sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

Art. 18.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Art. 19

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.

Art. 20.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 21.

Personne dell'uno e dell'altro sesso le quali, per uffici ricoperti, non studi fatti per missioni compiute siano riconosciute provviste di

speciale competenza tecnica possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli organi di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure di intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

Art. 22.

Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categoria degli impiegati dello Stato.

Art. 23.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono destinati, in posizione di comando, impiegati delle carriere direttive, di concetto ad esecutive dello Stato, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli delle varie amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio alla Prefettura.

Per il collocamento nelle predette posizioni si applicano le modalità e le norme vigenti in materia di comando di personale statale. Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'Ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune e da un suo delegato.

Enti di assistenza agli orfani di guerra

Art. 24.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, sono autorizzati a costituire enti di assistenza agli orfani di guerra.

nosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva.

Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli Enti di assistenza

Art. 25.

Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violinino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vicepresidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

L'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo Presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

Art. 26.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 24 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonché alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'art. 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azioni, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinare le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia.

Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 27.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione, sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accettare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sulla educazione dell'orfano. Debbono altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'Ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunciare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 28.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani di

guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti o collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano, purchè non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.

Assistenza degli orfani di guerra all'estero

Art. 29.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.

Art. 30.

I consoli debbono inviare, al Comitato nazionale dell'Opera, copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Ai consoli spettano anche le funzioni del giudice tutelare, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Art. 31.

I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.

Protezione giuridica degli orfani di guerra

Art. 32.

Nei casi di abuso della patria potestà da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Art. 33.

Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabili ai sensi dell'art. 7, lettera b), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà per il tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 34.

I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendeli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Art. 35.

Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformità degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale.

Art. 36.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra. no sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice tutelare. avuto riguardo all'interesse del Le persone suddette possono sempre fare istanza perchè l'orfanotrofio minorenne.

Nel caso che non possa diversamente provvedersi. la tutela viene assunta. con decreto del giudice tutelare. dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nei modi previsti dall'art. 354 del Codice civile.

Art. 37.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.

Art. 38.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore. del prototore o del curatore. incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile.

Art. 39.

La vedova con prole. che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore secondo le norme attualmente in vigore. e che prima del matrimonio. a termine dell'art. 340 del Codice civile. deve darne notizia al tribunale. è obbligata. pure. a darne avviso al Comitato provinciale..

Il tribunale. oltre a quanto è disposto in detto articolo. delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attestì la eseguita notizia al tribunale e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la patria potestà dà uguale avviso al Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale. quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano. può sempre provocare dal giudice tutelare il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 40.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potestà o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 41.

Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziari che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 42.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chiede il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.

Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

Art. 43.

Per quant'altro non contemplato nei precedenti articoli valgono le disposizioni dei titoli IX, X e XI del primo libro del Codice civile.

Mezzi per esercitare l'assistenza

Art. 44.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale.

Art. 45.

Il fondo centrale è costituito:

- a) da uno stanziamento di fondi inscritto in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;
- b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere e non destinate a speciali enti od istituti;
- c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;
- d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;
- e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a beneficio degli orfani di guerra;
- f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, dei proventi della pubblicità, istituiti o da istituirsì nella sfera di competenza delle Amministrazioni governative e di quella delle Province, Comuni ed Enti di diritto pubblico, nonchè su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;
- g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, sui contributi sindacali obbligatori;
- h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 59.

Art. 46.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

- a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;
- b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa;
- c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possono funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;
- d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;
- e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a beneficio degli orfani della guerra;
- f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà inve-

g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 9 e 27;

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e nuove aggiunte e modificazioni.

Art. 47.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25º anno di età.

Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.

Fino a che non siasi effettuato tale accertamento le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Contabilità degli organi dell'Opera nazionale

Art. 48.

L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1º gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 49.

Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è definitivo.

Art. 50.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredata di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Art. 51.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 49, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.

Art. 52.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovrà prestare idonea cauzione.

Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra

Art. 53.

Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.

Art. 54.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

Art. 55.

I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono ammapplicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

Art. 56.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modifiche, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzioni di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione di invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

E riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza di invalidi, constatata ai sensi dell'art. 19 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato art. 19 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prossimo di tempo.

Art. 57.

Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie Province, altrimenti provvede con decreto il prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.

Art. 58.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Art. 59.

Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

Art. 60.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 56 e 58 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 61.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove se ne ravvisi la necessità, per mezzo di apposito Collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.

Riconoscimento delle benemerenze

Art. 62.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disposizioni relative all'attuazione della legge

Art. 63.

E' abrogata qualsiasi forma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.

Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali.

Norme transitorie e finali

Art. 64.

Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cesserà l'Amministrazione fiduciaria italiana.

Il funzionario più elevato in grado dell'Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero.

Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovrà, in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.

Art. 65.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del regolamento

Art. 66.

Le disposizioni in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 13 marzo 1958.

G R O N C H I
ZOLI — TAMBRONI — MORO —
MEDICI — GONELLA — GUI

Visto, il Guardasigilli: *Gonella*

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 15 giugno 1958

Suppl. N. 2 al N. 6

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203 — *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.*

85

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, lunedì 23 dicembre 1957)

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

**(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
lunedì 23 dicembre 1957)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:

- a) Omissis,**
- b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati;**
- c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.**

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere **a), b) e c)** dell'art. 1.

Art. 3.

I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica, nonché dalla sezione 1^a della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

- a) - per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
- b) - per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
- c) - per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;
- d) - per accordare, in relazione ai combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.

Art. 5.

All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà *inserta* nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 ottobre 1957.

GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA
ANDREOTTI - MEDICI - MORO -
COLOMBO - ANGELINI - GAVA
GUI - CARLI

Visto. Il Guardasigilli: Gonella.

**TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI.

Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei;

Decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa;

Assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli.

Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concentrata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza;

Solleciti di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

Desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali.

Nell'intento di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5.

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

Art. 6.

1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.
2. Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.

Art. 7.

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

Art. 8.

1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che facci valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. La disposizione dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

PARTE SECONDA

FCNDAMENTI DELLA COMUNITÀ'

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Art. 9.

1. La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'abolizione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurarano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:

almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa; almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa.

La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.

7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

Art. 15.

1. A prescindere dalle disposizioni dell'art. 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.

Art. 16.

Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Art. 17.

1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui alla'rt. 14. paragrafi 3 e 4.

Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10% dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'art. 14.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'art. 95.

4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, semprechè lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

SEZIONE SECONDA

Fissazione della tariffa doganale comune

Art. 18.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.

Art. 19.

1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.

2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.

Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato testè definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre il 10%, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10%.

Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.

3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:

a) 3% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B.

b) 10% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C,

c) 15% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D;

d) 25% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del

Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio è portato al 12% per il calcolo della media aritmetica.

4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'art. 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente Trattato.

Art. 20.

I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2% del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956.

La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.

Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimità fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.

Art. 21.

1. Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.

Art. 22.

La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'art. 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'art. 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.

Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'art. 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.

Art. 23.

1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:

a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1.º gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;

b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30% lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1.º gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;

c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30% alla fine della seconda tappa;

d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all'art. 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.

2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.

3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.

Art. 24.

Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'art. 23.

Art. 25.

1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi *B*, *C* e *D* non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.

Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detimento di altri Stati membri.

2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco *E* come pure quelli dell'elenco *G* i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura previ-

sta dall'art. 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Cmunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimenti di altri Stati membri.

3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente Trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, semprechè non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione procede periodicamente all'esame di contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

Art. 26.

La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà, a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'art. 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.

L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5% del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.

Art. 27.

Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.

Art. 28.

Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20% del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi. Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.

Art. 29.

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura di cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
- c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

CAPO II

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
TRA GLI STATI MEMBRI

Art. 30.

Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione non-chè qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 31.

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati tra gli Stati membri.

Art. 32.

Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.

Art. 33.

1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20% del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10% almeno.

Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente è portato al 4% dopo il secondo anno, al 5% dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15% almeno.

Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20% della produzione nazionale.

4. Quando la Commissione costati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingimento di tale prodotto.

5. Per i contingenti che rappresentino più del 20% della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberano a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo 1. Tale modifica lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei contingenti globali.

6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare lo ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20% previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

7. Mediante direttiva della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'art. 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

Art. 34.

1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
2. Gli Stati membri aboliscono, a più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 35.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.

Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Art. 37.

1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*,

controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1. o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.

Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.

4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.

5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

TITOLO II

A g r i c o l t u r a

Art. 38.

1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.

Art. 39.

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un'impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Art. 40.

1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza;

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;

c) una Organizzazione europea del mercato.

L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39, e in particolare regolamentazione dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.

Art. 41.

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune.
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Art. 42.

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'art. 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'art. 39.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Art. 43.

1. Per tracciare le linee direttive di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'art. 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offre agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati alla esportazione verso i terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

Art. 44.

1. Nel corso del periodo transitorio, semprechè la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'estendersi del volume degli scambi previsti dall'art. 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:

temporaneamente sospese o ridotte;

ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, né ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.

3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.

Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento

agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.

La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.

Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato.

4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informare preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.

5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precipitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.

6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'art. 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.

Art. 45.

1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:

disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e

bisogni d'importazione,

lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.

Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nella applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.

La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.

2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in

vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.

Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.

Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.

I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti commi.

In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.

Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.

3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.

Art. 46.

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso di misure di cui determina le condizioni e modalità.

Art. 47.

Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione del-

l'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

CAPO I I LAVORATORI

Art. 48.

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 49.

Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo precedente, in particolare:

- a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
- b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
- c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavo-

ratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitare l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Art. 50.

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Art. 51.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

CAPO II

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 52.

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente sopprese durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Art. 53.

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.

Art. 54.

1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che procedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate;

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere una attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;

c) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall'art. 39, paragrafo 2;

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle

società a mente dell'art. 58, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

h) accertamenti che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Art. 55.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Art. 56.

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su questa proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.

Art. 57.

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il

Art. 66.

Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO IV

I CAPITALI

Art. 67.

1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.
2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri son liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.

Art. 68.

1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

Art. 69.

Il Consiglio deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'art. 105, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'art. 67.

Art. 70.

1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.

2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, quali son previste dall'art. 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eludere tali difficoltà.

Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti di capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

Art. 71.

Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

Art. 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

Art. 73.

1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure cui tratta.

CAPO IV

I t r a s p o r t i

Art. 74.

Gli Stati membri perseguitano gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Art. 75.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio deliberando all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) ogni altra utile disposizione.

2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio.

3. In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.

Art. 76.

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 77.

Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Art. 78.

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Art. 79.

1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'art. 75, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurare l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Art. 80.

1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto, a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Art. 81.

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'art. 86, comminando ammende e penalità di mora;
- b) determinare le modalità di applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86;
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Art. 88.

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'art. 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art. 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.

Art. 89.

1. Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Art. 90.

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato,

specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

SEZIONE SECONDA

Pratiche di dumping

Art. 91.

1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino qui in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

SEZIONE TERZA

Aiuti concessi dagli Stati

Art. 92.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957 in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 93.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsì da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospen-

dere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione son comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Art. 94.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

CAPO II DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 95.

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.

Art. 96.

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Art. 97.

Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principii enunciati negli articoli 95 e 96.

Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge allo Stato le direttive o decisioni del caso.

Art. 98.

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 99.

La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.

La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.

CAPO III
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 100.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modifica nelle disposizioni legislative.

Art. 101.

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberano all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.

Art. 102.

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure indonree ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'art. 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detimento, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 101.

CAPO II

Politica economica

CAPO I

POLITICA DI CONGIUNTURA

Art. 103.

1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicazione delle misure decise a termine del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresi applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

CAPO II

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

Art. 104.

Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.

tazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l'accordo degl Stati che adotterebbero tali misure.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Art. 109.

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

CAPO III
POLITICA COMMERCIALE

Art. 110.

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Art. 111.

Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:

1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.

Art. 102.

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure indonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'art. 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detimento, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 101.

CAPO II

Politica economica

CAPO I

POLITICA DI CONGIUNTURA

Art. 103.

1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicazione delle misure decise a termine del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

CAPO II

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

Art. 104.

Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.

Art. 105.

1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.

La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione.

2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:

seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;

formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

Art. 106.

1. Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.

3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente Trattato.

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali.

4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.

Art. 107.

1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune.
2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'art. 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ed adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.

Art. 108.

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di

destinati a favorire l'incremento delle imprese.

tazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Art. 109.

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

CAPO III
POLITICA COMMERCIALE

Art. 110.

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armónico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Art. 111.

Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:

1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.

La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale. 2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.

Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assistere in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimità, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.

4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.

5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso.

Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.

Art. 112.

1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuto concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.

2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.

Art. 113.

1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e

commerciali. L'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assistere in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Art. 114.

Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

Art. 115.

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.

In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificare o sopprimerele.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile l'instaurazione della tariffa doganale comune.

Art. 116.

Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata ed all'attuazione di tale azione comune.

Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

CAPO II

Politica sociale

CAPO I

DISPOSIZIONI SOCIALI

Art. 117.

Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Art. 118.

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

l'occupazione;

il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro;

la formazione e il perfezionamento professionale;

la sicurezza sociale;

la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

l'igiene del lavoro;

il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Art. 119.

Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cattimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Art. 120.

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.

Art. 121.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.

Art. 122.

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

L'Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

TITOLO III
IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 123.

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avrà il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

Art. 124.

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 125.

1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'art. 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:

a) ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante;

la rieducazione professionale;

le indennità di nuova sistemazione;

b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.

Il contributo alle indennità di nuova sistemazione è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunità ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva.

Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi;
- b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e
- c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

Art. 126.

Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può:

- a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'art. 125;

Art. 127.

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'art. 125, come pure le modalità relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'art. 125, paragrafo 1-b).

Art. 128.

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

TITOLO IV

La Banca europea per gli investimenti

Art. 129.

E' costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.

Art. 130.

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza persegui scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia;

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Art. 131.

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati «paesi e territori», sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

Art. 132.

1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato.
2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3. Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 136.

Art. 133.

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Art. 134.

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Art. 135.

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

Art. 136.

Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi scritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

**PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ'**

TITOLO I

Disposizioni costituzionali

CAPO I

LE ISTITUZIONI

SEZIONE PRIMA

L'Assemblea

Art. 137.

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Art. 138.

1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14

3. L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 139.

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Art. 140.

L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Art. 141.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

Art. 142.

L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Art. 143.

L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.

Art. 144.

L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operatore della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 158.

SEZIONE SECONDA

Il Consiglio

Art. 145.

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri;

dispone di un potere di decisione.

Art. 146.

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

Art. 147.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Art. 148.

1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	2
Germania	4
Francia	4
Italia	4
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere presi su proposta della Commissione;

dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'azione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Art. 149.

Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.

Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

Art. 150.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Art. 151.

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

Art. 152.

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Art. 153.

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.

Art. 154.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE TERZA

La Commissione

Art. 155.

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso; formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;

dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato;

esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

Art. 156.

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima della apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.

Art. 157.

1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggio. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Art. 158.

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 159.

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'art. 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

Art. 160.

Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sosperderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata.

La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, può sosperderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Art. 161.

Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

Art. 162.

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Art. 163.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'art. 157.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

SEZIONE QUARTA

La Corte di Giustizia

Art. 164.

La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

Art. 165.

La Corte di giustizia è composta di sette giudici.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 177.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 167, secondo comma.

Art. 166.

La Corte di giustizia è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'art. 164.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 167, terzo comma.

Art. 167.

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 168.

La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Art. 169.

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Art. 170.

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Art. 171.

Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Art. 172.

I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Art. 173.

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o

pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per svilimento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Art. 174.

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

Art. 175.

Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Art. 176.

L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 215, secondo comma.

Art. 177.

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione del presente Trattato;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità;
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.

Art. 178.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 215, secondo comma.

Art. 179.

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Art. 180.

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 169;

b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art. 173;

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art. 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art. 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca.

Art. 181.

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

Art. 182.

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Art. 183.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia del presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte, non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Art. 184.

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

Art. 185.

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 186.

La Corte di giustizia negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Art. 187.

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 192.

Art. 188.

Lo Statuto della Corte di giustizia è stabilito con un Protocollo separato.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' ISTITUZIONI

Art. 189.

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Art. 190.

I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

Art. 191.

I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità*; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Art. 192.

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO III

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 193.

E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, intesi generali.

Art. 194.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Germania	24
Francia	24
Italia	24
Lussemburgo	5
Paesi Bassi	12

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Art. 195.

1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

Art. 196.

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone alla approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Art. 197.

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.

Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Art. 198.

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

TITOLO II
Disposizioni finanziarie

Art. 199.

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

Art. 200.

1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	7,9
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,9

2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fronte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	8,8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7

3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che

Art. 201.

La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di questa ultima.

A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato la Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 202.

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ri-partiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209.

Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Art. 203.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1. gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.

La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 20 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.

5. Ai fin dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7

Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

Art. 204.

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Art. 205.

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Art. 206.

I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto; ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo a chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.

Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

Art. 207.

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'art. 209.

I contributi finanziari previsti dall'art. 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unanimità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il regolamento adottato in esecuzione dell'art. 209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.

Art. 208.

La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli

scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Art. 209.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione:

- a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti.
- b) fissa e modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione.
- c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 210.

La Comunità ha personalità giuridica.

Art. 211.

In ciascuno degli Stati membri, la Commissione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Art. 212.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.

A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

Art. 213.

Per l'esecuzione dei compiti affidabile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Art. 214.

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Art. 215.

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Art. 216.

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Art. 217.

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Art. 218.

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.

Art. 219.

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

Art. 220.

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini.

l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità.

il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'art. 58, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse.

la semplificazione delle formalità di cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Art. 221.

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'art. 58.

Art. 222.

Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Art. 223.

1. — Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati ai fini specificamente militari.

2. — Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1-b).

3. — Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.

Art. 224.

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del

mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 225.

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Art. 226.

1. — Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2. — A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. — Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Art. 227.

1. — Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, della Repubblica Francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica Italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

2. — Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti:

la libera circolazione delle merci,
l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4,
la liberalizzazione dei servizi,
le regole di concorrenza,
le misure di salvaguardia contemplate dagli artt. 108, 109 e 226,
le istituzioni,
sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.

3. — I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.

4. — Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

Art. 228.

1. — Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.

Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236.

2. — Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

Art. 229.

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Art. 230.

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Art. 231.

La Comunità attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate di intesa comune.

1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.

Art. 232.

Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.

Art. 233.

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente alla entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Art. 234.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Art. 235.

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'a-

zione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

Art. 236.

Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprime parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Art. 237.

Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 238.

La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 236.

Art. 239.

I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

Art. 240.

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

Insediamento delle istituzioni

Art. 241.

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

Art. 242.

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

Art. 243.

L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

Art. 244.

La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

Art. 245.

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.

Art. 246.

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi.

che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Disposizioni finali

Art. 247.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italia.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Art. 248.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari:

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, addì 25 marzo 1957

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUSS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
PELLA*

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
		—

	Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa . . .	30
ex 39.06	Acido alginico. suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente: — Carta e cartone kraft	25
	— Altri ottenuti in continua, in due o più strati, con interno di carta kraft	25
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura non impregnati né intonacati alla superficie anche rinforzati interamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati Carta e cartoni kraft semplicemente increspati o pieghettati	25
ex 48.07	Carta e cartoni kraft gommati	25
ex 51.01	Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, no torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli li fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	Filati di cocco	18
ex 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80
ex 59.04	Filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	Residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15
ex 84.11	Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15

che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Disposizioni finali

Art. 247.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italia.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Art. 248.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, addì 25 marzo 1957

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
PELLA*

ALLEGATO 1

Elenchi da A a G

previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato

Elenco A

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il calcolo della media aritmetica deve essere effettuato tenendo conto del dazio menzionato nella colonna 3 seguente.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 15.10	Oli acidi di raffinazione	18
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose: — gregge — depurate	6 10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	45
ex 28.28	Pentossido di vanadio	15
ex 28.27	Solfito di sodio neutro	20
ex 28.52	Cloruro di cerio; solfato di cerio	20
ex 29.01	Idrocarburi aromatici: — xiloli: — miscugli di isomeri — ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo — Stirolo monomero — Isopropilbenzolo (cumene)	20 20 20 25
ex 29.02	Diclorometano	20
ex 29.03	Cloruro di vinilidene monomero	25
ex 29.15	Paratoluene solfo-cloruro	15
ex 29.22	Tereftalato di dimetile	30
ex 29.23	Etilendiamina e suoi sali	20
ex 29.25	Ammino-aldeide cicliche, ammino-chetonicici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri	25
29.28	Omoveratril ammine	25
ex 29.31	Diazo-azo o azzossi composti	25
ex 29.44	Disolfuro di benzile diclorurato	25
	Antibiotici, ad eccezione della penicillina, streptomicina, cloromicetina, dei loro sali e dell'aureomicina	15

1

— 2 —

— 3 —

Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 30.02	Vaccini antiaftosi, culture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione sieri e vaccini contro la peste porcina .	15
ex 30.03	Saroomicina	18
ex 31.02	Concimi minerali o chimici azotati, composti	20
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fostatici: — semplici: — perfosfati: — di ossa — altri — miscelati	10 12 7
ex 31.04	Concimi minerali o chimici potassici, miscelati	7
ex 31.05	Altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi: — Fosfonitrati e fosfati ammonopotassici — Altri, ad eccezione dei concimi organici disciolti	10 7
	Concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10	15
ex 32.07	Magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone	25
ex 37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate perforate: — per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unità non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma — per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri	20 20
ex 39.02	Cloruro di polivinilidene, polivinibutirrale in fogli	30
ex 39.03	Esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati	20

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
	Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa	30
ex 39.06	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente: — Carta e cartone kraft — Altri ottenuti in continua, in due o più strati, con interno di carta kraft	25
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura non impregnati né intonacati alla superficie anche rinforzati interamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati Carta e cartoni kraft semplicemente increspati o pieghettati	25
ex 48.07	Carta e cartoni kraft gommati	25
ex 51.01	Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, no torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli li fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	Filati di cocco	18
ex 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80
ex 59.04	Filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	Residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15
ex 84.11	Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

— 3 —

Dazio (in %)
da prendere in
considerazione
per la Francia.

ex 84.37	Telai per tulli, per pizzi, per guipure Telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno	10
ex 84.38	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure: — Macchine per ricaricare i carrelli — Meccanismi Jacquard	10 18
	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per ricami: — Automatici — Macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo. «coonneuses»	18 10
	Accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, guipure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari: — Carrelli, bobine, «combs», «jumelles» e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari	10
	Accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari: — Navette, scatole per navette com- prese le loro piastre, ganci	10
ex 84.59	Macchine dette «per bobinare», destinate all'avvolgimento dei fili conduttori e dei nastri isolanti o protettori per la fabbri- cazione degli avvolgimenti e bobine e- lettrici	23
	Avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia	25
ex 84.63	Alberi a gomito per motori a pistoni per l'aviazione	10
ex 85.08	Avviatori per aviazione	20
	Magneti, compresi le dinamo-magneti per l'aviazione	25
88.01	Aerostati	25
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerostati	25

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori	12
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati	15
	Apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati	20
ex 90.14	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	18
ex 92.10	Meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti	30

Elenco B

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 3%.

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 5	
05.01	
05.02	
05.03	
05.05	
05.06	
ex 05.07	Piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge).
05.09	
a	
05.12	
ex 05.13	Spugne naturali, gregge.
CAPITOLO 13	
13.01	
13.02	
CAPITOLO 14	
14.01	
a	
14.05	

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 25

25.02

ex 25.04 Grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto.

25.05

25.06

ex 25.07 Argille (eccetto il caolino) escluse le argille espanso della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas.

ex 25.08 Creta non condizionata per la vendita al minuto.

ex 25.09 Terre coloranti, non calcinate né mescolate: ossidi di ferro micacei naturali.

25.10

25.11

ex 25.12 Terre coloranti, non calcinate né mescolate: ossidi di cee analoghe (krieselgur; tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1 anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto.

ex 25.13 Pietra pomicia, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto.

25.14

ex 25.17 Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli.

ex 25.18 Dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata.

25.20

25.21

25.24

25.25

25.26

ex 25.27 Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di kg. 1 o meno.

25.28

25.29

25.31

25.32

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 26

- ex 26.01 Minerali metallurgici, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti).
- 26.02
- ex 26.03 Ceneri e residui (diversi da quelli della voce numero 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco.
- 26.04

CAPITOLO 27

- 27.03
- ex 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba.
- 27.05
- 27.05 bis
- 27.06
- ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge.
- 27.15
- 27.17

CAPITOLO 31

- 31.01
- ex 31.02 Nitrato di sodio, naturale.

CAPITOLO 40

- 40.01
- 40.03
- 40.04

CAPITOLO 41

- 41.09

CAPITOLO 43

- 43.01

CAPITOLO 44

- 44.01

CAPITOLO 47

- 47.02

CAPITOLO 50

- 50.01

CAPITOLO 53

- 53.01
- 53.02
- 53.03
- 53.05

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

— 2 —

CAPITOLO 55

ex 55.02 Linters di cotone, diversi dai greggi.
55.04

CAPITOLO 57

57.04

CAPITOLO 63

63.02

CAPITOLO 70

ex 70.01 Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro.
Perle fini gregge.

CAPITOLO 71

ex 71.01

ex 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini),
gregge.

71.04

71.11

CAPITOLO 77

ex 77.04 Berillio (glucinio) greggio.

Elenco C

*Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio
della tariffa doganale comune non può sorpassare il 10%*

— 1 —

— 2 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 5

ex 05.07 Piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro
piume e della loro calugine, diverse dalle gregge.

05.14

CAPITOLO 13

ex 13.03 Succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini
e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la
pectina).

CAPITOLO 15

ex 15.04 Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati (escluso l'olio di balena).

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

15.05
15.06
15.09
15.11
15.14

CAPITOLO 25

- ex 25.09 Terre coloranti calcinate o mescolate.
ex 25.15 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2.5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.17 Granuli scaglie e polveri di pietre delle voci numeri 25.15 e 25.16.
ex 25.18 Dolomite calcinata; pigiata di dolomite.
25.22
25.23

CAPITOLO 27

- ex 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli.
27.08
ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge.
ex 27.14 Bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio.
27.16

CAPITOLO 30

- ex 30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, dissecchi, anche polverizzati.

CAPITOLO 32

- ex 32.01 Estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho.
32.02
32.03
32.04

CAPITOLO 33

- ex 33.01 Oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi, resinoidi.

— 2 —

Denominazione dei prodotti

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

33.02

33.03

33.04

CAPITOLO 38

38.01

38.02

38.04

38.05

38.06

ex 38.07 Essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio.

38.08

38.10

CAPITOLO 40

40.05

ex 40.07 Filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.15

CAPITOLO 41

41.02

ex 41.03 Pelli ovine, lavorate dopo la concia.

ex 41.04 Pelli caprine, lavorate dopo la concia.

41.05

41.06

41.07

41.10

CAPITOLO 43

43.02

CAPITOLO 44

44.06

a

44.13

44.16

44.17

44.18

CAPITOLO 48

ex 48.01 Carta destinata a giornali presentata in rotoli.

CAPITOLO 50

50.06

50.08

CAPITOLO 52

52.01

— 2 —

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

— 2 —

CAPITOLO 53

53.06

a

53.09

CAPITOLO 54

54.03

CAPITOLO 55

55.05

CAPITOLO 57

- ex 57.05 Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.06 Filati di juta, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.07 Filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.08 Filati di carta, non preparati per la vendita al minuto.

CAPITOLO 68

68.01

68.03

68.08

- ex 68.10 Materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso.
ex 68.11 Materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria e di granito.
ex 68.12 Materiali da costruzione di amianto e cemento, cellulosa-cemento e simili.
ex 68.13 Amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.

CAPITOLO 69

69.01

69.02

69.04

69.05

CAPITOLO 70

- ex 70.01 Vetro in massa (escluso il vetro da ottica).
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16

CAPITOLO 71

- ex 71.05 Argento e sue leghe, greggi.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

- | | |
|----------|---|
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi. |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe, greggi. |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi. |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi. |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi. |

CAPITOLO 73

73.04

73.05

- | | |
|----------|--|
| ex 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per martellatura (sbozzi di forgia). |
| ex 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella e bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). |
| ex 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusti a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). |
| ex 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). |
| ex 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). |
| 73.14 | |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 13.14 inclusi (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). |

CAPITOLO 74

74.03

74.04

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

		— 2 —
ex 74.05	Fogli e nastri sottili di rame, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto),	
ex 74.06	Polvere di rame (esclusa quella impalpabile).	
CAPITOLO 75		
75.02		
75.03		
ex 75.05	Anodi per nichellatura, greggi di colata.	
CAPITOLO 76		
76.02		
76.03		
ex 76.04	Fogli e nastri sottili di alluminio, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto),	
ex 76.05	Polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile).	
CAPITOLO 77		
ex 77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile),	
ex 77.04	Berilio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri,	
CAPITOLO 78		
78.02		
78.03		
ex 78.04	Fogli e nastri sottili di piombo, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto),	
CAPITOLO 79		
79.02		
79.03		
CAPITOLO 80		
80.02		
80.03		
ex 80.04		

CAPITOLO 81	Tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiere, fogli,
ex 81.01	nastri, fili, filamenti,
ex 81.02	Molibdeno in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti,

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

ex 81.03	Tantalio in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.04	Altri metalli comuni in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
CAPITOLO 93	
ex 93.06	Parti in legno per fucili.
CAPITOLO 95	
ex 95.01	Materie da intagliare: semilavorati, cioè placche, fogli, bacchette, tubi e forme simili, non lucidati né altri- menti lavorati.
ex 95.07	
CAPITOLO 98	
ex 98.11	Sbozzi di pipè.

— 2 —

Denominazione dei prodotti

Elenco D

*Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio
della tariffa doganale comune non può sorpassare il 15%*

— 1 —

— 2 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 28	<i>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.</i>
ex 28.01	Alogenzi (esclusi lo iodio greggio e il bromo).
ex 28.04	Idrogeno: gas rari, altri metalloidi (esclusi il selenio e il fosforo).
28.05	
a	
ex 28.11	
28.13	Anidride arseniosa: acido arsenico.
a	
28.22	
28.24	
28.26	
a	
28.31	
ex 28.32	Clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

- ex 28.34 Ossioduri e periodati.
28.35
a
28.45
28.47
a
28.58

— 2 —

Denominazione dei prodotti

Elenco F

*Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio
della tariffa doganale comune non può sorpassare il 25%*

— 1 —

— 2 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 29 Prodotti chimici organici.

- ex 29.01 Idrocarburi (esclusa la naftalina).
29.02
29.03
ex 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici).
29.05
ex 29.06 Fenoli (esclusi il fenolo, i crescoli e gli xilenoli) e fenoli-alcoli.
29.07
a
29.45

CAPITOLO 32

- 32.05
32.06

CAPITOLO 39

- 39.01
a
39.06

Elenco F

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune è stato fissato di comune accordo

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 01.01	Cavalli vivi destinati alla macellazione	11
ex 01.02	Animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) (1)	16
ex 01.03	Animali vivi della specie suina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) (1)	16
ex 02.01	Carni e frattaglie commestibili, fresche refrigerate o congelate: — della specie equina — della specie bovina (1) — della specie suina (1)	16 20 20
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati	18
ex 02.06	Carni salate o secche di cavallo	16
ex 03.01	Pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: — Trote e altri salmonidi — Altri	16 10
ex 03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotto in acqua: — Aragoste e astachi — Granchi e gamberetti — Ostriche	25 18 18
04.03	Burro	24
ex 04.04	Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate: — dal 16-2 al 31-8 — 1-11 al 31-5	12 15
04.06	Miele naturale	30
ex 05.07	Piume da letto e calugine, gregge	0

(1) Sono compresi soltanto gli animali domestici.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corne, gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelivate; loro polveri e cascami)	0
ex 06.03	Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:	
	— dall'1-6 al 31-10	24
	— dall'1-11 al 31-5	20
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	— Cipolle, scalogne, agli	12
	— Patate primaticce:	
	dall'1-1 al 15-5	15
	dal 16-5 al 30-6	21
	— Altri (2).	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	— Cipolle	20
	— Altri	16
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	— Piselli e fagioli	10
ex 08.01	Banane fresche	20
08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	— Aranci:	
	dal 15-3 al 30-9	15
	al di fuori di questo periodo	20
	— Mandarini e clementine	20
	— Limoni	8
	— Pompelmi	12
	— Altri	16
ex 08.04	Uve fresche:	
	— dall'1-11 al 14-7	18
	— dal 15-7 al 31-10	22

(2) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Nomechelatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune Tariffa doganale in %)
08.06	Mele pere e cotogne, fresche (1).	
08.07	Frutta a nocciolo, fresca:	
	— Albicocche	25
	— Altre (1).	
ex 08.12	Prugne	18
ex 09.01	Caffe crudo	16
10.01		
a	Cereali (2).	
10.07		
ex 11.01	Farina di frumento (2).	
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	0
ex 12.03	Semi da semente (esclusi quelli di barbabietole)	
	10
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	12
15.15	Cere di api e di altri insetti anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	10

(1) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità. dazi stazionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

(2) a) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi iscritti.

b) Fino al momento in cui il regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'art. 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'art. 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti.

c) Nei casi in cui, in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranno ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserà le modalità, nella misura in cui la differenza del costo non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mercato dei cereali.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

— 3 —

Tariffa doganale
comune
(dazio sul valore
in %)

15.16	Cere vegetali, anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	8
ex 16.04	Preparazione e conserve di pesci:	
	— Salmonidi	20
ex 16.05	Crostacei, preparati o conservati	20
17.01	Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido	80
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto	9
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao.	9
19.02	Preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50% in peso	25
ex 20.02	Crauti	20
21.07	Preparazione alimentare non nominate né comprese altrove	25
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcol	40
23.01	Farine e polveri non adatte all'alimentazione umana:	
	— di carni e frattaglie; ciccioli	4
	— di pesci, di crostacei o di molluschi	5
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30
ex 25.07	Coalino, sillimanite	0
ex 25.15	Marmi greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	0

— 1 —

— 2 —

— 3 —

Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 25.27	Talco in imballaggi del peso netto di kg. 1 o meno	8
ex 27.07	Fenoli, cresoli, xilenoli, greggi	3
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti	0
ex 27.14	Coke di petrolio	0
28.03	Carbone (nero di gas di petrolio o carbone blak, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5
ex 28.04	Fosforo	15
	Selenio	0
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come (Fe_2O_3))	10
28.25	Ossidi di titanio	15
ex 28.32	Clorati di sodio e di potassio	10
ex 29.01	Idrocarburi aromatici: — Naftalina	8
ex 29.04	Alcole butilico terziario	8
ex 32.07	Bianco di titanio	15
ex 33.01	Oli essenziali di agrumi, deterpenati o non, essenze concrete o assolute	12
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua, cere preparate non emulsionate e senza solvente	12
ex 40.07	Filati e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, tratte alla calce, picilate), comprese quelle di ovini munite del vello	0
ex 41.03	Pelli ovine semplicemente conciate: — di meticci delle Indie	0
	— altre	6
ex 41.04	Pelli caprine, semplicemente conciate: — di capre delle Indie	0
	— altre	7
41.08	Cuoio e pelli verniciati o metallizzati	12

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %).
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto .	10
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato .	15
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	0
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
54.02	Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami compresi gli sfilacciati)	0
55.01	Cotone in massa	0
ex 55.02	Linters di cotone, greggi	0
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati, né cardati	0
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.02	Abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i>) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.03	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	0
74.02	Cupro-leghe	0
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	0

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %).
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	0
ex 85.08	Candele di accensione	18

Elenco G

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune deve formare oggetto di negoziato tra gli Stati membri.

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
ex 03.01	Pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
03.02	Pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati.
04.04	Formaggi e latticini.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi cereali, anche sfarinati.
11.07	Malto, anche torrefatto.
ex 15.01	Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi.
15.02	Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
ex 15.04	Olio di balena, anche raffinato.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12	Grassi o oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati.
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

- | Numeri della Nomenclatura di Bruxelles | Denominazione dei prodotti |
|--|--|
| 18.05 | Cacao in polvere, non zuccherato. |
| 18.06 | Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. |
| 19.07 | Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta. |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione. |
| 21.02 | Estratti o essenze di caffè, di tè o di matè; preparazioni a base di questi estratti o essenze. |
| 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcol (mistelle). |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione. |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande olcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande. |
| 25.01 | Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare. |
| 25.03 | Zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale). |
| 25.30 | Borati naturali greggi e loro concentranti (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con contenuto massimo di 85% di HBO sul prodotto secco. |
| ex 26.01 | Minerali di piombo e minerali di zinco. |
| ex 26.03 | Ceneri e residui contenenti zinco. |
| 27.10 | Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base. |
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi. |
| 27.12 | Vaselina. |
| ex 27.13 | Parafina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (gatsch o slack wax), anche colorati. |
| ex 28.01 | Iodo greggio e bromo. |

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

- | | |
|----------|---|
| 28.02 | Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale. |
| ex 28.11 | Anidride arsenica. |
| 28.12 | Acido borico e anidride borica. |
| 28.33 | Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti. |
| ex 28.34 | Ioduri e iodati. |
| 28.46 | Borati e perborati. |
| ex 29.04 | Alcoli butilici e isobutilico (escluso l'alcole butilico terziario). |
| ex 29.06 | Fenolo, cresoli e xilenoli. |
| ex 32.01 | Estratti di quebracho ed estratti di mimosa. |
| 40.02 | Gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis). |
| 44.03 | Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato. |
| 44.04 | Legno semplicemente squadrato. |
| 44.05 | Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5. |
| 45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato. |
| 45.02 | Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli. |
| 47.01 | Paste per carta. |
| 50.02 | Seta greggia (non torta). |
| 50.03 | Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta). |
| 50.04 | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto. |
| 50.05 | Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto. |
| ex 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati. |
| ex 70.19 | Perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro. |
| ex 73.02 | Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato). |
| 76.01 | Alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio (1). |

(1) I dazi da applicare ai semiprodotto dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'art. 21, paragrafo 2, del Trattato.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

- | | |
|----------|---|
| 77.01 | Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) (1). |
| 78.01 | Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo (1). |
| 79.01 | Zinco greggio, cascami e rottami di zinco (1). |
| ex 81.01 | Tungsteno (wolframio) greggio, in polvere (1). |
| ex 81.02 | Molibdeno greggio (1). |
| ex 81.03 | Tantalo greggio (1). |
| ex 81.04 | Altri metalli greggi (1). |
| ex 84.06 | Motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi staccati. |
| ex 84.08 | Propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori. |
| 84.45 | Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50. |
| 84.48 | Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 inclusi, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensileria a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05. |
| ex 84.63 | Organi di trasmissione per motori di automobili. |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi. |
| 88.02 | Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri ornitotteri, ecc.); «rotocchutes». |
| ex 88.03 | Parti e pezzi staccati di aerodine. |

(1) I dazi da applicare ai semiprodotti dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'art. 21 paragrafo 2 del Trattato.

ALLEGATO II

E l e n c o

previsto dall'articolo 38 del Trattato

— 1 —

— 2 —

Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—

CAPITOLO 1 *Animali vivi.*

CAPITOLO 2 *Carni e frattaglie commestibili.*

CAPITOLO 3 *Pesci crostacei e molluschi.*

CAPITOLO 4 *Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.*

CAPITOLO 5

05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci.

05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.

CAPITOLO 6 *Piante vive e prodotti della floricoltura.*

CAPITOLO 7 *Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.*

CAPITOLO 8 *Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni.*

CAPITOLO 9 *Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03).*

CAPITOLO 10 *Cereali.*

CAPITOLO 11 *Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.*

CAPITOLO 12 *Semi e frutti oleosi; semi, semi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.*

CAPITOLO 13

ex 13.03 Pectina.

CAPITOLO 15

15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso.

15.02 Sevi (della specie bovina ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo».

15.03 Stearin solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.

15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.

15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.

15.12 Grassi o oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati.

— 1 —

Numeri
della
Nomenclatura
di Bruxelles

— 2 —

Denominazione dei prodotti

15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.

15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali.

CAPITOLO 16 *Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.*

CAPITOLO 17

17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.

17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.

17.03 Melassi anche decolorati.

CAPITOLO 18

18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto.

18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao.

CAPITOLO 20 *Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.*

CAPITOLO 22

22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.

22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle).

22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

CAPITOLO 23 *Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.*

CAPITOLO 24

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.

CAPITOLO 45

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.

CAPITOLO 54

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

CAPITOLO 57

57.01 Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

ALLEGATO III

Elenco delle transazioni invisibili
contemplato dall'art. 106 del Trattato

- Noli marittimi. ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci, ecc.
- Noli fluviali. ivi compresi i contratti di noleggio.
- Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi.
- Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.

Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenza di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

- Per tutti i mezzi di trasporti marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio, ecc.).

Per tutti i mezzi di trasporti fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).

Per tutti i mezzi di trasporti commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc.

Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.

- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.
- Dazi doganali e tasse.
- Oneri derivanti dal transito.
- Spese di riparazione e di montaggio.
Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo o altri servizi dello stesso genere.
- Riparazioni di natanti.
- Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.
- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).
- Commissioni e provvigioni.

- Utili derivanti dalle operazioni di transito.
- Commissioni e spese bancarie.
- Spese di rappresentanza.
- Pubblicità in qualsiasi forma.
- Viaggi per affari.
- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc, alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.
- Contratti d'impresa (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc, eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).
- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso.
- Turismo.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.
- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.
Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.
- Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie).
- Contributi.
- Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero
- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).
- Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica.
- Danni e interessi.
- Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.
- Multe.
- Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.
- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero.
Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che rientrano in patria.
- Salari e stipendi (lavoratori delle zone di frontiera e stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera).
- Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione).
- Onorari e retribuzioni.
- Dividenti e rendite di quote beneficiarie.
- Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc).
- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.
- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti

che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi).

- Utili derivanti dalla gestione di imprese.
- Diritti d'autore.
Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).
- Introiti consolari.
- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.
Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.
- Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale.
- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.
- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.
- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.
- Trasferimento all'estero di somme di entità trascurabile.
- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambi riconosciuti.
- Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.
- Successioni.
- Doti.

ALLEGATO IV

Paesi e territori d'oltremare

cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato

L'Africa occidentale francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;

L'Africa equatoriale francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi-Ciari, il Ciad e il Gabon;

Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Camore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche;

La Repubblica autonoma del Togo;

Il Territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;

Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;

La Somalia sotto amministrazione italiana;

La Nuova Guinea olandese.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI.

Desiderando stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'art. 129 del Trattato,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Art. 1.

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'art. 129 del Trattato, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.

La sede della Banca è fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Art. 2.

Il compiti della Banca sono definiti dall'art. 130 del Trattato.

Art. 3.

Conformemente all'art. 129 del Trattato, i membri della Banca sono:

il Regno del Belgio;
la Repubblica federale di Germania;
la Repubblica francese;
la Repubblica italiana;
il Granducato del Lussemburgo;
il Regno dei Paesi Bassi,

Art. 4.

1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania	.	.	.	300	milioni
Francia	.	.	.	300	milioni
Italia	.	.	.	240	milioni
Belgio	.	.	.	86.5	milioni
Paesi Bassi	.	.	.	71.5	milioni
Lussemburgo	.	.	.	2	milioni

Il valore delle unità di conto corrisposte a 0.888 670 88 grammi d'oro fino.

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia nè è sequestrabile.

Art. 5.

1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitré mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro o moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.

2. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

Art. 6.

1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.

2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, nè 100 milioni di unità di conto per anno.

3. La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.

4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4% annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.

5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.

6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

Art. 7.

1. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

2. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto definita dall'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versato da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

3. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita all'art. 4 è stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unità di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parità sarà determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari.

4. Il Consiglio dei governatori può decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parità di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.

Art. 8.

La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.

Art. 9.

1. Il Consiglio dei governatori è composto dei Ministri designati dagli Stati membri.
2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.

Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:

- a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'art. 4, paragrafo 3.
 - b) esercita i poteri previsti dall'art. 6 in merito ai prestiti speciali.
 - c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.
 - d) concede la deroga di cui all'art. 18, paragrafo 1.
 - e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione.
 - f) approva il bilancio annuo nonchè il conto profitti e perdite.
 - g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26 e 27.
 - h) approva il regolamento interno della Banca.
4. Il Consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del Trattato e del presente Statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Art. 10.

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'art. 148 del Trattato.

Art. 11.

1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonchè le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 amministratori e di 12 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:

- 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica Francese;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica Italiana;

2 amministratori designati di comune accordo dai paesi dell' Benelux;

1 amministratore designato dalla Commissione.

Il loro mandato è rinnovabile.

Ogni amministratore è assistito da un sostituto nominato alle stesse condizioni o secondo le stesse procedure degli amministratori.

I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione; non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscano il titolare in caso d'impedimento di questi.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza, essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione.

4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Art. 12.

1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione.

2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13.

1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di due vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

2. Su proposta del Consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.

5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.

8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Art. 14.

1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.

2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo.

Art. 15.

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Art. 16.

1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2. La Banca ricerca ogni utile contratto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Art. 17.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai

Art. 18.

1. Nell'ambito del mandato definito dall'art. 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, semprechè non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.

4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'art. 130 del Trattato.

6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Art. 19.

1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonchè le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'art. 24.

2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere benefici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'art. 92 del Trattato.

Art. 20.

Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principii:

1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti;

- b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.
 3. Può concedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
 4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
 5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
 6. La Banca non finanza, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.

Art. 21.

1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'art. 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto

all'unanimità, e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

Art. 22.

1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere rifiutato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.

Art. 23.

1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;

b) fatte salve le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;

c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

Art. 24.

1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a correnza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'art. 5.

b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti

»di cui alla lettera a), semprechè tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.

Art. 25.

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'art. 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'art. 23 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2. La Banca no può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.

3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonchè delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

Art. 26.

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Art. 27.

1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonchè la liquidazione degli impegni.

2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impedisce loro istruzione per effettuare la liquidazione.

Art. 28.

1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridi-

che; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato.

2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

Art. 29.

Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHÄUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

**PROTOCOLLO RELATIVO AL COMMERCIO INTERNO TEDESCO
E AI PROBLEMI CHE VI SI CONNETTONO**

Le Alte Parti Contraenti.

Considerando le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

1. Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi dove la Legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovacentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHÄUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
PELLA*

PROTOCOLLO RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FRANCIA

Le Alte Parti Contraenti.

Desiderando risolvere, in conformità degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti.

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

I. - TASSE E AIUTI

1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistenti nella zona del franco.

In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse.

Esso Governo comunica altresì al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberaliz-

zazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima delle tasse in vigore al 1° gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformità sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, può chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti. Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalità.

3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risultò equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti.

Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalità o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro è designato dal presidente della Corte di Giustizia.

L'abolizione così decisa deve essere eseguita secondo modalità che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e può, in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione.

L'espressione «bilancia dei pagamenti ordinari» va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi.

II. - RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurrà, al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956.

2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione è tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparità nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalità, salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stes-

si settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissa-
ta dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PROTOCOLLO CONCERNENTE L'ITALIA

Le Alte Parti Contraenti;

Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA'

Prendono atto del fatto che il Governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

Ricordano che tale programma del Governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

Riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

Convengono, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

Ritengono che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato in Italia;

Riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovrà aver cura che le misure richieste al Governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. CH. SNOY ET D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUER
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
PELLA

**PROTOCOLLO CONCERNENTE IL GRANDUCATO
DEL LUSSEMBURGO**

Le Alte Parti Contraenti;

Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

Art. 1.

1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese.

Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'art. 6. terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.

2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione può rivolgersi raccomandazioni circa le misure da adottare.

Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute modificate o abolite.

Ad ogni Stato membro interessato è riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 4, del Trattato.

Art. 2.

Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 3, del Trattato relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.

Fatto a Roma, li venticinque marzo mille novecentocinquantesette.

P. H. SPAAK	J. CH. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHÄUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
PELLA*

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DA TALUNI PAESI CHE BENEFICIANO DI UN REGIME PARTICOLARE ALLA IMPORTAZIONE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI.

Le Alte Parti Contraenti;

Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni:

a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi;

b) in Francia, di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi;

c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana.

2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime sudetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'art. 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro.

3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonchè l'elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi.

Essi informano altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi.

4. La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa può prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovcentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	J. LINTHORST HOMAN
J. LUNS	LAMBERT SCHAUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
PELLA*

PROTOCOLLO RELATIVO AL REGIME DA APPLICARE AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO NEI CONFRONTI DELL'ALGERIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE DELLA REPUBBLICA FRANCESA.

Le Alte Parti Contraenti;

Consapevoli del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l'oggetto del

Trattato istitutivo della Comunità Europa del Carbone e dell'Acciaio;

Desiderando ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principi dei due Trattati;

Risolveranno con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel più breve termine, e al più tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Fatto a Roma, li venticinque marzo mille novecentocinquantasette.

P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M. FAURE

ANTONIO SEGNI

GAETANO MARTINO

BECH

LAMBERT SCHAUER

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

PROTOCOLLO CONCERNENTE GLI OLI MINERALI E TALUNI LORO DERIVATI

Le Alte Parti Contraenti;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. Ciascuno Stato membro può mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1° gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrata in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potrà avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5% il divario esistente al 1° gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potrà superare il 5% del dazio applicato al 1° gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente.

Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune.

2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'art. 92, parafrago 3-c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiano necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale. CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'art. 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUER
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto. d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

**PROTOCOLLO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
ALLE PARTI NON EUROPEE DEL REGNO DEI PAESI BASSI.**

Le Alte Parti Contraenti;

Sollecitate di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità economica europea, la portata del disposto dell'art. 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'art. 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUER
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto. d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

**CONVENZIONE D'APPLICAZIONE RELATIVA A L'ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALLA COMUNITÀ
PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO**

Le Alte Parti Contraenti;

Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista dall'art. 136 del Trattato;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

Art. 1.

Gli Stati membri partecipano alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorità responsabili di tali paesi e territori.

A tal fine, è costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione.

Il Fondo è amministrato dalla Commissione.

Art. 2.

Le autorità responsabili dei paesi e territori presentano alla Commissione, d'intesa con le autorità locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali è richiesto il finanziamento della Comunità.

Art. 3.

La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, dei fondi disponibili a mente dell'allegato B della presente Costituzione.

I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento:

a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l'orientamento e l'incoraggiamento delle attività professionali delle popolazioni;

b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.

Art. 4.

All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento:

a) delle istituzioni sociali di cui all'art. 3-a);

b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'art. 3-b).

La decisione del Consiglio deve mirare a una razionale ripartizione geografica delle somme disponibili.

Art. 5.

1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'art. 4-a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali.
2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'art. 4-b).

Essa la trasmette al Consiglio.

Se, al termine di un mese, nessuna richiesta sia avanzata da uno Stato membro perchè siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate.

Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi.

3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi.
4. Le somme assegnate sono messe a disposizioni delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.

Art. 6.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.

Art. 7.

La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 è di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente:

Belgio	11 voti
Germania	33 voti
Francia	33 voti
Italia	11 voti
Lussemburgo	1 voto
Paesi Bassi	11 voti

Art. 8.

In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento è progressivamente esteso ai cittadini e alle società degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalità sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.

Art. 9.

Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e territori, il regime doganale applicabile è quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.

Art. 10.

Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trettato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.

Art. 11.

1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'art. 32 e dell'art. 33, paragrafi 1, 2, 4 5, 6 e 7 del Trattato.
2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, è istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed è aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.
3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalità di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.

Art. 12.

Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente è fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'art. 10.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza,

di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio.

Art. 14.

Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno.

E' del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.

Art. 15.

1. Le importazioni di caffè verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione.

2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane i semi di cacao e il caffè verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili allo inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche.

Tali contingenti sono maggiorati ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori.

3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento della entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffè verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anziché il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione.

Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.

Art. 16.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi di ol'remare.

Art. 17.

Salvo restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni.

Fatto a Roma, lì venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHÄUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

Allegato A previsto dall'art. 1 della Convenzione

Percentuali	1° anno 10 %	2° anno 12,5 %	3° anno 16,5 %	4° anno 22,5 %	5° anno 38,5 %	Totale 100 %
Paesi	IN MILIONI DI UNITA' DI CONTO U. E. P.					
Belgio	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70
Germania	20	25	33	45	77	200
Francia	20	25	33	45	77	200
Italia	4	5	6,60	9	15,40	40
Lussemburgo . .	0,125	0,15625	0,20625	0,28125	0,48125	1,25
Paesi Bassi . . .	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70

Allegato B previsto dall'art. 3 della Convenzione

Percentuali	1° anno 10 %	2° anno 12,5 %	3° anno 16,5 %	4° anno 22,5 %	5° anno 38,5 %	Totale 100 %
Paesi e territori d'oltremare di	IN MILIONI DI UNITA' DI CONTO U. E. P.					
Belgio	3	3,75	4,95	6,75	11,55	30
Francia	51,125	63,906	84,356	115,031	196,832	511,25
Italia	0,5	0,625	0,825	1,125	1,925	5
Paesi Bassi . . .	3,5	4,375	5,775	7,875	13,475	35

PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE
(Ex 08,01 della Nomenclatura di Bruxelles)

Le Alte Parti Contraenti;

Hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'art. 23, paragrafo 1-b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania benefica di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90% dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato.
2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente è pari all'80% del quantitativo suindicato.
3. I contingenti annuali fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50% della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall'altra.

Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annuali di cui sopra non potranno essere superiori al 90% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2.

4. Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente è pari al 75% delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potrà essere superiore al 75% delle importazioni dell'anno precedente.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente.

5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, è di 290.000 tonnellate.

6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilità di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M. FAURE

ANTONIO SEGNI

GAETANO MARTINO

BECH

LAMBERT SCHAUS

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN

Al momento di firmare il presente Protocollo, il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo governo, la seguente dichiarazione di cui gli altri plenipotenziari hanno preso atto:

La Repubblica federale di Germania si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare.

A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

**PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO
PER LE IMPORTAZIONI DI CAFFE' VERDE
(Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles)**

Le Alte Parti Contraenti;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Convenzione:

A. - PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA

Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformità dell'art. 23 del Trattato, le importazioni di caffè verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffè verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956.

A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente è ridotto del 20%.

Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente è fissato in misura pari al 50% del contingente iniziale.

Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffè verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20% del contingente iniziale.

La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

B. - PER QUANTO RIGUARDA I PAESI DEL BENELUX

Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffè verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85% del quantitativo totale di caffè verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente, son riportate al 50% del tonnellaggio totale delle importazioni di caffè verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

Fatto a Roma li ventcinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUER
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

**CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI
ALLE COMUNITÀ EUROPEE**

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI;

Solleciti di evitare la molteplicità delle istituzioni chiamate ad assolvere compiti analoghi nelle Comunità Europee che essi hanno costituito;

Hanno deciso di creare per queste Comunità talune istituzioni uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

S. E. Paul-Henri Spaak, Ministro degli Affari esteri;

S. E. Barone J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S. E. Konrad Adenauer. Cancelliere federale;

S. E. Walter Hallstein. Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Christian Pineau. Ministro degli Affari esteri;

S. E. Maurice Faure, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Antonio Segni. Presidente del Consiglio dei Ministri;

S. E. Gaetano Martino. Ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S. E. Joseph Bech. Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri;

S. E. Lambert Schaus. Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

S. E. Joseph Luns, Ministro degli Affari esteri;

S. E. J. Linthorst-Homan. Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa. I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

SEZIONE PRIMA

L'ASSEMBLEA

Art. 1.

I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitati, alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sia dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 2.

1. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea comune prevista dall'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.
2. A tal fine, l'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Art. 21

1. *L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.*
2. *Il numero dei delegati è fissato come segue:*

<i>Germania</i>	36
<i>Belgio</i>	14
<i>Francia</i>	36
<i>Italia</i>	36
<i>Lussemburgo</i>	6
<i>Paesi Bassi</i>	14

3. *L'Assemblea elaborerà dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

SEZIONE SECONDA
LA CORTE DI GIUSTIZIA

Art. 3.

Le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 4.

1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

Il presidente della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni devolte dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio al presidente della Corte unica prevista da questo Trattato.

2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente;

a) l'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Art. 32

La Corte è composta di sette giudici.

La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 41.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 32-ter, comma secondo».

«Art. 32-bis

La Corte è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'art. 31.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 32-ter, comma terzo».

«Art. 32-ter

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte. Il suo mandato è rinnovabile».

«Art. 32-quater

La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto».

b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32-quater inclusi di questo Trattato.

SEZIONE TERZA
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 5.

1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'art. 194 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sia dall'art. 166 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e può annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.

SEZIONE QUARTA
IL FINANZIAMENTO DI TALI ISTITUZIONI

Art. 6.

Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunità interessate.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorità competenti di ogni Comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data alla quale saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 8.

La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i

quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovacentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHAUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

ATTO FINALE

LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE E L'EURATOM, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli affari esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si è riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti:

I

1. Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e suoi allegati;
2. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti;
3. Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono;
4. Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia;
5. Protocollo concernente l'Italia;
6. Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
7. Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri;
8. Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese;
9. Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati;

10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi;
11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, e suoi allegati;
12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane;
13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde.

II

1. Trattato che istituisce la Comunità europea della energia atomica, e suoi allegati;
2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi.

III

Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Al momento di firmare questi testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali;
2. Dichiarazione comune concernente Berlino;
3. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco;
4. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del Regno di Libia;
5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana;
6. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del Surinam e delle Antille olandesi.

La Conferenza ha preso atto altresì delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino;
3. Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.

Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente:

1. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea;
2. Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità economica europea;
3. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica;
4. Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità europea dell'energia atomica.

I protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità economica europea e i protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Roma, il venticinque marzo mille novecentocinquantasette.

P. H. SPAAK	J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER	HALLSTEIN
PINEAU	M. FAURE
ANTONIO SEGNI	GAETANO MARTINO
BECH	LAMBERT SCHÄUS
J. LUNS	J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle Organizzazioni internazionali

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

All'atto della firma dei Trattati che istituiscono tra loro la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Consapevoli delle responsabilità che assumono nei confronti dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, rafforzando le loro economie e definendo in questo campo i principi e le modalità di una politica comune;

Riconoscendo che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di una stretta collaborazione nello sviluppo pacifico dell'energia nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e sociale, deve contribuire, non soltanto alla loro prosperità ma anche a quella di altri paesi;

Solleciti di associare tali paesi alle prospettive di espansione che questa realizzazione offre;

Si dichiarano disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali partecipano, accordi che permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse comune e di garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi.

Dichiarazione comune concernente Berlino

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

Avuto riguardo alla situazione particolare di Berlino e alla necessità di apportarle l'appoggio del mondo libero;

Solleciti di confermare la solidarietà che li unisce alla popolazione di Berlino;

Adopreranno i loro buoni uffici nella Comunità perchè vengano adottate tutte le misure necessarie per agevolare la situazione economica e sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantire la stabilità economica.

Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

Prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di carattere economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri Stati indipendenti appartenenti alla zona del franco;

Solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della Comunità economica europea e tali Paesi indipendenti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi;

Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre a tali Paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del Regno della Libia

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

Prendendo in considerazione i vincoli economici esistenti fra l'Italia e il Regno di Libia;

Solleciti di mantenere e intensificare le tradizioni correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunità e il Regno di Libia e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo;

Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica Italiana

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

Solleciti, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la Comunità economica europea, di precisare a portata delle disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'art. 24 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia, la amministrazione italiana di tale territorio avrà termine il 2 dicembre 1960.

Hanno convenuto di riservare alle Autorità che assumeranno dopo tale data la responsabilità delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facoltà di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunità, e si dichiarano pronti, ove necessario, a proporre alle suddette Autorità negoziati diretti alla conclusione di convenzioni d'associazioni economica alla Comunità.

Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del Surinam e delle Antille olandesi

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI;

Prendendo in considerazione gli stretti vincoli che uniscono le Parti del Regno dei Paesi Bassi;

Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi da una parte e il Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi;

Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato e a richiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi alla Comunità.

**Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania
relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

All'atto della firma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Governo della Repubblica federale di Germania fa la seguente dichiarazione:

«Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, devonsi intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel senso definito dalla sua Legge fondamentale».

**Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania
relativa alla applicazione dei Trattati a Berlino**

Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino.

**Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa
alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un
regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE;

Considerando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

Si dichiara disposto ad adottare le misure amministrative e a proporre al Parlamento francese le misure legislative necessarie affinché, fin dall'entrata in vigore del Trattato, le domande di brevetto che proteggono cognizioni segrete siano seguite, conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la clausola del divieto di temporanea pubblicazione.

BOLLETTINO UFFICIALE

DEGLI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, il 1° luglio 1958

N. 7

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 29 maggio 1958 n. 7 rep.: *Operazione di Tesoreria col Banco di Napoli.*

233

DECRETO Amm.vo 24 maggio 1958 n. 8 rep.: *Cessazione del Dr. Menotti Tomaselli dalla carica di Capo dell'Ufficio per gli Ex Militari della Somalia e nomina alla stessa carica del Capitano CC. in S.p.c. Stefano Giovannone.*

234

DECRETO Amm.vo 22 maggio 1958 n. 9 rep.: *Conferimento al Dottor Giulio Ricoveri delle funzioni di Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.)*

235

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

Supplementi pubblicati durante il mese di giugno 1958:

Supplemento n. 1 al n. 6 in data 8 giugno 1958

LEGGE della Repubblica Italiana, 13 marzo 1958, n. 365: *Ope-
ra nazionale per gli orfani di guerra.*

61

Supplemento n. 2 al n. 6 in data 8 giugno 1958

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203 — *Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 mar-
zo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che isti-
tuisce la Comunità economica europea ed Atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunità europee.*

85

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
lunedì 23 dicembre 1957)

PARTE PRIMA

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A. F. I. S.

DECRETO Amm.vo 29 maggio 1958, n. 7 rep.
Operazione di Tesoreria col Banco di Napoli.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica italiana nn. 2357 e 2358 del 9 dicembre 1952;

RITENUTO di dover assicurare il fabbisogno di cassa nella eventualità di momentanee defezienze dovute a ritardo nella trasmissione dall'Italia delle quote del contributo dello Stato italiano al bilancio dell'AFIS;

VISTO l'art. 38 del citato decreto n. 2358 del 9 dicembre 1952;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione con il Banco di Napoli di operazioni di Tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della Cassa, fino alla concorrenza di Lit. 500 milioni.

Art. 2.

Le operazioni di Tesoreria di cui al precedente articolo si estrinsecheranno in anticipazioni in conto corrente in valuta locale con le seguenti modalità:

- a) fino alla concorrenza di Lit. 175 milioni, pari a So. 2 milioni mediante l'utilizzo di disponibilità locali del Banco di Napoli, al tasso del 7 per cento netto, con regolamento in valuta locale;
- b) per il rimanente importo di Lit. 325 milioni mediante l'utilizzo di mezzi forniti dalla Direzione Generale del Banco di Napoli, al tasso del 7,75 per cento netto, con regolamento in valuta italiana.

Le operazioni suddette sono garantite dalle quote di contributo dello Stato italiano al bilancio dell'AFIS e saranno regolate di volta in volta all'atto del trasferimento di tali quote, in conformità a disposizioni irrevocabili che l'AFIS darà all'uopo alla Banca d'Italia di Mogadiscio.

Art. 3.

Gli oneri per interessi e per i trasferimenti valutari connessi alle operazioni di Tesoreria graveranno sul cap. 36 del bilancio dell'AFIS per il corrente esercizio.

Mogadiscio, li 29 maggio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 25, foglio n. 222.

Mogadiscio, li 11 giugno 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

DECRETO Amm.vo 24 maggio 1958, n. 8 rep.

Cessazione del Dr. Menotti Tomaselli dalla carica di Capo Ufficio per gli ex Militari della Somalia e nomina alla stessa carica del Capitano CC. in S.p.e. Stefano Giovannone.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO il decreto 16 aprile 1957 n. 4, che istituisce l'Ufficio per gli ex Militari della Somalia;

VISTO il decreto 16 aprile 1957, n. 7, col quale il Dr. Menotti Tomaselli è stato nominato capo dell'Ufficio per gli ex Militari della Somalia;

CONSIDERATO che il Dr. Menotti Tomaselli, a decorrere dal 21 maggio 1958, si assenta per recarsi in Italia in congedo ordinario;

RITENUTO necessario nominare in sua vece il nuovo titolare dell'Ufficio per gli ex Militari della Somalia;

DECRETA:

Con decorrenza 21 maggio 1958 il Consigliere per l'Oriente di II classe Dr. Menotti Tomaselli cessa dalla carica di Capo dell'Ufficio per gli ex Militari della Somalia e, dalla stessa data, il Capitano dei Carabinieri in S. P. E. Stefano Giovannone è nominato Capo dell'Ufficio stesso.

Mogadiscio, li 24 maggio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 25, foglio n. 190.

Mogadiscio, li 28 maggio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

DECRETO Amm.vo 22 maggio 1958, n. 9 rep.

**Conferimento al Dottor Giulio Ricoveri delle funzioni di Presidente dell'Agenzia
per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.)**

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto 16 novembre 1956 n. 80 che nomina il Dottor Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia «A.S.E.S.».

RITENUTO di dover sostituire il Dott. Luigi Gasbarri nella carica suindicata durante la sua assenza dal Territorio;

DECRETA:

Articolo unico:

Il Dott. Giulio Ricoveri è incaricato delle funzioni di Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia «A.S.E.S.», in sostituzione del Dott. Luigi Gasbarri con decorrenza dal 31 maggio 1958.

Mogadiscio, li 22 maggio 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 25, foglio n. 190.

Mogadiscio, li 28 maggio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1° agosto 1958

N. 8

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

DECRETO 16 luglio 1958, n. 3 rep.: <i>Istituzione di una Compagnia Autonoma Carabinieri italiani alle dirette dipendenze dell'Amministratore della Somalia.</i>	241
DECRETO 16 luglio 1958, n. 4 rep.: <i>Nomina del Comandante la Compagnia Autonoma Carabinieri italiani in Somalia.</i>	243
DECRETO 16 luglio 1958, n. 5 rep.: <i>Attribuzioni funzioni amministrative al Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri italiani in Somalia.</i>	244

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 24 maggio 1958, n. 10 rep.: <i>Incarico della Reggenza dell'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S. al Direttore di Sezione Dottor Salvatore Finocchiaro.</i>	245
DECRETO Amm.vo 24 maggio 1958, n. 11 rep.: <i>Cessazione carica del Dottor Salvatore Finocchiaro e nomina alla stessa carica del Dott. Piero Bormioli.</i>	246

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A. F. I. S.

DECRETO 16 luglio 1958 n. 3 rep.

Istituzione di una Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani alle dirette dipendenze dell'Amministratore della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto Amministratore n. 18, in data 1º gennaio 1956 relativo all'istituzione delle Forze di Polizia della Somalia;

RAVVISATA l'opportunità di istituire presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia una Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani alle dirette dipendenze dell'Amministratore con compiti di assistenza tecnica per il Comando delle Forze di Polizia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

In data 20 luglio 1958 la Compagnia Comando Carabinieri delle Forze di Polizia della Somalia assume la denominazione di Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia.

Art. 2.

La suddetta Compagnia è composta da:

- 1 Comandante;
- 7 Ufficiali;
- 27 Sottufficiali;
- 26 Carabinieri.

Le spese relative al funzionamento di tale reparto fanno carico al bilancio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ed alla gestione di tale reparto provvedrà direttamente il Comandante della Compagnia secondo le norme vigenti e secondo le direttive impartite dall'Amministratore della Somalia.

Art. 3.

La Compagnia Autonoma Carabinieri amministrerà anche tutto il personale italiano militare e civile in atto amministrato dal Comando delle Forze di Polizia con i fondi del bilancio A.F.I.S.

Art. 4.

La Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani dipende agli effetti disciplinari, amministrativi e per l'impiego dall'Amministratore che per esercitare le sue funzioni può avvalersi dell'ufficiale italiano dei Carabinieri, in servizio in Somalia, più elevato in grado.

Art. 5.

L'ufficiale dell'Arma dei Carabinieri più elevato in grado o più anziano fra quelli appartenenti alla Compagnia stessa né assume il comando.

Art. 6.

Il Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani esercita nei confronti del personale militare italiano facente parte di detta Compagnia le funzioni disciplinari ed amministrative attribuite dalle vigenti disposizioni al Comandante di distaccamento.

Art. 7.

Le funzioni disciplinari che esorbitano dalle facoltà concesse al Comandante della Compagnia vengono esercitate direttamente dall'Amministratore.

Art. 8.

Gli Ufficiali appartenenti alla suddetta Compagnia Autonoma hanno compiti di assistenza tecnica per il Comando delle Forze di Polizia secondo disposizioni che saranno impartite dall'Amministratore con ordine del giorno.

Art. 9.

Per l'esplicazione delle loro funzioni gli ufficiali si avvalgono dell'opera dei sottufficiali e militari di truppa, quali esperti specializzati in ciascuna materia.

Art. 10.

Tutti i materiali di armamento, di equipaggiamento e di casermaggio e gli automotomezzi in regolare carico — alla data del presente decreto — alla Compagnia Comando Carabinieri delle Forze di Polizia passano in dotazione alla Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani fino al suo scioglimento per essere poi messi a completa disposizione del Comando Forze di Polizia.

Gli edifici e gli alloggi alla data odierna occupati da reparti o da militari dell'Esercito Italiano restano in uso al personale della Compagnia Autonoma fino al suo scioglimento.

Art. 11.

L'Amministratore potrà con Suoi provvedimenti disporre per l'esecuzione del presente Decreto.

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

L'AMMINISTRATORE REGGENTE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26, foglio n. 68.

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

DECRETO 16 luglio 1958, n. 4 rep.

Nomina del Comandante la Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 5 del proprio decreto in data odierna n. 3 col quale viene istituita la «Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia»;

CONSIDERATO che il Capitano Giovanni Salvano è il più anziano degli ufficiali in forza alla predetta Compagnia;

DECRETA:

Il Capitano dei Carabinieri in s.p.e. Salvano Giovanni è nominato Comandante della «Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia».

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

L'AMMINISTRATORE REGGENTE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26, foglio n. 69.

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

DECRETO 16 luglio 1958, n. 5 rep.

Attribuzioni funzioni amministrative al Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 111;

VISTO il decreto 15 maggio 1957, n. 7;

VISTO il decreto 16 luglio 1958, n. 3;

CONSIDERATA l'opportunità di attribuire funzioni amministrative al Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 1 del decreto 15 maggio 1957, n. 7.

Art. 2.

Al Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia sono attribuite le funzioni amministrative relative ai dipendente personale militare e civile e al personale italiano a contratto locale in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia, nonché quelle relative al funzionamento dei servizi della Compagnia stessa.

Art. 3.

L'art. 3 del citato decreto 15 maggio 1957, n. 7 è così modificato: «La delega di cui all'art. 1 del decreto 16 novembre 1956, n. 111, è estesa anche al Comandante dell'Aeronautica della Somalia ed al Comandante della Compagnia Autonoma Carabinieri Italiani in Somalia».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 20 luglio 1958.

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

L'AMMINISTRATORE REGGENTE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26, foglio n. 70.

Mogadiscio, il 16 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti; SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI:

A. F. I. S.

DECRETO Ammin.vo del 24 maggio 1958, n. 10 rep.,
Incarico della Reggenza dell'Ufficio Ragioneria dell'AFIS al Direttore di Sezione
Dottor Salvatore Finocchiaro.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359;

VISTO il Decreto 360236' del 13 maggio 1955, con il quale il Direttore Capo di Ragioneria di I cl. Rag. Michele Tura è stato nominato Capo dell'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATO che il predetto funzionario è partito il 3 aprile 1958 per l'Italia per fruire di congedo ordinario;

RFLENUTO opportuno di provvedere alla sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 3 aprile 1958 in sostituzione del Direttore Capo di Ragioneria di I cl. Rag. Michele Tura capo dell'Ufficio Ragioneria, assente dal Territorio per congedo ordinario, è incaricato della Reggenza dell'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S. il Direttore di Sezione Dott. Salvatore Finocchiaro.

Mogadiscio, il 21 maggio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 23.

Mogadiscio, il 7 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

DECRETO Amm.vo 24 maggio 1958, n. 11 rep.

Cessazione carica del Dottor Salvatore Finocchiaro e nomina alla stessa carica
del Dottor Piero Bormioli.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2559;

VISTO il Decreto n. 63943 del 24 maggio 1958, con il quale il Direttore di Sezione di Ragioneria Dott. Salvatore Finocchiaro, in sostituzione del Direttore Capo di Ragioneria di I classe Rag. Michele Tura assente dal Territorio per congedo, è incaricato a decorrere dal 3 aprile 1958 della Reggenza dell'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATO che l'8 maggio 1958 il Dott. Salvatore Finocchiaro è partito per l'Italia per congedo ordinario;

RITENUTO opportuno di provvedere alla sua sostituzione;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 8 maggio 1958, il Direttore di Sezione di Ragioneria Dott. Salvatore Finocchiaro cessa dalla carica di reggente l'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S.;

Art. 2.

Con la medesima data il Consigliere, di I classe di Ragioneria Dr. Piero Bormioli è incaricato della Reggenza dell'Ufficio Ragioneria dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 24 maggio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26, foglio n. 22.

Mogadiscio, li 7 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

BOLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIUDICIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1 settembre 1958

N. 9

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 12 luglio 1958, n. 12 rep.: <i>Nomina del Dott. Giordano Giovanni a funzionario delegato per la Direzione delle Scuole Primarie Italiane.</i>	251
DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 13 rep.: <i>Autorizzazione di operazioni di Tesoreria tra l'A.F.I.S. ed il «Credito Somalo».</i>	252
DECRETO Amm.vo 2 agosto 1958, n. 14 rep.: <i>Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.</i>	253
DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 15 rep.: <i>Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.</i>	254
DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 16 rep.: <i>Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.</i>	255

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 17 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.*

256

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 18 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.*

257

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 12 luglio 1958, n. 12 rep.

Nomina del Dott. Giordano Giovanni a Funzionario Delegato per la Direzione delle Scuole Primarie Italiane.

L'AMMINISTRATORE

VISTO i D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357 e 2358;

VISTO il D. A. 16 agosto 1957, n. 19 di rep., che nomina il Sig. Entradi Giuseppe Funzionario Delegato alla gestione dei fondi di funzionamento delle Scuole Primarie della Somalia;

RITENUTO necessario sostituire nel predetto incarico il Sig. Entradi Giuseppe, che rimpatria a domanda;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio per gli Affari Italiani;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1958 il Sig. Entradi Giuseppe cessa dall'incarico di Funzionario Delegato alla gestione dei fondi di funzionamento delle Scuole Primarie Italiane.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza viene nominato al predetto incarico il Dott. Giordano Giovanni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 103.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 13 rep.

Autorizzazione di operazioni di tesoreria tra l'A.F.I.S. ed il Credito Somalo.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica Italiana nn. 2357 e 2358 del 9 dicembre 1952;

RITENUTO di dover assicurare il fabbisogno di cassa nell'eventualità di momentanee defezienze dovute al ritardo nella trasmissione dall'Italia delle quote del contributo dello Stato Italiano al bilancio dell'A.F.I.S.;

VISTO l'art. 38 del citato decreto n. 2358 del 9 dicembre 1952;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione con il Credito Somalo di operazioni di Tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della Cassa, fino alla concorrenza di So. 4 milioni.

Art. 2.

Le operazioni di Tesoreria di cui al precedente articolo si estrarnecheranno in anticipazioni di conto corrente, garantite dalle quote di contributo dello Stato Italiano al Bilancio dell'A.F.I.S. Esse saranno regolate di volta in volta all'atto del trasferimento di tali quote, in conformità a disposizioni che l'A.F.I.S. darà all'uopo alla Banca d'Italia di Mogadiscio.

Art. 3.

Gli oneri per interessi passivi connessi alle operazioni di cui sopra graveranno sul Cap. 36 del Bilancio per il corrente esercizio.

Mogadiscio, li 4 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 176.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 2 agosto 1958, n. 14 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO che occorre dotare il Cap. 43 dello stato di previsione della Spesa del bilancio dell'Amministrazione italiana per l'esercizio finanziario 1958 della somma di So. 28.085,44, mediante il trasporto di pari somma dal Cap. 38 — «Fondo di riserva» — per il pagamento: 1) della maggiore spesa rispetto alle somme anticipate o rimborsate al Genio Civile nel periodo 1 aprile 1950-23 marzo 1953 ammontante a So. 26.250,74, giusta deliberazione del Comitato Amministrativo in data 18 marzo 1958; 2) per il pagamento di So. 760 alla Signora Vanzini Cinti Laura per n. 152 ore di lezioni impartite durante l'anno scolastico 1953-54; 3) per il rimborso di So. 1.074,70 trattenute al Dott. Ernesto Gareri per canoni fitti alloggio demaniale durante il periodo 1 luglio 1955-15 maggio 1956;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

Diminuzione

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

Categoria I — Spese effettive

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa So. 28.085,44

Aumento

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

Categoria I — Spese effettive

Cap. 43 - Spese per il pagamento di somme dovute a carico dell'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957 So. 28.085,44

Mogadiscio, li 2 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE

Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 luglio n. 171.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 15 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2 di rep., che approva il bilancio di previsione dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio 1958;

CONSIDERATO che occorre liquidare la fattura 4219 del 22 maggio 1958 della Ditta Edgard M. Borg relativa alle spese sostenute per il trasporto dalla Somalia in Italia della salma del Maresciallo dell'Aeronautica Ferdinando Grassi, deceduto il 14 giugno 1957 a seguito di malattia riconosciuta contratta in servizio e per cause di servizio;

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra deve essere imputata al Cap. 37 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio 1958 — iscritto per memoria — e che occorre quindi dotarlo dei fondi necessari mediante prelevamento dal Cap. 38 — Fondi di riserva — che presenta ancora sufficiente disponibilità;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

Categoria I — Spese effettive

Diminuzione

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa . So. 2.440,90-

Aumento

Cap. 37 - Spese casuali So. 2.440,90-

Mogadiscio, li 4 agosto 1958.

p. **L'AMMINISTRATORE:**
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 172.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 16 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 2 in data 14 marzo 1958 che approva il bilancio di previsione dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio finanziario 1958;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione del risarcimento dei danni e delle spese accessorie, ammontanti a Somali 43.050,60, per l'incidente provocato dall'autorezzo targato AFIS 530 in data 23 agosto 1954, a seguito del quale il Sig. Primo Cervo subiva un'inabilità parziale e permanente;

CONSIDERATO che la spesa di cui innanzi dovrà gravare a carico del Cap. 20 dello stato di previsione della Spesa del bilancio del corrente esercizio, che non presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO necessario provvedere allo storno dei fondi dal Cap. 38 — Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

Diminuzione

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

Categoria I — Spese effettive

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa So. 40.000,--

Aumento

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

Categoria I — Spese effettive

Cap. 20 - Spese di liti, arbitrati, risarcimento danni ed accessori So. 40.000,--

Mogadiscio, li 4 agosto 1958.

p. **L'AMMINISTRATORE**

Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 173.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm,vo 4 agosto 1958, n. 17 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2 di rep., che approva il bilancio di previsione dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio finanziario 1958;

CONSIDERATO che, per bisogni temporanei della Cassa dovuti al ritardo nel trasferimento dall'Italia delle quote di contributo dello Stato Italiano al bilancio dell'AFIS, è stato necessario eseguire operazioni di Tesoreria con il Banco di Napoli e con il Credito Somalo;

VISTE le lettere di accreditamento della Banca d'Italia nn. 3965 dell'11 giugno 1958, 4032 del 14 giugno 1958, 4251 del 25 giugno 1958, 4400 del 2 luglio 1958, 4599 dell'11 luglio 1958 e 4622 del 12 luglio 1958 e il D. A. 112540 del 2 luglio 1958;

RITENUTO di dover introitare la somma complessiva di So. 5.302.003,42 al Cap. 6 dello stato di previsione dell'Entrata con conseguente assunzione dell'impegno al Cap. 45 dello stato di previsione della Spesa;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

Aumenti

TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE

Categoria II — Movimento di capitali

Cap. 6 - Proventi dall'accensione di debiti verso enti o privati

So. 5.302.003,42

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

Categoria II — Movimento di capitali

Cap. 45 - Rimborso di debiti verso enti o privati So. 5.302.003,42

Mogadiscio, li 4 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 174.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1958, n. 18 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958, approvato con Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2 di rep.;

RITENUTO necessario dover adeguare gli stanziamenti dei Capitoli di contabilità speciale 8, 9 e 10 dell'Entrata e 47, 48 e 49 della Spesa in relazione alle operazioni intervenute per il periodo 16 aprile-30 giugno 1958, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

Aumenti

TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE

Categoria III — Contabilità speciale

Cap. 8 - Depositi e cauzioni	So. 25.000,--
Cap. 9 - Anticipazioni e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	So. 349.841,02
Cap. 10 - Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'A. F. I. S.	So. 99.505,20

Total Entrate So. 474.346,22

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

Categoria III — Contabilità speciale

Cap. 47 - Restituzione di depositi e cauzioni	So.	25.000,--
Cap. 48 - Spese per conto di terzi	So.	349.841,02
Cap. 49 - Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.	So.	99.505,20
	<i>Total Spese</i>	<i>So.</i> 474.346,22

Mogadiscio, li 4 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 26 - foglio n. 175.

Mogadiscio, li 8 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ALLEGATO

A. F. I. S.

UFFICIO PIANIFICAZIONE

Elenco delle operazioni intervenute durante il periodo 15 aprile-30 giugno 1958 a carico dei capitoli di contabilità speciale del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

Cap. 8 — Entrata — Depositi e cauzioni.

Cap. 47 — Spesa — Destituzioni di depositi e cauzioni.

— Ditta Besse - deposito cauzionale per fornitura carburanti al Comando Aeronautica Mogadiscio So. 25.000,--

Cap. 9 — Entrata — Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi.

Cap. 48 — Spesa — Spese per conto di terzi:

— Ditta Boero - passaggio Roma-Mogadiscio del geom. Ruggeri Silvio per sostenere esami di concorso So. 3.850,--

— Mitchell Cotts - viaggio aereo Mogadiscio-Asmara del dott. Chirico e famiglia So. 3.180,--

— Ufficio Poste e Telegrafi - ricavato franco-bolli serie integrativa «Fiori» e serie «Sportiva» venduti dal Ministero AA. Esteri	So.	326.992,87
— Ditta Boero - passaggio aereo Roma-Mogadiscio Dr. Angrisani per sostenere esami di concorso	So.	3.850,--
— Alitalia Roma - viaggio aereo Roma-Mogadiscio della Sig.ra Bensalem Geltrude	So.	1.931,75
— Dr. Muttoni Angelo - passaggio via mare Mogadiscio-Italia del Dr. Giglio Mario	So.	1.371,40
— Ditta Boero - viaggio aereo Roma-Mogadiscio del Dr. Zadotti Vittorio	So.	3.850,--
— Ditta Boero - viaggio aereo Mogadiscio-Roma Mogadiscio del Dr. Angrisani	So.	4.815,--
		<hr/>
	Total	So. 349.841,02
		<hr/>

Cap. 10 — Entrata — Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'A.F.I.S.

Cap. 49 — Spesa — Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.

— Tipografia Missione Catt. - pagamento fattura 271/E per forniture Ufficio ex Militari della Somalia	So.	1.037,20
— Libreria Impero - pagamento fattura 802 per forniture Uff. ex Militari della Somalia	So.	1.148,--
— Dott. Menotti Tomaselli - anticipazione pagamento assegni medaglie al valore agli ex Militari 1° semestre 1958	So.	9.000,--
— Dott. Menotti Tomaselli - anticipazione assegni agli ex Militari per il mese di maggio 1958	So.	32.000,--
— Dott. Menotti Tomaselli - rimborso per maggiori spese alla Regione del Mudugh (effettuate nel IV trimestre 1957)	So.	190,--
— Regione Migiurtinia - anticipazione per provvedere alle paghe agli ex militari somali nel III trimestre 1958	So.	3.330,--
— Regione Mudugh - anticipazione supplementare III trimestre 1958, per paghe agli ex militari	So.	910,--

— Cap.no Giovannone - anticipazione assegni agli ex militari per il mese di giugno 1958	So.	32.000,--
— Regione del Mudugh - anticipazione paghe ex militari somali per il III trimestre 1958	So.	19.890,20
Totale		99.505,20

Mogadiscio, il 19 luglio 1958.

IL CAPO UFFICIO
Ricoveri

bollettino ufficiale

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1 ottobre 1958

N. 10

S O M M A R I O

P A R T E P R I M A

Concessione di «Exequatur» al Console Generale d'Etiopia in Mogadiscio.	263
Concessione di «Exequatur» al Console di Gran Bretagna in Mogadiscio.	263

L E G G I E D E C R E T I

L E G G I :

N. N.

D E C R E T I :

DECRETO 14 agosto 1958, n. 6 rep.: Trattamento economico personale a contratto locale.	263
---	-----

P A R T E S E C O N D A

D E C R E T I A M M I N I S T R A T I V I

N. N.

P A R T E T E R Z A

V A R I E

Errata Corrige

267



PARTE PRIMA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

GABINETTO

Concessione di Esequatur

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 20 agosto 1958 l'exequatur al Signor Aseffa Negash, Console Generale di Etiopia a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 settembre 1958.

Il Capo di Gabinetto
CHITI

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

GABINETTO

Concessione di Exequatur

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 20 agosto 1958 l'exequatur al Signor Frederick Walter Murray, Console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 settembre 1958.

Il Capo di Gabinetto
CHITI

A.F.I.S.

DECRETO 14 agosto 1958, n. 6 rep.

Trattamento economico personale a contratto locale.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive.

VISTO il Testo Unico, contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato, relativo all'assunzione del personale non somalo, approvato con Decreto 24 dicembre 1955, n. 246 di rep.;

RITENUTO di dover modificare la Tabella I allegata al detto Testo Unico per meglio adeguarla all'attuale situazione del personale;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Consiglio Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

La Tabella I degli istipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia, allegata al Testo Unico approvato con Decreto 24 dicembre 1955, n. 246 di rep., viene abrogata e sostituita con quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Conseguentemente, tutto il trattamento economico del personale delle Categorie «A», «B», «C» e «D», viene adeguato alla nuova Tabella con singoli provvedimenti sottoposti preventivamente alla approvazione della Commissione di cui all'art. 25 del citato Testo Unico.

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore a tutti gli effetti dal 1º luglio 1958.

Mogadiscio, lì 14 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 26.

Mogadiscio, lì 25 settembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

TABELLA degli stipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia.

TABELLA I

S T I P E N D I

GRADO	S T I P E N D I						Aggiunta di famiglia
	iniziale	I° aumento	II° aumento	III° aumento	IV° aumento	Ulteriori aumenti biennali di So.	
CATEGORIA «A»							
Unico	1.787,50	1.870,00	1.952,50	2.035,00	2.117,50	200,-	
CATEGORIA «B»							
I°	1.397,00	1.479,50	1.562,00	1.644,50	1.727,00	100,-	
II°	1.248,50	1.331,00	1.413,50	1.496,00	1.578,50	—	
CATEGORIA «C»							
I°	1.272,50	1.300,00	1.328,00	1.356,00	1.398,00	90,-	
II°	1.036,00	1.067,00	1.095,00	1.123,00	1.151,00	—	
CATEGORIA «D»							
I°	1.248,50	1.276,00	1.303,50	1.331,00	1.358,50	80,-	
II°	1.012,00	1.039,50	1.067,00	1.094,50	1.122,00	—	

So. 40 per la moglie e So. 20 per ogni figlio minore di età, purché le predette persone siano a carico dell'impiegato.
Nessuna aggiunta di famiglia spetta all'impiegato qualora più di un membro del nucleo familiare fruisca di assegni a carico dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 14 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., n. 9 del 1° settembre 1958

1) *Sommario - Parte Seconda - Decreto Amm.vo 12-7-1958, n. 12 rep.:*

Errata — Nomina del Dott. Giordano Giovanni a funzionario delegato per la Direzione delle Scuole Primarie Italiane;

Corriga — Nomina del Dott. Giordano Giovanni a funzionario delegato alla gestione dei fondi di funzionamento delle Scuole Primarie Italiane.

2) *Pagina 251 - Terzo rigo:*

Errata — Nomina del Dott. Giordano Giovanni a funzionario delegato per la Direzione delle Scuole Primarie Italiane;

Corriga — Nomina del Dott. Giordano Giovanni a funzionario delegato alla gestione dei fondi di funzionamento delle Scuole Primarie Italiane.



BOLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1° novembre 1958

N. II

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ORDINANZE:

- ORDINANZA 4 ottobre 1958, n. 3 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.* 273

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO Amm.vo 7 ottobre 1958, n. 19 rep.: *Nomina del Dott. Fettarappa Sandri Carlo a Capo di Gabinetto e cessazione dalla stessa carica del Dott. Chiti Arnaldo.* 275
- DECRETO Amm.vo 29 settembre 1958, n. 20 rep.: *Trattamento economico al personale statale in servizio in Somalia nel periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 1958.* 276
- DECRETO Amm.vo 27 agosto 1958, n. 21 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.* 277
- DECRETO Amm.vo 19 settembre 1958, n. 22 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.* 278
- DECRETO Amm.vo 19 settembre 1958, n. 23 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.* 280



PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

ORDINANZA 4 ottobre 1958, n. 3 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTO la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario 1958 approvato con Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2 di rep.;

RAVVISATA la necessità di modificare la dicitura del Cap. 36 dello stato di previsione della Spesa del bilancio stesso;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Articolo unico

La dicitura del Cap. 36 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1958 è così modificata:

«Spese per la provvigione alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e spese di trasferimento dell'assegnazione dello Stato italiano. Interessi passivi su operazioni di tesoreria».

Mogadiscio, il 4 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 7 ottobre 1958, n. 19 rep.

Nomina del Dott. Fettarappa Sandri Carlo a Capo di Gabinetto e cessazione dalla stessa carica del Dott. Chiti Arnaldo.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto amministratoriale 18 maggio 1956, n. 79, relativo alla organizzazione degli Uffici dell'A.F.I.S.;

VISTO il decreto amministratoriale 20 marzo 1958, n. 62241, col quale al Dr. Chiti Arnaldo veniva conferita la carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore;

DECRETA:

Con decorrenza 6 ottobre 1958 il Dr. Chiti Arnaldo — Addetto Commerciale di 1^a Classe — cessa dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore e, dalla stessa data, il Dr. Fettarappa - Sandri Carlo — 1^o Segretario per l'Oriente — è nominato Capo di Gabinetto.

Mogadiscio, li 7 ottobre 1958.

**p. L'AMMINISTRATORE
Francia**

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 58.

Mogadiscio, li 14 ottobre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm,vo 29 settembre 1958, n. 20 rep.

Trattamento economico al personale statale in servizio in Somalia nel periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 1950.

L'AMMINISTRATORE

VISTO i decreti del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357 e 2358;

VISTO il decreto 101 del 18 settembre 1956, con il quale viene specificato il personale a cui compete il trattamento di cui all'art. 2 del D.A. 29 aprile 1955, nonché il trattamento economico al personale giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1959 e non avente diritto al trattamento economico di cui al citato art. 2 del decreto 98;

RAVVISATA la necessità di stabilire, ad integrazione dell'art. 2 del decreto 101 del 18 settembre 1956, la misura della indennità di missione per il personale civile e militare giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950 e non appartenente alla categoria di cui all'art. 1 del sopra citato decreto 101, che abbia fruito di alloggio o di vitto gratuito oppure di entrambi i benefici;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SENTITI i Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2359;

DECRETA.

Articolo unico

Ferma restando l'applicazione di quanto disposto nell'art. 4 del D.A. 29 aprile 1955, n. 98, al personale civile e militare di cui all'art. 2 del D.A. 15 settembre 1956, n. 101, che abbia fruito di alloggio o di vitto gratuito o di entrambi detti benefici, l'indennità di missione prevista nello stesso articolo spetta in misura ridotta rispettivamente di un terzo, per tutto il periodo di tempo antecedente al 1° aprile 1950, non superiore a quello corrispondente, per lo stesso periodo di tempo, alla indennità di cui alla Tabella «B» annessa al decreto 29 aprile 1955, n. 98.

La presente norma ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto 101, del 18 settembre 1956.

Mogadiscio, li 29 settembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 48.

Mogadiscio, li 11 ottobre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 27 agosto 1958, n. 21 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al soccorso di popolazioni della Somalia colpite da calamità;

CONSIDERATO che la spesa relativa ammontante a So. 200.000 dovrà gravare sui fondi del Cap. 21 del bilancio del corrente esercizio che non presenta sufficiente disponibilità per cui occorre provvedere allo storno dell'importo stesso da capitolo che presenta ancora sufficiente disponibilità;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

Diminuzioni

TITOLO II — Spese Straordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 40 - Spese per la valorizzazione economica e sociale del Territorio. Contributi alla Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (D. 16-11-1956, n. 109). Versamenti a favore del Fondo Valorizzazione Somalia a titolo di contropartita in esecuzione alla Convenzione del 28 giugno 1954 «Stati Uniti d'America-Italia»

So. 200.000

Aumenti

TITOLO I — Spese Ordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 21 - Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione Italiana

So. 200.000

Mogadiscio, il 27 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE:

Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 33.

Mogadiscio, il 29 settembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 19 settembre 1958, n. 22 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 2 in data 14 marzo 1958 che approva il bilancio di previsione dell'Amministrazione italiana per l'esercizio finanziario 1958;

CONSIDERATO che gli stanziamenti dei Capp. 13, 15, 16 e 17 dello stato di previsione della Spesa si sono dimostrati insufficienti allè effettive esigenze e che occorre impinguarli, mediante trasferimento di fondi dai Capp. 5, 9, 18 e 19, che presentano tuttora sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che occorre impinguare il Cap. 43, mediante storno dal Cap. 38 — Fondo di riserva — della somma occorrente per il pagamento di spese a carico dell'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

Diminuzioni

TITOLO I — Spese Ordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 5 - Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano, a quello municipale ed a quello non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione italiana; liquidazione al personale a C.L. ed al personale giornaliero italiano in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione italiana

So. 107.000

Cap. 9 - Gettoni di presenza ai componenti di commissioni

So. 25.000

Cap. 18 - Spese per gli automezzi di rappresentanza dell'Amministrazione italiana	So.	28.000
Cap. 19 - Spese per gli edifici adibiti a sede degli Uffici dell'Amministrazione italiana e ad alloggi gratuiti per il personale italiano	So.	50.000
Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della Spesa	So.	3.137
Totalle diminuzioni	So.	213.137

Aumenti

TITOLO I — Spese Ordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 13 - Spese per accertamenti e cure sanitarie	So.	14.000
Cap. 15 - Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio concernenti gli Uffici dell'Amministrazione italiana e gli alloggi di rappresentanza del personale italiano	So.	40.000
Cap. 16 - Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli Uffici della Amministrazione italiana	So.	53.000
Cap. 17 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	So.	103.000
Totalle Aumenti Titolo I	So.	210.000

TITOLO II — Spese Straordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 43 - Spese per il pagamento di somme dovute a carico dell'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957	So.	3.137
Totalle Aumenti	So.	213.137

Mogadiscio, li 19 settembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 35.

Mogadiscio, li 29 settembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 19 settembre 1958, n. 23 rep.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 14 marzo 1958, n. 2 di rep., che approva il bilancio di previsione dell'Amministrazione italiana per l'esercizio finanziario 1958;

CONSIDERATO che, per bisogni temporanei della Cassa dovuti al ritardo nel trasferimento dall'Italia delle quote di contributo dello Stato italiano al bilancio dell'AFIS, è stato necessario eseguire operazioni di Tesoreria con il Banco di Napoli;

VISTA la lettera di accreditamento della Banca d'Italia n. 5391 del 1 agosto 1958;

RITENUTO di dover introitare la somma di So. 500.000 al Cap. 6 dello stato di previsione dell'Entrata con conseguente assunzione dell'impegno al Cap. 45 dello stato di previsione della Spesa;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

Aumenti

TITOLO II — Entrate Straordinarie

Categoria II — Movimento di capitali

Cap. 6 - Proventi dall'accensione di debiti verso enti o privati So. 500.000

TITOLO II — Spese Straordinarie

Categoria II — Movimento di capitali

Cap. 45 - Rimborso di debiti verso enti o privati So. 500.000
Mogadiscio, lì 19 settembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 27 - foglio n. 34.

Mogadiscio, lì 29 settembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, lì 25 novembre 1958

Suppl. N. 1 al N. 11

S O M M A R I O

P A R T E P R I M A

L E G G I E D E C R E T I

DECRETO del Presidente della Repubblica Italiana, 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.: « Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

285

P A R T E S E C O N D A

D E C R E T I A M M I N I S T R A T I V I

N. N.

P A R T E T E R Z A

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO P.R. 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.

Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTA la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentesi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli Affari Esteri.

Art. 2.

Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico indicato nell'art. 1 faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri al capitolo 117-bis per l'esercizio 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958, con la denominazione « Somma occorrente per prov-

vedere alle spese previste dall'allegato A, paragrafo 2, lettera b), al-
l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed eco-
nomico riferentesi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con
la legge 30 giugno 1954, n. 677 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nel-
la Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958.

GRONCHI

ZOLI - PELLA - MEDICI

VISTO il Guardasigilli: GONELLA.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 novembre 1958.

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 5 - RELLEVA.

REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PREVISTI DAL PARAGRAFO 2, LETTERA B), DELL'ALLEGATO A ALL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO DEL 20 MARZO 1950 RELATIVO ALLA SOMALIA, RESO ESECUTIVO CON LA LEGGE 30 GIUGNO 1954, n. 677.

Art. 1.

L'indennizzo previsto dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico concluso in Londra il 20 marzo 1950, per le richieste non definite dalle autorità britanniche, commisurato al valore venale corrente dei beni nel momento in cui si sono verificati i fatti o sono stati eseguiti gli atti che danno luogo all'indennizzo stesso ed espresso nella moneta corrente nel luogo all'epoca medesima, concerne i seguenti fatti ed atti occorsi, o posti in essere, nel territorio della Somalia presentemente affidato in Amministrazione fiduciaria all'Italia o comunque, a danno di popolazioni ivi attualmente residenti, durante il periodo dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950:

- a) requisizioni di beni mobili ed immobili per i servizi civili o militari, effettuate dalle forze armate o dalle autorità del Governo britannico o dalle forze o dalle autorità delle Potenze alleate od associate in Somalia;
- b) danni immediati e diretti causati ai beni requisiti;
- c) danni immediati e diretti causati ai beni di proprietà privata da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle predette forze armate od autorità, o da irregolari alle loro dipendenze o comunque con esse collaboranti; danni alle persone causati da automezzi delle stesse forze armate od autorità;
- d) servizi e forniture di merci effettuati per ordine delle predette forze od autorità;
- e) canoni per locazioni di beni immobili, adibiti a servizi civili o militari dalle suddette forze od autorità lasciati insoluti al 31 marzo 1950;
- f) sequestri e confische di merci, materiali, mezzi di trasporto e nautanti operati dalle predette forze od autorità per il funzionamento dei servizi civili o militari, o comunque da esse consentiti.

La liquidazione dell'indennizzo, effettuata in lire italiane sulla base del cambio ufficiale vigente nel momento in cui gli atti sono stati compiuti o i fatti si sono verificati, è eseguita con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 2.

Le domande di indennizzo, indirizzate al Ministero degli affari esteri, debbono pervenire all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) in Mogadiscio od alle sedi di Regione o di Distretto nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Gli aventi diritto attualmente residenti in Italia, o all'estero al di fuori della Somalia, possono presentare le domande di cui al precedente comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Ministero degli affari esteri — Direzione Generale Somalia — Roma, od alle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero, che ne cureranno l'inoiitro alla suddetta Amministrazione fiduciaria.

Le domande devono essere presentate in tre copie, allegando i documenti probatori, in originale o in copia notarile. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'ufficio ricevente e la data del ricevimento.

Le domande che siano state presentate alle autorità britanniche della Somalia prima del 31 marzo 1950 e all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzate in conformità alle modalità indicate nell'articolo seguente.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 2 devono contenere la descrizione dettagliata di quanto forma oggetto d'indennizzo ai sensi dell'art. 1, con indicazione degli oneri o gravami relativi, nonchè l'indicazione della causale e quella della somma richiesta raggagliata al valore venale secondo le modalità dell'art. 1 e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'interessato dalla quale risultino le eventuali somme comunque liquidate a titolo di indennizzo concernenti i fatti o gli atti elencati all'art. 1. Nel caso in cui nessun indennizzo sia stato liquidato, l'interessato deve unire una dichiarazione attestante tale circostanza.

Nei casi di successione gli eredi devono dimostrare tale qualità ed il proprio diritto mediante certificazioni anagrafiche o notarili. L'interessato, inoltre, produrrà ogni altra documentazione comprovante l'evento che dà luogo all'indennizzo, nonchè la titolarità di quanto forma oggetto dell'indennizzo stesso, con l'avvertenza che, qualora il bene o il diritto appartenga per quote indivise a più persone, la domanda di cui all'art. 2 può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri aventi diritto;

b) per le società legalmente costituite, dai certificati rilasciati dalle autorità competenti secondo l'ordinamento giuridico del luogo del-

la sede legale attestanti il tipo della società e contenenti gli estremi del deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni;

- c) per le altre persone giuridiche, dalla copia dell'atto con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;
- d) per le società od associazione di fatto, da idonea documentazione secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale, dalla quale risulti l'attività esercitata al momento dell'evento che dà luogo all'indennizzo.

Art. 4.

L'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) è incaricata di eseguire, per conto ed a nome del Governo italiano, a mezzo di apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, su proposta dell'Amministratore, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della legge 30 giugno 1954, n. 677.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

- di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede;
- di quattro funzionari da scegliere fra il personale di cui allo art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'A.F.I.S., di cui tre addetti ai servizi tecnici e finanziari ed uno ai servizi di ragioneria.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato scelto fra il personale di cui all'art. 1 del decreto sopraindicato.

Art. 5.

La Commissione ha facoltà di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini, avvalendosi di organi e di esperti dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) e di richiedere ulteriore documentazione per accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo.

Art. 6.

La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione è notificata agli interessati a mezzo dei capi distretto, se residenti in Somalia ed a mezzo delle competenti autorità se residenti in Italia od all'estero.

Avverso la deliberazione stessa gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per gli affari esteri nel termine di giorni novanta dalla notificazione.

La proposta della Commissione, corredata dalla relativa documentazione, è sottoposta al Ministro per gli affari esteri il quale decide ed emette il relativo provvedimento.

Il Ministro può deliberare in difformità delle proposte della Commissione: tuttavia egli può sempre restituire gli atti alla Commissione qualora ritenga necessari ulteriori accertamenti.

Il provvedimento del Ministro è notificato agli interessati con le stesse modalità indicate nel primo comma.

Art. 7.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in lire nel territorio della Repubblica Italiana a mezzo di mandato diretto oppure, su richiesta degli aventi diritto, nel territorio della Somalia, nell'equivalente in somali, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193, sul servizio del Portafoglio dello Stato.

Visto, il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIUDCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 1º dicembre 1958

N. 12

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Concessione di « exequatur » al Console Generale di Francia in <i>Mogadiscio.</i>	293
Concessione di « exequatur » al Console di Gran Bretagna in <i>Mogadiscio.</i>	293
Concessione di « exequatur » al Console Generale di Gran Bretagna in <i>Mogadiscio.</i>	293

LEGGI E DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 3 ottobre 1958, n. 24 rep.: <i>Delega al Dottor Luigi Gasbarri per la firma degli assegni, in sostituzione del Dott. Giulio Ricoveri.</i>	295
DECRETO Amm.vo 7 novembre 1958, n. 25 rep.: <i>Nomina del Dittor Armando Covatta a reggente dell'Ufficio Pianificazione, in sostituzione del Dott. Luigi Gasbarri.</i>	296

- DECRETO Amm.vo 7 novembre 1958, n. 26 rep.: *Incarico al Dott. Armando Covatta delle funzioni di Presidente dell'A.S.E.S., durante l'assenza dal Territorio del Dott. Luigi Gasbarri.* 298
- DECRETO Amm.vo 8 novembre 1958, n. 27 rep.: *Delega al Dott. Armando Covatta per la firma degli assegni, in sostituzione del Dott. Luigi Gasbarri.* 297
-

PARTE TERZA

V A R I E

- COMUNICATO: «Concorso per il conferimento di posti di Maestro elementare nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 25 ottobre 1958). 299
- ERRATA CORRIGE. 301
-

Supplementi pubblicati durante il mese di novembre 1958:

Supplemento N. 1 al N. 11 in data 25 novembre 1958 contenente:

- DECRETO del Presidente della Repubblica Italiana, 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.: «*Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.*
- 285

PARTE PRIMA

Concessione di «exequatur» al Console Generale di Francia in Mogadiscio.

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 25 ottobre 1958 l'«exequatur» al Sig. Joseph Felix Lambroschini, Console Generale di Francia in Mogadiscio con giurisdizione su tutto il Territorio sotto l'Amministrazione Fiduciaria Italiana.

Concessione di «exequatur» al Console di Gran Bretagna in Mogadiscio

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 25 ottobre 1958 l'«exequatur» al Sig. Michael Peters, Console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

Concessione di «exequatur» al Console Generale di Gran Bretagna in Mogadiscio

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 11 novembre 1958 l'«exequatur» al Sig. Anthony Colin Kendall, Console Generale di Gran Bretagna a Mogadiscio, con giurisdizione su tutto il Territorio sotto l'Amministrazione Fiduciaria Italiana.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A. F. I. S.

UFFICIO PIANIFICAZIONE.

DECRETO Amm.vo 3 ottobre 1958, n. 24 rep.

Delega al Dott. Luigi Gasbarri per la firma degli assegni, in sostituzione del Dottor Giulio Ricoveri.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO li D.A. n. 111371 del 24 aprile 1956 della Direzione Affari Finanziari, registrato dal Mag.to ai Conti al Reg. n. 15, foglio n. 245 in data 27 aprile 1956, con il quale il Dott. Giulio Ricoveri è stato delegato per la firma degli assegni di prelevamento sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banda d'Italia — Sede di Roma — per i pagamenti da farsi in Italia;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario, che dovrà assentarsi dal Territorio;

DECRETA:

Il Dott. Luigi Gasbarri è delegato per la firma degli assegni di prelevamento sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banca d'Italia — Sede di Roma — per i pagamenti da farsi in Italia.

Il presente decreto entra in vigore dal 4 ottobre 1958.

Mogadiscio, il 3 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 43.

Mogadiscio, il 10 ottobre 1958.

Ministero dei Conti - SEPARATO

A. F. I. S.

UFFICIO AFFARI ITALIANI.

DECRETO Amm.vo 7 novembre 1958, n. 25 rep.

Nomina del Dott. Armando Covatta a reggente dell'Ufficio Pianificazione, in sostituzione del Dott. Luigi Gasbarri.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e disposizioni successive;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108, che istituisce l'Ufficio Pianificazione;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 81, col quale il Dott. Giulio Ricoveri è nominato Capo dell'Ufficio Pianificazione;

VISTO il decreto n. 67047 del 27 settembre 1958 col quale al Dottor Luigi Gasbarri è affidata la reggenza dell'Ufficio Pianificazione durante l'assenza del titolare;

CONSIDERATO che il Dr. Luigi Gasbarri dal 1º novembre 1958 sarà assente dalla sede per ragioni di servizio;

RITENUTO necessario, durante l'assenza del predetto, affidare la reggenza dell'Ufficio Pianificazione al Dr. Covatta Armando;

DECRETA:

Con decorrenza 1º novembre 1958 al Dr. Covatta Armando è affidata la reggenza dell'Ufficio Pianificazione, in sostituzione del Dr. Luigi Gasbarri, assente per servizio.

Mogadiscio, il 7 novembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 176.

Mogadiscio, il 8 novembre 1958.

Il Magistrato ai Coni: SPADARO.

A. F. I. S.

UFFICIO AFFARI ITALIANI.

DECRETO Amm.vo 7 novembre 1958, n. 26 rep.

Incarico al Dottor Armando Covatta delle funzioni di Presidente dell'A.S.E.S., durante l'assenza dal Territorio del Dottor Luigi Gasbarri.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301

che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 80 che nomina il Dottor Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia « A.S.E.S. »;

RITENUTO di dover sostituire il Dott. Luigi Gasbarri nella carica suindicata durante la sua assenza per servizio dal Territorio;

DECRETA:

Articolo Unico.

Con decorrenza 1º novembre 1958, il Dott. Armando Covatta è incaricato delle funzioni di Presidente dell'Agenzia Sviluppo Economico della Somalia « A.S.E.S. » in sostituzione del dottor Luigi Gasbarri durante l'assenza di quest'ultimo per motivi di servizio.

Mogadiscio, il 7 novembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Francia

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 178.

Mogadiscio, il 10 novembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A. F. I. S.

UFFICIO PIANIFICAZIONE.

DECRETO ~~Amministratore~~ 8 novembre 1958, n. 27 rep.

Delega al Dottor Armando Covatta per la firma degli assegni, in sostituzione del Dottor Luigi Gasbarri.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il D.A. n. 113036 del 3 ottobre 1958, registrato dal Mag. ai Conti al Reg. n. 27, foglio n. 43, in data 10 ottobre 1958, con il quale il dr. Luigi Gasbarri è stato delegato per la firma degli assegni di prelevamento sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banca d'Italia — sede in Roma — per i pagamenti da farsi in Italia;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario, che dovrà assentarsi dal Territorio;

DECRETA:

Il Dott. Armando Covatta è delegato per la firma degli assegni di prelevamento sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banca d'Italia — Sede in Roma — per i pagamenti da farsi in Italia.

Il presente decreto entra in vigore il 1º novembre 1958.

Mogadiscio, lì 8 novembre 1958.

**p. L'AMMINISTRATORE
Francia**

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 177.

Mogadiscio, lì 8 novembre 1958.

Il Registrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI

C O M U N I C A T O

Concorso per il conferimento di posti di Maestro elementare nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero.

Con ordinanza n. 2530/69 del 27 settembre 1958, il Ministro della Pubblica Istruzione ha autorizzato i Provveditori agli Studi a bandire nelle rispettive Province il concorso magistrale per posti vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero.

Il bando dovrà essere pubblicato sotto la data del 10 novembre 1958 mediante affissione all'albo del Provveditorato agli studi: e sarà inviata copia ai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia, perchè provvedano all'affissione all'albo del Comune, agli ispettori scolastici e ai direttori didattici della Provincia, perchè provvedano all'affissione all'albo dell'Ispettorato e della Direzione didattica, a tutti i provveditori agli studi della Repubblica e alle autorità scolastiche per le Regioni autonome, perchè provvedano all'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Le domande d'ammissione al concorso corredate di tutti i titoli di merito e degli attestati di benemerenza, valutabili ai sensi della tabella allegata al bando di concorso, debbono pervenire al provveditore agli studi della Provincia, nella quale il candidato intende correre, entro il 30^o giorno da quello della pubblicazione del bando.

Il comunicato che precede è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 25 ottobre 1958.

Chiunque possa avere interesse di partecipare al concorso di cui sopra può rivolgersi, per informazioni, all'Ufficio Affari Italiani.



ERRATA CORRIGE

al Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., n. 11 del 1-11-1958

— Sommario — Dopo Decreti Amministrativi, sesta riga, dopo la parola « marzo»:

errata — 1958

corrige — 1950.

— Pagina 276, dopo « articolo unico », sesta riga, dopo la parola « terzo », va aggiunto:

« della metà e di due terzi, con un ammontare massimo complessivo ».

